

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

17° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 7
4 ^a - Difesa	» 67
5 ^a - Bilancio	» 72
6 ^a - Finanze e tesoro	» 78
7 ^a - Istruzione	» 82
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 94
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 105
10 ^a - Industria	» 112
11 ^a - Lavoro	» 127
12 ^a - Igiene e sanità	» 132
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 140

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 146
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 151
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 152
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 159
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 160
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 161
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 162

CONVOCAZIONI	Pag. 163
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
GAVA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti (417)

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province (395)
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore RUFFINO fa presente che la Commissione 5a non ha ancora espresso il proprio parere sul disegno di legge n. 417, nonchè sui numerosi emendamenti presentati. Propone pertanto un rinvio dell'esame, il quale non potrebbe proficuamente proseguire senza l'acquisizione dell'indicato parere.

Prende atto la Commissione.

Il presidente GAVA coglie tuttavia l'occasione per comunicare che sul disegno di legge n. 417 hanno espresso parere le Commissioni giustizia, finanze e tesoro, lavori pubblici, lavoro e la Giunta per gli affari delle comunità europee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il relatore MAZZOLA avvertendo che, a seguito dei luttuosi fatti di Palermo e per recepire le indicazioni emerse nel corso del

dibattito parlamentare, il Governo ha presentato alla Commissione giustizia un emendamento che affronta molteplici aspetti contenuti nel decreto-legge n. 306. Senza addentrarsi in un'illustrazione analitica delle disposizioni proposte, egli raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole, in quanto così facendo essa rimane su una linea di coerenza con il parere precedentemente espresso. Anticipa infine il proprio avviso favorevole alla ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Il presidente GAVA dichiara aperta la discussione, raccomandando a quanti intendessero intervenire di attenersi ad un'essenzialità di argomentazioni pari alla gravità della situazione.

Il senatore CALVI esordisce dichiarando che l'emendamento del Governo va nella giusta direzione. Egli sottolinea poi la necessità di riorganizzare i mezzi informativi a disposizione delle forze dell'ordine, decisivi per la lotta contro la criminalità organizzata. È indispensabile il potenziamento dei servizi, in particolare del SISDE, i quali vanno maggiormente orientati alla lotta contro la criminalità. Occorre *pur troppo* constatare che i servizi medesimi hanno invece subito una forte decurtazione nel personale e nei mezzi, in conseguenza di una scelta politica che ritiene sbagliata. Invita pertanto la Commissione a valutare con attenzione la questione testè segnalata, tenendone conto nel parere che si accinge a pronunciare. È diffuso il timore che la situazione della sicurezza pubblica nelle aree interessate sia destinata a peggiorare, ponendo in grave difficoltà l'azione dello Stato. Fonti informative più adeguate possono dunque contribuire a contenere l'irrompere delle forze illegali.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel convenire con le considerazioni svolte dal senatore Calvi, reputa per alcuni aspetti migliorativo l'emendamento presentato dal Governo, con particolare riferimento alle parti che concernono il controllo delle armi ed il funzionamento dell'Ufficio per la giustizia minorile. In relazione all'articolo 21-*quinquies*, fa presente che è da tempo aperta una procedura per il conferimento dell'ufficio di Procuratore nazionale antimafia, per cui una modificazione legislativa appare a questo punto inopportuna.

Il senatore CABRAS valuta anch'egli positivamente l'emendamento del Governo, con specifico riguardo al fenomeno dei pentiti. Sottolinea quindi la gravità della minaccia portata alle istituzioni democratiche ed alla sicurezza dei cittadini. I servizi di informazione, all'atto dell'istituzione della DIA hanno ricevuto un preciso incarico; egli pertanto conviene con il rilievo mosso dal senatore Calvi, ma considera altrettanto importante la ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. Tale organismo ha svolto una proficua azione, anche di controllo, nel corso della passata legislatura.

Il senatore SALVI, unendosi all'auspicio per la ricostituzione della Commissione parlamentare antimafia, ritiene però che lo Stato non

disponga di idonei apparati informativi. Segnala infine l'opportunità di procedere alla ricostituzione del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione, nonché della Commissione parlamentare sul terrorismo e sulle stragi.

Il senatore PONTONE preannuncia un subemendamento della propria parte politica all'articolo 21-*quinquies* innanzi richiamato, in quanto essa non condivide l'abbreviazione a sei anni del requisito costituito dallo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, nel testo originario fissato a dieci anni. Si sofferma inoltre sulla vasta contestazione che le forze dell'ordine hanno operato nei confronti delle autorità politiche, manifestazione del loro grave e diffuso disagio. Assicura comunque che il Gruppo MSI-Destra nazionale non ostacolerà la conversione del decreto-legge.

Il senatore MARCHETTI dichiara preliminarmente la propria sorpresa per la rapidità dei tempi di esame delle proposte emendative formulate dal Governo, rapidità che non consente un adeguato approfondimento delle questioni implicate. Egli riconosce tuttavia che alcune di esse raccolgono le indicazioni espresse dal dibattito parlamentare e dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia. Valuta infine come contraddittoria l'urgenza con cui si intende ora procedere alla nomina del Procuratore nazionale antimafia, mentre da molti mesi non è stato adottato alcun atto in tal senso.

Il senatore SAPORITO richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sull'esigenza per cui l'articolo 17 nel testo ora modificato venga riacordato con quanto previsto dal disegno di legge n. 465, relativo anch'esso all'aumento straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Osserva poi criticamente che, in base al nuovo testo dell'articolo 12-*quinquies*, sul possesso ingiustificato di valori, beni o altre utilità, il cittadino può trovarsi in grande difficoltà nel fornire la prova che gli viene richiesta. Conviene comunque con il senatore Calvi nel raccomandare un incremento sia di mezzi che di personale a favore dei servizi informativi.

Il sottosegretario MURMURA, replicando agli intervenuti, premesso che l'emendamento del Governo non si ricollega soltanto ai più recenti episodi di criminalità che hanno fortemente impressionato l'opinione pubblica, ma tiene conto del dibattito parlamentare e degli orientamenti espressi dalla Commissione presieduta dal professor Pisapia, nota come la ricostituzione del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza non sia nella disponibilità del Governo, ma delle stesse Camere. Ricordato poi che il Governo già nella passata legislatura aveva presentato un disegno di legge di riforma dei servizi, chiarisce che un potenziamento del personale di questi ultimi non possa che interessare soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni e non eventuali «esterni». Il Governo annette grande rilevanza alla disposizione di cui all'articolo 12-*quinquies*, il quale può alimentare qualche dubbio di costituzionalità, ma rappresenta uno strumento efficace e vigoroso, utilizzato anche in altri ordinamenti e consigliato sia

dalle forze dell'ordine che dalla Guardia di finanza. Non ritiene infine sussistenti perplessità di ordine costituzionale in relazione all'articolo 22, sulle misure di prevenzione e sequestro dei beni.

La Commissione quindi, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire alla Commissione giustizia un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 12,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

7^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque e per l'interno Murmura.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente RIZ comunica l'avvenuta presentazione di diverse nuove proposte emendative, che saranno illustrate dai rispettivi presentatori nel corso della odierna seduta.

Il sottosegretario DE CINQUE procede all'illustrazione di rettifiche di ordine formale e di natura per lo più tecnica al testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, già da lui stesso presentato alla Commissione nel corso della seduta di ieri.

Il senatore MOLINARI illustra i suoi emendamenti facendo preliminarmente presente come l'ondivaga versione dell'emendamento governativo non faciliti l'esame del Parlamento, costretto ad affannose letture. Dichiarando di ritirare, nel frattempo, i suoi emendamenti relativi all'articolo 1 e quelli relativi all'articolo 3, comma 1.

Il senatore RUFFINO illustra la sua proposta volta a sopprimere, all'articolo 11, il comma 6.

Il senatore CASTIGLIONE illustra il suo subemendamento volto ad inserire nel testo dell'emendamento governativo la previsione per cui si

interpretano significato e portata della pena detentiva di cui all'articolo 47 della vigente normativa sull'ordinamento penitenziario.

Il senatore BODO illustra tre proposte emendative relative all'articolo 12, avente ad oggetto la detenzione di armi da fuoco.

Il senatore COVI illustra gli emendamenti del Gruppo repubblicano volti, da un lato, a modificare gli articoli 12-*quinquies* e 25-*ter* e, dall'altro ad istituire una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia.

Il senatore BRUTTI, illustra le proposte emendative volte ad introdurre alcune modifiche al codice di procedura penale, ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia e a modificare, riscrivendolo *ex-novo*, l'articolo 644 del codice penale relativo all'usura. Conclude dichiarando comunque la disponibilità a trovare punti di incontro con le forze della maggioranza.

Il senatore PREIONI illustra le sue proposte, innovative degli articoli 12, 22 e 25-*quater*.

Il senatore BARGI illustra tre proposte emendative volte rispettivamente a modificare l'articolo 6 comma 8, l'articolo 7, comma 2 e a sopprimere l'articolo 21-*bis*.

Il senatore MARTINAZZOLI illustra due suoi emendamenti all'articolo 12, sottoscritti anche dal senatore Ruffino, uno modificativo del comma 8 e l'altro soppressivo del comma 9.

Il senatore SPERONI illustra i suoi emendamenti, anch'essi riferiti all'articolo 12, e volti a specificare come la disciplina di diversi commi di quell'articolo sia da riferire alle regioni ad alta densità mafiosa.

Da ultimo, la senatrice SALVATO illustra i suoi emendamenti, volti a modificare numerosi articoli del codice di procedura penale, come pure le norme di attuazione del medesimo codice e diversi articoli relativi al cosiddetto «maxi-emendamento» del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 16,20.

Prende la parola il relatore PINTO il quale dichiara preliminarmente il suo assenso all'emendamento 1.1 presentato dal Governo. Rispetto ad esso, rileva tuttavia che si rendono necessarie alcune correzioni di carattere meramente formale, che passa ad illustrare. Al termine del comma 2 dell'articolo 3 dell'emendamento 1.1, riferito al testo del decreto-legge, le parole «dell'articolo 127» vanno sostituite con le parole «degli articoli 187 e 192 comma 3», al fine di rendere più incisiva la prescrizione recata dall'articolo 238-bis del codice di procedura penale introdotto dal decreto-legge.

Al comma 2-*ter* dell'articolo 7 della stessa proposta emendativa riferita al testo del decreto-legge, l'espressione «o contenute» va

sostituita con l'espressione «e contenute», con riferimento al comma 1 della novella proposta per l'articolo 500 del codice di procedura penale.

Vanno infine corretti i riferimenti alla legge 30 maggio 1965, n. 575 e 27 dicembre 1956, n. 1243, recati dalla proposta emendativa con riferimento all'articolo 22 del decreto-legge, dovendosi correttamente leggere «legge 31 maggio 1965, n. 575» e «legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

Il relatore preannuncia poi la presentazione di un subemendamento all'emendamento 1.1 del Governo inteso a precisare il testo dell'articolo 3-bis, relativo alle intercettazioni ambientali, introducendo al comma 3-bis, che si propone di aggiungere dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo le parole «fermo quanto disposto nel comma 3,» le parole «e nell'articolo 103, comma 5,». Tale proposta ha il fine di esplicitare l'esclusione degli studi professionali degli avvocati dall'ambito di applicazione della disposizione che l'emendamento governativo intende introdurre.

Il relatore preannuncia altresì la presentazione di un subemendamento all'emendamento 1.1 inteso a modificare il testo dell'articolo 12, al comma 4, ove si dispone una modifica dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relativamente all'obbligo dei commercianti di armi di comunicare giornalmente le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro armi. La proposta del relatore mira a sostituire la parola «giornalmente» con «mensilmente».

Infine il relatore preannuncia la presentazione di un altro subemendamento, sempre all'emendamento 1.1, inteso a modificare, al comma 1 dell'articolo 22, l'espressione «e dal questore» sostituendola con «o dal questore».

Il relatore illustra quindi i subemendamenti 1.1/98, 1.1/99, 1.1./113, 1.1/125, 1.1/137, intesi ad introdurre ulteriori modifiche di carattere formale all'emendamento 1.1.

Passa quindi ad illustrare altri subemendamenti da lui proposti all'emendamento 1.1. Il primo di essi riguarda il comma 8 dell'articolo 6, riprendendo in forma meno radicale una proposta emendativa del senatore Bargi; il secondo si riferisce al primo capoverso del comma 2 dell'articolo 7 (si attribuisce all'organo giudiziario monocratico il potere di disporre l'esame delle persone che collaborano con la giustizia in caso di urgenza) e gli altri, rispettivamente, il comma 6 dell'articolo 11 (che riprende una precedente analoga proposta del senatore Ruffino), il comma 1 dell'articolo 12 (relativo alle munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana Tiro); il comma 9 dell'articolo 12 e il comma 10 dello stesso articolo. Preannuncia altresì la presentazione di una ulteriore proposta di modifica al comma 8 dell'articolo 12, per portare da 8 a 10 il numero delle armi da caccia la cui detenzione è autorizzata ai sensi della legge n. 110 del 1975.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta per dar modo ai Commissari di approfondire i suggerimenti e le proposte di modifica del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 18.

Il PRESIDENTE dà lettura dei pareri espressi sull'emendamento 1.1 del Governo da parte della 5^a e della 1^a Commissione; in particolare la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta con condizioni, mentre la Commissione affari costituzionali ha reso un parere favorevole con osservazioni. Ringrazia quindi il relatore per il proficuo contributo alla comprensione ed al miglioramento del testo governativo, i suoi suggerimenti si sono concretizzati infatti nella presentazione di apposite proposte emendative. Tra l'altro egli ha presentati anche due emendamenti volti ad individuare, in ottemperanza alle condizioni poste dalla 5^a Commissione, una idonea clausola di copertura finanziaria per il provvedimento. Inoltre, fa presente che il sottosegretario De Cinque ha presentato un sub-emendamento all'articolo 25-*quater* dell'emendamento governativo, aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il comma 4. Invita infine il relatore ed i rappresentanti del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative in esame.

Il relatore PINTO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati ad eccezione degli emendamenti del Governo e dei propri, nonché degli emendamenti 1.1/1, 1.1/12 (per l'inopportunità del momento in cui la norma che si intende sopprimere verrebbe ad applicarsi) e 1.1/7. Si rimette invece al Governo sull'emendamento 1.1/28. Propone poi di accantonare, per approfondirne il contenuto, gli emendamenti 1.1/28 e quelli riferiti all'articolo 12-*quinquies* e all'articolo 15, comma 2.

Il sottosegretario DE CINQUE, essendosi espresso favorevolmente sugli emendamenti del relatore, dichiara di concordare con i pareri da questi espressi dal relatore restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte emendative 1.1/6 e 1.1/12 per le quali si rimette alla Commissione. Invita a ritirare l'emendamento 1.1/28. Il rappresentante del Governo precisa poi che il sub-emendamento presentato dall'Esecutivo all'articolo 25-*quater* è motivato dalla necessità di impedire che il provvedimento di soggiorno cautelare, ivi previsto, possa prestarsi a censure di costituzionalità.

Dopo brevi considerazioni del PRESIDENTE e del senatore BARGI, il citato sub-emendamento viene accantonato così come gli altri emendamenti per i quali il relatore aveva proposto un approfondimento successivo.

Il RELATORE ed il sottosegretario MURMURA si riservano di esprimere i rispettivi pareri su tali ultimi emendamenti accantonati prima della votazione degli stessi.

Il senatore BRUTTI ritira l'emendamento 1.1/27 e dichiara di aderire, sottoscrivendolo (insieme con i senatori Castiglione e Bargi), alla proposta emendativa 1.1/7 del senatore Covi, quest'ultima in una nuova formulazione suggerita dal sottosegretario De Cinque e volta ad aggiungere all'articolo 25-*decies*, comma 3, un ulteriore periodo

tendente a prevedere che la Commissione Antimafia possa avvalersi della collaborazione di particolari categorie di funzionari pubblici.

Si passa all'esame dei sub-emendamenti all'emendamento 1.1 del Governo.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice SALVATO, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.1/17.

In sede di esame dei sub-emendamenti all'articolo 2 dell'emendamento governativo, posti separatamente in votazione vengono approvati gli emendamenti 1.1/98 e 1.1/99, mentre vengono respinti i restanti.

Posti separatamente ai voti, vengono poi respinti tutti i sub-emendamenti riferiti all'articolo 3 del citato emendamento governativo.

Viene poi approvato il sub-emendamento del relatore all'articolo 3-bis dell'emendamento governativo.

Passando all'esame delle proposte emendative all'articolo 4 dell'emendamento governativo, viene approvato l'emendamento 1.1/113 mentre sono respinti tutti gli altri sub-emendamenti.

Posti separatamente in votazione vengono poi respinti gli emendamenti all'articolo 5 della proposta emendativa del Governo, mentre con separate votazioni viene approvato l'emendamento 1.1/145 del relatore, all'articolo 6 dell'emendamento del Governo, e respinti tutti gli altri emendamenti riferiti a tale articolo.

In sede di esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7 dell'emendamento governativo, vengono separatamente posti ai voti ed approvati i due emendamenti del relatore, mentre è ritirato dai proponenti l'emendamento 1.1/14 e sono respinti gli altri.

Posti separatamente in votazione vengono poi respinti i sub-emendamenti agli articoli 8 e 10 come modificati nell'emendamento governativo, nonché quelli tendenti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 10.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 11 dell'emendamento del Governo, posta ai voti viene approvata la proposta emendativa del relatore (modificativa del primo comma dell'articolo 377 del codice penale). Posto in votazione per parti separate l'emendamento 1.1/70 viene respinto sia nella prima parte (soppressiva del comma 1) sia nella seconda (soppressiva del comma 2). Ugualmente sono respinti i restanti emendamenti all'articolo 11.

In sede di esame dell'emendamento 1.1/26, riferito all'articolo 11-bis dell'emendamento governativo il senatore BRUTTI ne propone l'accantonamento.

Il Presidente RIZ propone a sua volta che tutti gli emendamenti accantonati in precedenza vengano esaminati per ultimi.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del testo governativo.

Posti separatamente in votazione vengono respinti gli emendamenti 1.1/132, 1.1/8, 1.1/29 ed è approvato quello del relatore 1.1/148 (aggiuntivo di un periodo dopo il primo periodo del comma 1).

L'emendamento 1.1/133, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.1/9, dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori COVI e RIZ, è respinto.

L'emendamento 1.1/134, posto ai voti, è respinto, mentre è approvato il sub-emendamento del relatore Pinto 1.1/149.

Gli emendamenti 1.1/31, 1.1/2, 1.1/30 sono respinti.

L'emendamento 1.1/15, dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori COVI, FABJ RAMOUS, BODO e BALLESI, è approvato. Sono quindi dichiarati preclusi gli emendamenti 1.1/135 e 1.1/150.

L'emendamento 1.1/16, dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori RIZ, COVI e FABJ RAMOUS, è approvato in una seguente nuova formulazione in base alla quale i commi 9 e 10 dell'articolo 12 sono soppressi.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 1.1/151, 1.1/71, 1.1/10 e 1.1/152.

Sono poi respinti gli emendamenti 1.1/32, 1.1/72, 1.1/73 e 1.1/74. Dopo l'accantonamento degli emendamenti 1.1/1, 1.1/5, 1.1/75 e 1.1/21, vengono respinti gli emendamenti 1.1/76, 1.1/136, 1.1/81, 1.1/137, 1.1/77, 1.1/78, 1.1/138, 1.1/79, 1.1/139. Gli emendamenti 1.1/80, 1.1/22 sono accantonati; vengono poi respinti gli emendamenti 1.1/82, 1.1/83 e 1.1/84.

Sono invece approvati i sub-emendamenti 1.1/140 e 1.1/12, mentre sono respinti gli emendamenti 1.1/85, 1.1/141 e 1.1/23.

Nei confronti dell'emendamento 1.1/86 il sottosegretario DE CINQUE propone l'accantonamento, cui si dichiara contraria la senatrice SALVATO, giacchè le sembra che il Governo voglia dar vita ad una vera e propria «norma fotografia». Si associa la senatrice FABJ RAMOUS. Posta ai voti la proposta di accantonamento è accolta; viene conseguentemente differito l'esame anche degli emendamenti 1.1/87, 1.1/88, 1.1/89 tutti riferiti all'articolo 21-*quinquies* del testo governativo.

È respinto l'emendamento 1.1/90, mentre è approvato l'emendamento 1.1/156.

Sono respinti gli emendamenti 1.1/91, 1.1/92, 1.1/3, 1.1/24, 1.1/142 e 1.1/143, mentre è accolto l'emendamento 1.1/153, del senatore Brutti.

Sono respinti gli emendamenti 1.1/93, 1.1/94, 1.1/95 e 1.1/96.

L'emendamento 1.1/25, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BRUTTI, è respinto, come pure l'emendamento 1.1/6. È viceversa approvato l'emendamento 1.1/157.

L'emendamento 1.1/4, con dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori RIZ e PREIONI, è respinto, mentre si dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.1/158.

Il senatore BRUTTI dichiara di ritirare l'emendamento 1.1/27 e di sottoscrivere l'analogo emendamento 1.1/7 nei confronti del quale il sottosegretario Murmura propone di modificare la durata temporale, legandola alla durata dell'XI legislatura mentre il sottosegretario DE CINQUE ne suggerisce un'integrazione riferita al testo dell'articolo 25-*decies*. Con tali riformulazioni l'emendamento è approvato.

Sono infine approvati gli emendamenti 1.1/154 e 1.1/155.

Sull'emendamento 1.1/26, precedentemente accantonato e volto a perseguire penalmente coloro che nel corso delle campagne elettorali ricorrono al sostegno intimidatorio delle associazioni mafiose, si apre un ampio dibattito: si dichiarano favorevoli al testo i senatori SALVATO, GRECO e COVI, mentre il RELATORE è contrario in ragione della discutibile formulazione giuridica. A tale riflessione si associano i senatori CASTIGLIONE, BARGI e MARTINAZZOLI; il sottosegretario MURMURA, pur dichiarando l'adesione del Governo ai principi ispiratori della proposta, invita il presentatore a ritirarlo per permettere il varo di una formulazione più appropriata. Il senatore RIZ, concordando con il rappresentante del Governo, definisce labile e insicuro il testo prospettato e, proprio perchè ne condivide lo spirito, se ne augura una riscrittura. Poichè il senatore BRUTTI insiste nella richiesta di voto sull'emendamento, il senatore COVI propone di proseguire la discussione nel corso della seduta di domani.

Tale proposta è accolta ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente RIZ avverte che la Commissione tornerà riunirsi domani, giovedì 23 luglio 1992, alle ore 8.30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 20,20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

All'emendamento 1.1, al Titolo I, prima del capo I «Prove», premettere il seguente:

«CAPO 01

COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 01.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale non si applica quando il magistrato è stato vittima di un delitto contro la persona connesso al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

2. La presente norma si applica a tutti i procedimenti che versano nella fase delle indagini preliminari».

1.1/17

BRUTTI

All'emendamento 1.1, all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice. Questi provvede alla loro citazione osservando le norme sulla citazione dei testimoni e ove occorra ne ordina l'accompagnamento coattivo”».

1.1/97

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1/37

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, nell'articolo 2, comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» con le altre: «delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

1.1/98

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, nell'articolo 2, comma 2, nella lettera c) sostituire le parole: «Quando per la notificazione» con le seguenti: «Quando per le notificazioni».

1.1/99

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se le parti vi consentono e si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o direttamente nel dibattimento. L'acquisizione è consentita a richiesta di parte, se la parte nei cui confronti si intende utilizzare la prova è stata parte anche nell'altro procedimento penale, salvo il suo diritto di ottenere l'esame del teste, della persona indicata nell'articolo 210, del perito o del consulente”.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. È comunque consentita l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili nonché dei verbali di prove di altro processo penale di cui è divenuta impossibile la ripetizione”.

c) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Fuori dei casi disciplinati dai commi precedenti, è vietata l'acquisizione o l'utilizzazione di atti di altri procedimenti”.

1.1/38

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 238 del Codice di procedura penale è così modificato:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'esame dei testimoni e delle parti e la lettura di atti in dibattimento, è

consentita su richiesta di parte l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui è stata data lettura nello stesso».

1.1/101

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 3, sopprimere il comma 2.

1.1/100

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“Art. 238-bis. - (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, possono essere acquisite le sentenze irrevocabili pronunciate su imputazioni relative ai delitti associativi indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a), ai soli fini della prova del fatto dell'esistenza delle associazioni criminose integranti tali delitti, salvo il diritto delle parti alla prova diretta e alla prova contraria sul fatto medesimo.

2. Le sentenze indicate al comma precedente sono valutate dal giudice secondo i criteri indicati nell'articolo 192 comma 3”».

1.1/99

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

1.1/39

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 3 sopprimere il comma 3.

1.1/102

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole:
«l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente

necessario» con le seguenti: «il giudice può decidere di non disporre l'esame solo in caso di pericolo per l'incolumità del teste, ovvero quando questi abbia deposto in altri procedimenti su analoghe circostanze di fatto».

1.1/18

BRUTTI

All'emendamento 1.1, all'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: «solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario».

1.1/40

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 3, sopprimere il comma 4.

1.1/41

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 3, sopprimere il comma 4.

1.1/103

MOLINARI

All'emendamento 1.1, nell'articolo 3-bis, al comma 1, nel comma 3-bis, dell'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo le parole: «fermo quanto disposto nel comma 3» inserire le altre: «e nell'articolo 103, comma 5».

1.1/144

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1.1/42

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1.1/104

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti: «al più tardi entro quarantotto ore».

1.1/43

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, nell'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce per iscritto al Pubblico Ministero gli elementi essenziali del fatto con tutte le circostanze che possono interessare il procedimento penale, tutti gli elementi di prova raccolti, indicandone le fonti e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione

1.1/105

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1/106

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

«Se vi è urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale».

1.1/107

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino a quando il Pubblico Ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, la polizia giudiziaria raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole».

1.1/108

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, comma 2, sopprimere la lettera b) nonchè il comma 3.

1.1/44

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, sopprimere il comma 3.

1.1/109

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esser non è consentita la utilizzazione agli effetti del giudizio, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3”».

1.1/110

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, comma 4 sopprimere la lettera a).

1.1/111

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, comma 4, sopprimere la lettera b).

1.1/45

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, comma 4 sopprimere la lettera b).

1.1/112

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

“c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351, nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo o nell'immediatezza del fatto”».

1.1/114

MOLINARI

All'emendamento 1.1, nell'articolo 4, alinea del comma 7 e alinea del comma 8 sostituire le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» con le altre: «delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

1.1/113

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 4, comma 7, sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti: «al più tardi entro quarantotto ore».

1.1/46

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.

1.1/115

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 5, sopprimere il comma 2.

1.1/116

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.

1.1/117

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «atti specificamente delegati», aggiungere le seguenti: «purchè tali atti non siano compiuti nei confronti delle persone sottoposte alle indagini».

1.1/19

BRUTTI

All'emendamento 1.1, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.

1.1/118

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 6, sopprimere il comma 2.

1.1/119

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I commi 3, 4, 5, 5-bis, 8, dell'articolo 406 del codice di procedura penale sono soppressi».

1.1/120

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «8. Gli atti, di indagine compiuti...» fino a «sono comunque utilizzabili» con le seguenti: «8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento con cui il giudice accoglie la richiesta sono comunque utilizzabili».

1.1/47

**SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO**

All'emendamento 1.1, all'articolo 6, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale sostituire le parole: "la durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano" con le seguenti: "la durata massima è tuttavia di tre anni se le indagini preliminari riguardano"».

1.1/121

MOLINARI

All'emendamento 1.1, nell'articolo 6, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini».

1.1/145

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

1.1/48

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

«Nel comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale le parole "la durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano" sono così sostituite: "La durata massima è tuttora di tre anni se le indagini preliminari riguardano:"».

1.1/49

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 6, sostituire il comma 4 con il seguente:

«La lettera d) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è così modificata:

"d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria, quando questa è stata eseguita da un giudice e sono state rispettate le regole del contraddittorio equivalenti a quelle previste dal codice per lo stesso atto"».

1.1/50

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, nell'articolo 6, al comma 2, nella parte riferita al comma 8, sostituire le parole: «comunicazione del provvedimento del giudice» con le seguenti: «comunicazione del provvedimento con cui il giudice accoglie la richiesta».

1.1/13

BARGI, BALLESI

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è così modificato:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Sin dal primo atto di indagine preliminare, il pubblico ministero invia per posta, in plico chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una

informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia”.

b) aggiungere dopo il comma 2 il seguente:

“2-bis. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se il giudice delle indagini preliminari autorizza il pubblico ministero alle intercettazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale”.

1.1/51

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-.... - 1. Nell'articolo 369 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole da “Sin dal compimento” a “«assistere” sono sostituite con le seguenti “Sin dal primo atto di indagine preliminare”.

2. All'articolo 369, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se il giudice delle indagini preliminari autorizza il pubblico ministero alle intercettazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale”.

1.1/122

MOLINARI

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-... - 1. L'articolo 395 del codice di procedura penale è così modificato:

“Art. 395. - (*Presentazione e notificazione della richiesta*). - 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti”.

2. L'articolo 396 del codice di procedura penale è soppresso.

3. L'articolo 398 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. Il giudice pronuncerà immediatamente ordinanza con la quale accoglie, dichiara se inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.”;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 398 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

“4-bis. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, non si applicano se il

giudice delle indagini preliminari ritiene che, per la gravità dei pericoli riguardanti il testimone o l'imputato di reato connesso o collegato nonché per la tutela della segretezza dell'atto, debba procedere all'acquisizione delle dichiarazioni senza la presenza delle parti. In tal caso il verbale dell'esame non è inserito nel fascicolo del dibattimento».

1.1/52

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 7.

1.1/53

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - I commi 3 e 4 dell'articolo 550 del codice di procedura penale sono soppressi».

1.1/54

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.

1.1/123

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.

4-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la citazione delle persone indicate nell'articolo 210”».

1.1/55

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

1.1/124

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

“Art. 147-bis. - (*Esame delle persone che collaborano con la giustizia*). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice, anche di ufficio, può disporre con ordinanza che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza, se ciò costituisce il solo mezzo per assicurare la tutela. In tale caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale incaricato dal giudice è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto, se lo chiedono, di essere presenti in tale luogo ovvero anche di fare presenziare propri sostituti.

2. Le stesse modalità possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495 comma 1, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame”».

1.1/56

CROCETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA, PICCOLO, SALVATO, LOPEZ, COSSUTTA

All'emendamento 1.1, nell'articolo 7, comma 2, nell'alinnea, sostituire le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» con le altre: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

1.1/125

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «il presidente» con le seguenti: «il giudice».

1.1/14

BARGI, BALLESI

Nell'emendamento 1.1, nell'articolo 7, comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: «il presidente» con le seguenti: «il giudice o, in caso di urgenza, il presidente».

1.1/146

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 7, comma 2 aggiungere, dopo le parole: «la genuinità dell'esame» le seguenti: «Può essere presente il difensore dell'imputato e della parte civile».

1.1/20

BRUTTI

All'emendamento 1.1, all'articolo 7, comma 2-ter, sopprimere il comma 5.

1.1/57

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 7, comma 2-ter, comma 5 sostituire le parole: «risulta che» con le seguenti: «sia provato che».

1.1/58

SALVATO

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-...

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 29 luglio 1989 n. 271 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. I difensori hanno facoltà di documentare personalmente le dichiarazioni rilasciate dalle persone indicate al comma 1 ovvero di farle documentare, nelle forme previste dalla legge per i rispettivi atti, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato.

1-ter. I difensori hanno facoltà di depositare nel fascicolo del pubblico ministero per l'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 419 comma 2 del codice di procedura penale ovvero per il dibattimento, fino a sette giorni prima di questo, la documentazione delle dichiarazioni raccolte nell'esercizio dell'attività prevista dal comma 1.

1-quater. Se la documentazione è depositata per l'udienza preliminare, il giudice può utilizzarla per l'esercizio del potere previsto dall'articolo 422 comma 1 del codice di procedura penale. Se vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice può utilizzarla anche per la decisione.

1-quinquies. Se la documentazione è depositata per il dibattimento,

le dichiarazioni possono essere utilizzate dalle parti per le contestazioni ai sensi dei commi 1, 2, 2-bis e 2-ter del codice di procedura penale».

1.1/59

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 8.

1.1/60

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 8, sopprimere il comma 1.

1.1/61

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 8, sopprimere il comma 1.

1.1/126

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero e quelle assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 522-bis sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3”».

1.1/62

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 8 sopprimere il comma 2.

1.1/63

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 512 del codice di procedura penale è così modificato:

“Art. 512. - (*Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione*). - 1. Il giudice dispone che sia data lettura degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e di quelli assunti dal giudice delle indagini preliminari quando le parti dimostrino la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 392, comma 1, e 195 comma 3, del codice di procedura penale e risulti impossibile la ripetibilità dell'atto”».

1.1/64

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 512 del codice di procedura penale è così modificato:

“Art. 512. - (*Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione*). - 1. Il giudice dispone che sia data lettura degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e di quelli assunti dal giudice delle indagini preliminari quando le parti dimostrino la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 392, comma 1, e 195, comma 3, del codice di procedura penale, e risulti impossibile la ripetibilità dell'atto”».

1.1/127

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: «dalla polizia giudiziaria».

1.1/65

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 8, comma 2-bis, dopo le parole: «di dichiarazioni rese» aggiungere le altre: «all'Autorità giudiziaria» e dopo le parole: «non è comparsa» aggiungere le altre: «per fondati motivi».

1.1/66

SALVATO

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-....

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di rifiuto di rispondere, quando le parti dimostrino che esso è determinato da una delle condizioni previste dall'articolo 512, in quanto applicabili”».

1.1/128

MOLINARI

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di rifiuto di rispondere, quando le parti dimostrino che esso è determinato da una delle condizioni previste dall'articolo 512, in quanto applicabili”».

1.1/67

**SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO**

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Nel comma 2 dell'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti i seguenti periodi: “I consulenti tecnici, al fine di espletare l'incarico ad essi conferito, possono, tramite il difensore, essere autorizzati ad esaminare ed utilizzare le cose sequestrate ai fini delle operazioni di cui all'articolo 359 del codice di procedura penale. I difensori possono procedere all'assunzione di informazioni di persone a conoscenza di fatti e circostanze. Gli atti assunti dal difensore, direttamente ovvero attraverso sostituti o consulenti tecnici, sono inseriti nel fascicolo del pubblico ministero”».

1.129

MOLINARI

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 38 delle norme d'attuazione e transitorie del codice di procedura penale, aggiungere i seguenti commi:

“3. I difensori possono procedere all'assunzione di informazioni di persone a conoscenza di fatti e circostanze.

4. Gli atti assunti dal difensore, direttamente ovvero attraverso sostituti o consulenti tecnici, sono inseriti nel fascicolo del pubblico ministero”.

2. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, sopprimere la parola “evidente”».

1.1/68

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il comma 2 dell'articolo 38 delle norme di attuazione e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. I consulenti tecnici, al fine di espletare l'incarico ad essi conferito, possono, tramite il difensore, essere autorizzati ad esaminare ed utilizzare le cose sequestrate ai fini delle operazioni di cui all'articolo 359 del codice di procedura penale”».

1.1/68bis

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 11.

1.1/130

MOLINARI

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 11.

1.1/69

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 11, sopprimere i commi 1 e 2.

1.1/70

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 11, sopprimere il comma 6.

1.1/131

RUFFINO

All'emendamento 1.1, nell'articolo 11, il comma 6 è sostituito dal seguente: «Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale, è modificato con l'aggiunta» dopo la parola: «articoli» delle parole: «371-bis».

1.1/147

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11- ...

1. Al comma 1 dell'articolo 416-bis del codice penale, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì a coloro i quali nel corso delle campagne elettorali, al fine di procurare voti a sè o ad altri, ricorrano al sostegno intimidatorio delle associazioni mafiose".

1.1/26

BRUTTI

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente comma:

«8. Al comma 3 dell'articolo 416-bis del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al fine di impedire il libero esercizio del voto, procurando indebitamente a sè o ad altri voti in occasione di consultazioni elettorali"».

1.1/158

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente comma:

«8. Al comma 3 dell'articolo 416-bis del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero impedire il libero

esercizio del voto, al fine di procurare indebitamente per sè o altri voti in occasione di consultazioni elettorali"».

1.1/158

RIZ, SALVATO

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente comma:

«8. Al comma 3 dell'articolo 416-bis del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero impedire il libero esercizio del voto, al fine di procurare indebitamente per sè o altri voti in occasione di consultazioni elettorali"».

1.1/162

RIZ, SALVATO

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente comma:

«8. Al comma 3 dell'articolo 416-bis del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero per procurare indebitamente voti per sè o altri, impedendo il libero esercizio del diritto di voto"».

1.1/163

BARGI

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-....

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 644. (*Usura*). – Chiunque fuori dai casi previsti dall'articolo precedente si fa dare o promettere da una persona, sotto qualsiasi forma, per sè o per gli altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel debito previsto dalla disposizione precedente, procura ad una persona una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da lire ottanta milioni a lire duecento milioni se i fatti di cui ai commi primo e secondo vengono commessi nell'esercizio di un'attività di intermediazione creditizia e finanziaria.

Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi approfittando dello stato di bisogno della persona, la pena è aumentata fino alla metà.

Alla condanna consegue la confisca del denaro e delle altre cose

mobili, di proprietà dell'autore del reato, che sono servite o sono destinate a commettere il reato ovvero ne hanno costituito il prodotto ed il profitto.

Alla condanna prevista dal comma terzo consegue inoltre l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 31".

2. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale. Al mutuante si applicano le disposizioni contenute nei commi primo, terzo, quarto e sesto dell'articolo 644 del codice penale".

«Art. 11-....

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 644 del codice penale e nel secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile, come sostituiti dall'articolo 11-bis della presente legge, costituisce interesse, vantaggio o compenso usurario il corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile convenuto o corrisposto in misura tale da eccedere globalmente, in ragione di anno, il doppio del saggio ufficiale di sconto valevole tempo per tempo».

1.1/28

BRUTTI

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Usura e usura impropria)

1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole da "fino a due" a "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria".

2. Dopo l'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 644-bis. *(Usura impropria)*. - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 4, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari punito con la reclusione da sei mesi a

quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644"».

1.1/159

BRUTTI

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-...

(Modifica all'articolo 416-bis del codice penale)

1. Al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Ovvero, impedendo il libero esercizio del voto, procurano indebitamente a se o ad altri voti in occasione di consultazioni elettorali"».

1.1/164

IL RELATORE

All'emendamento 1.1/165, sostituire le parole: «dopo l'arresto di sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni» con le altre: «la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattro milioni a lire dieci milioni».

1.1/165/2

BARGI

All'emendamento 1.1/165, aggiungere alla formulazione dell'articolo 684, capoverso, il seguente comma:

«2. Se il reato è commesso con il mezzo della stampa, è sempre consentito il sequestro dei giornali o delle pubblicazioni e stampati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 del regio decreto legge 31 maggio 1946, n. 561».

1.1/165/1

MISSERVILLE

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-....

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 382-bis. - (Pubblicazione arbitraria di atti e notizie relative a procedimenti penali). - Chiunque pubblica in tutto od in parte anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento

penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione o che siano coperti dal vincolo del segreto, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

Se il reato è commesso con il mezzo della stampa, è sempre consentito il sequestro dei giornali o delle pubblicazioni e stampati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561"».

1.1/165

CASTIGLIONE

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 12.

1.1/132

MOLINARI

All'emendamento 1.1, nell'articolo 12, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzato negli stessi poligono»;

1.1/148

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella licenza di porto d'arma corta rilasciata a norma dell'articolo 42 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo per l'acquisto di ulteriori munizioni dovrà essere richiesto il nulla osta previsto dall'articolo 55 del citato testo unico».

1.1/8

BODO

All'emendamento 1.1, all'articolo 12, comma 1 dopo le parole: «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» inserire le seguenti: «rilasciato nelle zone ad alta densità mafiosa».

1.1/29

SPERONI

All'emendamento 1.1, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.

1.1/133

RUBNER

All'emendamento 1.1, all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «ad espansione» aggiungere le seguenti: «esclusa quelle per le armi da caccia

e per le armi da tiro sportivo, per le persone abilitate ad usare tali armi».

1.1/9bis

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 12, comma 3 dopo le parole: «ad espansione» aggiungere le seguenti: «escluse quelle per le armi da caccia e per le armi da tiro sportivo, per le persone adibite ad usare tali armi»

1.1/9

BODO

Nell'emendamento 1.1, all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

“I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità della persona e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati”».

1.1/134

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, nell'articolo 12, comma 4 sostituire la parola: «giornalmente» con l'altra: «mensilmente».

1.1/149

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 12, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. La delimitazione territoriale delle regioni ad alta densità mafiosa è stabilita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia».

1.1/32

SPERONI

All'emendamento 1.1, all'articolo 12, comma 6 dopo le parole: «I rivenditori di materie esplodenti» aggiungere le altre: «nelle regioni ad alta presenza mafiosa».

1.1/2

SPERONI

All'emendamento 1.1, all'articolo 12, comma 8 dopo le parole: «dal seguente» aggiungere le altre: «nelle regioni ad alta densità mafiosa».

1.1/30**SPERONI**

All'emendamento 1.1, nell'articolo 12, comma 8 sostituire le parole da: «è consentita» alla fine con le seguenti: «è consentita nel numero di 3 per le armi comuni da sparo, di 6 per le armi per uso sportivo e senza alcuna limitazione per le armi da caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157».

1.1/135**RUBNER**

All'emendamento 1.1, nell'articolo 12, comma 8, sostituire la parola: «otto» con l'altra: «dieci».

1.1/150**IL RELATORE**

All'emendamento 1.1, nell'articolo 12, comma 8 sopprimere le parole da: «di otto per le armi» fino alla fine del comma.

1.1/18**MARTINAZZOLI, RUFFINO**

All'emendamento 1.1, articolo 12 sopprimere il comma 9.

1.1/16**MARTINAZZOLI, RUFFINO**

All'emendamento 1.1 all'articolo 12, comma 9, sostituire le parole: «salvi i casi in cui venga rilasciata apposita licenza di collezione», con le altre: «ovvero sono legittimati ad avere licenza di collezione per dette armi.

1.1/151**IL RELATORE**

All'emendamento 1.1, articolo 12, comma 11 aggiungere dopo le parole «entrata in vigore» le seguenti «Sono autorizzati a detenerle in deroga al disposto di cui al comma 8».

1.1/10**BODO**

All'emendamento 1.1 all'articolo 12, comma 10, sostituire le parole: «con le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge

18 aprile 1975, n. 110,» con le altre: «con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000».

1.1/152

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente disposizione si applica relativamente ai soli punti di vendita. Siti nelle regioni ad alta densità mafiosa o qualora in tali regioni risiedono od abbiano sede gli acquirenti».

1.1/31

SPERONI

All'emendamento 1.1, nelle modificazioni riferite all'articolo 12, inserire la seguente: «È aggiunto in fine il seguente comma:

“11-bis. La delimitazione territoriale delle zone ad alta densità mafiosa è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia”.

1.1/6

SPERONI

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 12-bis.

1.1/72

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 12-quater, al comma 1, dopo le parole: «polizia giudiziaria i quali» aggiungere le altre: «su mandato dell'autorità giudiziaria» e conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.1/73

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 12-quater, al comma 2 dopo le parole: «su mandato dell'autorità giudiziaria» e conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.1/74

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 12-quinquies sopprimere il comma 2.

1.1/5

COVI

All'emendamento 1.1, nell'articolo 12-quinquies, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630 e 644 del codice penale e agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica, e dei quali non possa giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati».

1.1/161

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 12-quinquies, al comma 2 sostituire: «concorso del reato e dei casi previsti dal comma 1 e dagli» con «cui agli» e sostituire «non possa giustificare la legittima provenienza» con «è provato il collegamento con i reati di cui al comma 1».

1.1/75

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 12-quinquies aggiungere dopo il comma 2 il seguente:

«3. Ai fini della confisca dei beni provenienti da attività illecite prevista dal comma precedente costituiscono indizi:

a) l'assoluta mancanza di capacità professionale, imprenditoriale, artigianale o commerciale in relazione alle attività aziendali di cui una persona risulta poter direttamente o indirettamente disporre o che direttamente o indirettamente conduce;

b) gli incrementi del capitale o del patrimonio sociale delle persone fisiche o giuridiche esercenti attività aziendali che non siano giustificati dal volume di affari dell'azienda;

c) la mancanza di lecita attività lavorativa, o di altro lecito reddito, idonei a giustificare acquisti o investimenti posti in atto, direttamente o per interposta persona;

d) la disponibilità, comunque manifestata, di una o più autovetture blindate o di uno o più immobili dotati di impianti televisivi a circuito chiuso o di una o più guardie del corpo, quando la persona non sia dedicata continuativamente ad attività lavorativa che consenta quel tenore di vita e quando negli ultimi tre anni sia stata sottoposta ad indagini per un delitto doloso contro la vita e l'incolumità individuale ovvero per

delitti attinenti alle armi, alle munizioni, agli esplosivi, o alle sostanze stupefacenti».

1.1/21

BRUTTI

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 13

1.1/76

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 13

1.1/136

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 13, comma 2 sopprimere il punto 2 dell'articolo 13-ter.

1.1/81

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 13, al comma 2, secondo capoverso, dopo le parole: «di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50» inserire le altre: «nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

1.1/137

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 14.

1.1/77

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis. - 1. La disposizione dell'articolo 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perchè il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale va interpretato nel senso che deve trattarsi di pena da espiare in concreto tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive».

1.1/1

CASTIGLIONE

All'emendamento 1.1. sopprimere l'articolo 15

1.1/78

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1. all'articolo 15, sopprimere il comma 1.

1.1/138

MOLINARI

All'emendamento 1.1, nell'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente: «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti ai quali è stata applicata una delle circostanze attentamente previste dall'articolo 62, numero 6, e dell'articolo 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice i benefici suddetti possano essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, se sono stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».

1.1/170**IL RELATORE**

All'emendamento 1.1, all'articolo 15, al comma 1, primo capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti ai quali è stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, e dell'articolo 114 del codice penale, avessero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice e la collaborazione offerta risulta irrilevante, i benefici suddetti possono essere concessi se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».

1.1/161**IL RELATORE**

All'emendamento 1.1. all'articolo 15, comma 1 lettera a), al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dal presente decreto:

a) dopo le parole: «e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975 n. 34» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per la liberazione anticipata»;

b) dopo le parole: «solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 50-ter» sono inserite le seguenti: «tali benefici possono comunque essere concessi nel caso in cui risulti provata la rieducazione del condannato».

1.1/79**SALVATO**

All'emendamento 1.1. all'articolo 15, sopprimere il comma 2.

1.1/139**MOLINARI**

All'emendamento 1.1, all'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto»

1.1/80**SALVATO**

All'emendamento 1.1, all'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Tale norma non si applica a tutti coloro che non siano nelle condizioni di fornire elementi utili alle indagini e di collaborare con la giustizia. Non si applica altresì ai detenuti ed internati che abbiano già usufruito delle misure previste dal comma precedente senza violare gli obblighi ad esse connessi».

1.1/22

BRUTTI

Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis. - 1. La divulgazione o comunicazione a chi non ne abbia diritto per ragioni del proprio ufficio o servizio di notizie che debbono rimanere segrete per la tutela delle persone che collaborano con la giustizia, o delle altre indicate nel comma 2 dell'articolo 9, è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

2. Se il reato è commesso con il mezzo della stampa è sempre consentito il sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561».

1.1/166

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 16.

1.1/82

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANCA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, all'articolo 16, comma 3 dopo le parole: «previa autorizzazione», sopprimere le parole: «a norma del comma 2».

1.1/83

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 16, comma 5 sopprimere le parole: «senza necessità di autorizzazione».

1.1/84

SALVATO

All'emendamento 1.1, nell'articolo 16, comma 6 le parole: «Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726»:

le seguenti: «Nel comma 6 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486».

1.1/140

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 19.

1.1/141

MOLINARI

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 19.

1.1/85

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANCA,
PICCOLO

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 21-bis.

1.1/12

BARGI, COVI, BALLESI

*All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 21-*quinquies*.*

1.1/23

BRUTTI

*All'emendamento 1.1, all'articolo 21-*quinquies* sopprimere il com-
ma 1.*

1.1/86

SALVATO

*All'emendamento 1.1, nel comma 1 dell'articolo 21-*quinquies*,
sostituire le parole da: «magistrato di Cassazione» a: «sei anni» con le
seguenti: «magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, scelto fra coloro che
hanno svolto, anche non continuativamente, per un periodo non
inferiore a dieci anni».*

1.1/160

IL GOVERNO

*All'emendamento 1.1, all'articolo 21-*quinquies*, sopprimere il
comma 2.*

1.1/87

SALVATO

*All'emendamento 1.1, all'articolo 21-*quinquies*, sopprimere il
comma 3.*

1.1/88

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 21-quinques, sopprimere il comma 4.

1.1/89

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 21-sexies, sopprimere le parole: «uno dei sostituti addetti assume le funzioni di sostituto procuratore nazionale aggiunto antimafia».

1.1/90

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 22, al comma 01, al punto 01), sopprimere le parole: «anche se non vi è stato il preventivo avviso».

1.1/91

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 22, al comma 01, sopprimere il punto 2 ed il punto 3.

1.1/92

SALVATO

All'emendamento 1.1, nell'articolo 22, comma 01, nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sostituire le parole: «e del questore» con le altre: «o dal questore».

1.1/156

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia, o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore nell'ambito della Regione di residenza ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza diversa da quella del comma 1».

1.1/3

PREIONI

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 25.

1.1/24

BRUTTI

All'emendamento 1.1, all'articolo 25-bis, sopprimere il comma 1.

1.1/93

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo 25, sopprimere il comma 1.

1.1/142

MOLINARI

All'emendamento 1.1, all'articolo 25, sopprimere il comma 2.

1.1/143

MOLINARI

All'articolo 25-bis, sopprimere il comma 2.

1.1/94

SALVATO

All'emendamento 1.1, nell'articolo 25, aggiungere il fine il seguente comma:

«2-bis. Ogni sei mesi, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione su ciascun caso di applicazione della norma di cui al presente articolo, senza indicazione nominativa e con l'indicazione dei risultati ottenuti».

1.1/153

BRUTTI

All'articolo 25-bis, sopprimere il comma 3.

1.1/95

SALVATO

All'emendamento 1.1, all'articolo aggiuntivo del Governo 25-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

«le operazioni di perquisizione di cui al comma 1 debbono essere preventivamente autorizzate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni si debbono effettuare».

1.1/96

SALVATO

All'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo 25-ter.

1.1/25

BRUTTI

All'emendamento 1.1, all'articolo 25-ter (intercettazioni preventive) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono avere valore ai fini processuali limitatamente ai delitti di cui al comma 1, semprechè sussistano altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità».

1.1/6

COVI

All'emendamento 1.1, all'articolo 25-quater, nel comma 1, dopo le parole: «può disporre il soggiorno cautelare» aggiungere le altre: «nelle regioni di residenza o di nascita».

1.1/4

PREIONI

All'emendamento 1.1, nell'articolo 25-quater, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il proprio difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto».

1.1/158

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 25-quater inserire il seguente:

«Art. 25-...

(Delimitazione territoriale dell'applicazione delle disposizioni agli articoli 25, 25-bis e 25-ter)

1. Le norme di cui agli articoli 1, 25, 25-bis e 25-ter, si applicano

solo nelle zone ad alta densità mafiosa o nei confronti delle persone ivi nate o ivi residenti».

1.1/166bis

SPERONI

All'emendamento 1.1, dopo l'articolo 25-quater inserire il seguente:

«Art. 25-...

1. È istituita per la durata di quattro anni a norma dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare d'inchiesta avente gli stessi compiti e gli stessi limiti previsti dalla legge 23 marzo 1988, n. 94.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori di componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari».

1.1/27

BRUTTI

All'emendamento 1.1 dopo il Titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-bis. - (Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari)

Art. 25-quinquies.

(Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari)

1. È istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Art. 25-sexies.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al fuori dei componenti della Commissione, fra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 25-septies.

(Audizione e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segretari di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivalere alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 25-octies.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragione di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 25-novies.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 25-decies.

(Organizzazione interna)

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio della Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'appropriato coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione giusce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati».

All'emendamento 1.1, nell'articolo 27, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile è autorizzata la spesa di lire 7.000 miliardi per l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica sicurezza».

1.1/154

IL RELATORE

All'emendamento 11, l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27 del presente decreto, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "interventi vari in favore della giustizia".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1/155

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è soppresso.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 238. - (*Verbali di prove di altri procedimenti*). - 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4».

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 238-bis. - (*Sentenze irrevocabili*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3».

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - (*Requisiti della prova in casi particolari*). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario».

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole «dell'articolo 190, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 190, comma 1, e 190-bis».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(*Intercettazioni ambientali*)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: «3-bis. Fermo quanto disposto nel comma

3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa".

All'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore”».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495”.

2. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-bis. - *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia).* - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta

all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le stesse modalità possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame.

2-bis. Nell'articolo 496, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento".

2-ter. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4.. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

5.. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 5 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

6.. Le dichiarazioni assunte dal giudice, a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi precedenti."».

All'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"Art. 511-bis. - 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511."»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole: "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero".

2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 512-bis. - (*Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero*).
- 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa».

Al Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio».

Al capo II la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio».

All'articolo 12, al comma 4, le parole: «all'autorità di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio di polizia competente per territorio».

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati».

Al comma 9 sono soppresse le parole: «ovvero a consegnarle all'ufficio di pubblica sicurezza o alla stazione dei carabinieri competente per territorio».

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Giudizio direttissimo)

1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 12-ter.

(Disposizione in materia di stupefacenti)

1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria," sono inserite le seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,".

Art. 12-quater.

(Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli Ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, in esecuzione di operazioni disposte dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ovvero della Guardia di finanza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione

investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, in esecuzione di operazioni disposte dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ovvero della Guardia di finanza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

Art. 12-quinquies.

(Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Chiunque, fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito denunciato o alla propria capacità economica, e dei quali non possa giustificare la legittimità provenienza, è punito con la reclusione da uno a tre anni, ed il denaro, beni o altre utilità sono confiscati».

All'articolo 16, al comma 3, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. - (Colloqui a fini investigativi) - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei Servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti Servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2

del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.»;

nel capoverso 3, è soppressa la parola: «esclusivamente»; nel capoverso 5, dopo le parole: «è attribuita», sono inserite le seguenti: «, senza necessità di autorizzazione.».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unità.

2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui sopra avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.

5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994».

Al Titolo V, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle disposizioni in materia di sospensione di termini processuali».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis.

«1. Nell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative è sospeso, di diritto, dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprendere a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

Art. 21-ter.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, così come sostituito dal decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è aggiunto il seguente: «La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».

Art. 21-quater.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente: «La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 110 e 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Art. 21-quinquies.

1. L'articolo 76-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: «Alla direzione è preposto un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a sei anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali».

2. Nell'articolo 76-bis, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2».

3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone con modalità urgenti una nuova pubblicazione della vacanza del posto di procuratore nazionale antimafia ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 21-sexies.

1. Il quarto comma dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente: «Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Uno dei sostituti addetti assume le funzioni di sostituto procuratore nazionale aggiunto antimafia. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia».

All'articolo 22, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni)».

Al comma 1 è premesso il seguente:

«01. L'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al Tribunale, con la proposta o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza, diversa da quella del comma 1.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il Tribunale provvede entro 10 giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423».

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Al quarto comma dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, il secondo periodo è soppresso.

1-ter. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e può autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno».

All'articolo 24, nel capoverso 4 dell'articolo 3-quater, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento».

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-bis.

(Perquisizioni di edifici)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 25-ter.

(Intercettazioni preventive)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonchè l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

Art. 25-quater.

(Soggiorno cautelare)

1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della DIA ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'articolo 416-bis del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-bis.

2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita.

4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

5. La presente disposizione si applica per il periodo di anni tre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - 1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27 del presente decreto, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 82.143 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 27.386 milioni per l'anno 1992, lire 80.616 milioni per l'anno 1993 e lire 128.900 milioni per l'anno 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

b) quanto a lire 1.527 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1587 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Alle Tabelle ed al quadro allegati al decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

La tabella A è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Qualifica funzionali	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per qualifica funzionale	Quantità	Piano di assunzione a decorrere dal 1° ottobre 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
	Dirigente superiore	-	2	2
	1° Dirigente amministrativo ..	3	} 20	26
	1° Dirigente servizio sociale ..	3		
Livello IX ..		19	45	64
Livello VIII		6	112	118
Livello VII ..		578	384	962
Livello VI ..		-	172	172
Livello V ...		403	114	517
Livello IV ..		-	182	182
Livello III ..		-	50	50

La tabella B è sostituita dalla seguente:

TABELLA B

PIANO DI ACQUISIZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

	Dir. Sup.	1° Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	TOTALE
Anno 1993 ...	2	20	45	112	384	172	114	182	50	1.081

In allegato è inserita la seguente tabella:

TABELLA C

ORGANICO DEI CONTINGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA PER MINORI

Contingenti	Qualifiche	Totale Dotazione contingenti		Totale
		Uomini	Donne	
Agenti e degli Assistenti		759	72	831
Sovrintendenti	V. Sovr.	90	6	96
	Sovr. Capo	25	4	29
Ispettori	V. Ispett.	15	3	18
	Ispett.	13	3	16
	Isp. Capo	9	1	10
Totale ...		911	89	1.000

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi”;

b) le disposizioni di cui alla lettera *b)* sono sostituite dalle seguenti:

“*b)* iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima”».

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Il comma 4 dell'articolo 195 del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 31 gennaio 1992 n. 24 della Corte costituzionale è sostituito dal seguente:

“4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto di dichiarazioni assunte da persone informative sui fatti, salvo che l'esame di queste quali testimoni risulti impossibile per morte, infermità, irreperibilità o altro grave impedimento e sempre che delle dichiarazioni sia stato redatto verbale ai sensi del comma 2 dell'articolo 357”.

2-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono altresì deporre sul contenuto di dichiarazioni delle quali sia stato redatto verbale assunte da persone informate sui fatti, quando sussistono gravi indizi che esse sono state sottoposte a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità per non deporre o per deporre il falso nel dibattimento”».

1.4

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,
PICCOLO

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.1

MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

26.2

SALVATO

Art. 27.

Sopprimere l'articolo.

27.1

MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

27.2

SALVATO

Art. 28.

Sopprimere l'articolo.

28.1

MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

28.2

SALVATO

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

6^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.**La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434) (Approvato dalla Camera dei deputati) Rinvio dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 16 luglio 1992
(Riesame)

Prima di riprendere l'ulteriore esame del disegno di legge n. 434, il presidente BONO PARRINO ricorda che si tratta di un provvedimento largamente atteso dal personale militare e civile della Difesa e che esso reca la conversione del terzo decreto-legge emanato dal Governo in materia.

Come è noto, nella seduta del 15 luglio 1992 la Commissione aveva concluso l'esame del provvedimento conferendo al senatore Butini il mandato di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 1992, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, il Senato ha deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario.

Occorre, quindi, a questo punto, accertare in via preliminare se il Governo intende prospettare in questa sede altra eventuale clausola di copertura finanziaria che sia tale da superare l'atteggiamento ostativo della 5^a Commissione permanente; ciò costituisce l'indispensabile premessa per proseguire la trattazione di un provvedimento la cui scadenza è ormai imminente.

Ricorda che, a questi fini, aveva in un primo tempo convocato la Commissione fin da ieri pomeriggio, ritenendo che l'esiguo tempo disponibile dovesse essere sfruttato al massimo; tuttavia, stante la

concomitanza dei lavori dell'Assemblea ed in ottemperanza alle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, su invito del Presidente del Senato, ha deciso di annullare la seduta già fissata per ieri pomeriggio.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Butini, dichiara che, alla luce di quanto in precedenza affermato, è più che opportuno sentire dal sottosegretario Madaudo quale sia l'orientamento del Governo in ordine a quanto testè prospettato alla Commissione.

Il sottosegretario MADAUDO dichiara che anche il Ministro del tesoro è favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo già licenziato dalla Camera dei deputati. Il Governo si riserva, peraltro, di operare, con uno dei prossimi provvedimenti in materia di finanza pubblica, l'azzeramento dell'indicizzazione, a partire dal 1995, prevista dal comma 2 *bis* dell'articolo 3 del citato provvedimento.

Sulle dichiarazioni del sottosegretario Madaudo ha luogo un dibattito.

Il senatore CANNARIATO ritiene che la riserva espressa dal Governo non abbia alcun valore giuridico dal momento che non è possibile prefigurare quali saranno i futuri rapporti tra dipendenti dell'amministrazione della difesa, organizzazioni sindacali che li rappresentano e Governo. Pertanto, manifesta l'esigenza che tale riserva sia formalizzata fin d'ora attraverso una apposita iniziativa legislativa.

Il sottosegretario MADAUDO ritiene di dover precisare alcuni aspetti dell'*iter* del provvedimento presso la 5^a Commissione del Senato, laddove, a suo avviso, è emerso un orientamento contrario solo a causa di alcuni equivoci sull'effettiva portata della normativa. Dopo aver ricordato che la presentazione al Consiglio dei Ministri del disegno di legge sull'assestamento del bilancio dello Stato consente di superare un altro rilievo formulato da quella Commissione, ribadisce che l'unico problema rimasto insoluto (cioè quello della indicizzazione del compenso incentivante prevista dall'articolo 3, comma 2 *bis* del decreto-legge) verrà risolto nei termini da lui precedentemente esposti.

Il senatore LORETO giudica inammissibile l'atteggiamento poco chiaro o addirittura equivoco del Governo che ha finito per complicare la trattazione del provvedimento.

Quanto alle osservazioni contenute nel parere della 5^a Commissione egli tiene a precisare che del meccanismo di indicizzazione dei compensi incentivanti ivi richiamato non si trova alcun riscontro nella disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 *bis* del decreto-legge.

Avendo sottolineato che in quella sede il rappresentante del Tesoro aveva posto dei rilievi solo in ordine alla mancata presentazione del disegno di legge di assestamento, osserva che il vero nodo da sciogliere è quello relativo alla verifica degli aspetti di copertura finanziaria del provvedimento, anche alla luce degli ulteriori tagli previsti al bilancio della difesa dal decreto legge n. 333 del 1992.

Il senatore BOFFARDI, ribadita la contrarietà del Gruppo di Rifondazione Comunista al provvedimento, esprime particolare preoccupazione per i possibili effetti di trascinamento (paventati anche dalla 5^a Commissione) degli aumenti retributivi previsti per i sottufficiali delle Forze Armate. Tali effetti dovrebbero essere attentamente valutati prima di pervenire a qualsiasi deliberazione sul provvedimento.

Il senatore ZAMBERLETTI ritiene che il Governo debba far valere il proprio orientamento sulla validità del provvedimento, chiarendone (come ha fatto in questa sede) gli aspetti di copertura finanziaria presso la Commissione bilancio.

Di analogo avviso si dichiara il senatore SELLITTI, il quale invita il rappresentante del Governo a fornire alla 5^a Commissione i chiarimenti di natura finanziaria necessari per sciogliere qualsiasi equivoco sul provvedimento.

Il senatore SAPORITO ricorda che oggi stesso presso la 5^a Commissione verranno rese comunicazioni del Ministro del tesoro in merito alle conseguenze finanziarie del decreto-legge n. 333 del 1992 e, più in generale, sul complesso della decretazione di urgenza attualmente all'esame del Parlamento (e quindi anche sul decreto-legge n. 297 del 1992). In quella sede il Governo potrà chiarire tutti quegli aspetti eventualmente dubbi che riguardano la copertura finanziaria del provvedimento in esame, che sembrerebbe sussistere in base agli elementi conoscitivi di cui è in possesso.

Concludendo, egli riconferma la sua opinione favorevole sul provvedimento in generale e, soprattutto, su un complesso di norme, quali quelle contenute negli articoli 1 e 3 del decreto-legge, che fanno seguito ad accordi ed intese intervenuti tra il personale civile e militare dell'amministrazione della difesa ed il precedente Governo e che, pertanto, (in ottemperanza ad un ovvio principio di continuità dell'Esecutivo nella responsabilità amministrativa) non possono più essere disattesi.

La senatrice TEDESCO TATÒ ritiene che costituisca un precedente assai pericoloso sollecitare iniziative della 5^a Commissione, in qualsiasi senso esse vadano, o in qualche modo porre in dubbio aspetti di competenza che non appartengono a quella di merito della Commissione difesa. Peraltro, il Regolamento del Senato prevede correttamente le forme ed i modi con i quali l'Assemblea può eventualmente deliberare in senso difforme dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione bilancio.

Il relatore BUTINI, dopo aver rilevato che nessuna motivazione ha supportato il rinvio in Commissione del provvedimento, osserva che il Governo deve assumersi le responsabilità che gli derivano dall'aver comunque emanato il decreto-legge in questione.

In base a quanto testè dichiarato dal rappresentante del Governo il provvedimento avrebbe la copertura finanziaria e l'unico problema da porsi è se la riserva (manifestata dal Governo stesso) di provvedere alla

presentazione di un provvedimento correttivo della norma sull'indicizzazione del fondo incentivante potrà suscitare ulteriori dubbi in Assemblea ed, eventualmente, presso la Commissione bilancio del Senato.

Il presidente BONO PARRINO dichiara che la Commissione non può entrare nel merito delle competenze attribuite alla Commissione bilancio ed invita il Governo a farsi interprete, in quella sede, delle esigenze sottese al provvedimento in esame e a rendere i chiarimenti necessari.

Dopo un ulteriore breve intervento del sottosegretario MADAURO (il quale ribadisce la posizione favorevole del Governo sul provvedimento), la Commissione conferisce nuovamente al relatore BUTINI il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Dibattito sulle comunicazioni che il Ministro della difesa ha reso nella seduta del 16 luglio 1992 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero (R 46, C 4^a, 1^o)
(Rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che il Ministro della difesa è attualmente impegnato presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ZAMBERLETTI ritiene che l'importanza dell'argomento e la necessità di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione tra Parlamento ed Esecutivo sulla programmazione delle future iniziative legislative nel settore della difesa rendono necessaria la presenza del Ministro al dibattito sulle comunicazioni da lui rese nella precedente seduta. Propone pertanto di rinviare la discussione e di riprenderla quando il Ministro stesso potrà garantire la propria partecipazione.

Il presidente BONO PARRINO, ritenendo condivisibili le osservazioni del senatore Zamberletti e apprezzando la necessità che la discussione sulle dichiarazioni del Ministro costituisca un momento di qualificata definizione della piattaforma programmatica dei futuri lavori della Commissione, rinvia l'inizio del dibattito ad una prossima seduta che potrebbe aver luogo nella prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BONO PARRINO avverte che, in ottemperanza alle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

parlamentari e a seguito della convocazione del Senato domani mattina, la seduta della Commissione, già convocata giovedì 23 luglio 1992, alle ore 10, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,10.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

3ª Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro Giagu Demartini ed il Ragioniere generale dello Stato, dottor Monorchio.

La seduta inizia alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, e audizione del Ragioniere generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, in merito alle conseguenze finanziarie dell'articolo 4 del decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992 (R 47, C 5ª, 1º)

Il presidente ABIS fa presente che il Ministro del tesoro è stato trattenuto da incontri con le organizzazioni sindacali e pertanto non ha potuto essere presente alla seduta.

Ha quindi la parola il Ragioniere generale dello Stato.

Fa presente che il decreto-legge n. 333 dell'11 luglio scorso non aveva originariamente la relazione tecnica in quanto la norma non comporta un aggravio per il bilancio dello Stato: essendo però pervenuta una richiesta in tal senso, il Tesoro ha ritenuto di dovervi accedere e quindi la relazione tecnica è stata presentata. In essa sono elencate le partite che rappresentano economie sulla base dell'articolo 4 del decreto: si tratta di partite che non fungono da copertura di norme inserite in decreti-legge, i quali quindi sono esclusi dalla riduzione di cui al predetto articolo 4.

Il presidente ABIS fa presente che il Servizio del bilancio ha preparato una documentazione relativa, tra l'altro, alla legislazione di spesa per il primo semestre del 1992 e sullo stato di utilizzo delle partite interessate dal decreto-legge in esame. Il problema principale riguarda

però il decreto-legge relativo alla proroga dei termini e i relativi emendamenti: in particolare, quello che utilizza gli stanziamenti concernenti la regione Sardegna, e che riprende un disegno di legge approvato dalla Camera nella scorsa legislatura e non discusso poi dal Senato per il termine della stessa. La decisione da prendere riguarda il fatto che tale emendamento dovrebbe essere ritenuto esente per questi motivi dalla riduzione dei fondi globali.

Il senatore SPOSETTI manifesta forti perplessità per il fatto che un decreto-legge possa cancellare il fondo globale, il che si traduce in un depotenziamento delle facoltà del Parlamento: paradossalmente si potrebbero del tutto cancellare quindi le tabelle A e B delle future leggi finanziarie.

La misura di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 333 appare poi impropria proprio perchè, se si fosse voluto veramente arrestare l'incremento della spesa pubblica, si sarebbero dovuti ritirare i decreti in circolazione: non facendo questo, il Governo implicitamente mostra di non annettere importanza alla riduzione dei fondi globali, tenuto conto che la gran parte della legislazione di spesa è quella dei decreti-legge, molti dei quali peraltro privi di una reale urgenza. Se quindi si vuole ridurre la spesa occorre che il Governo ritiri i decreti-legge.

Nel chiedere poi informazioni sugli effetti reali sul bilancio delle norme approvate dal Parlamento di riduzione della spesa di bilancio nel corso dell'ultima sessione, egli pone anche il problema di quali effetti abbia la delibera di inizio d'anno in materia di rallentamento della spesa: da quanto è dato osservare, sembra che questi effetti siano ben scarsi.

Chiede poi che venga fornita la relazione tecnica sul disegno di legge n. 463, in quanto solo se ne conoscono gli effetti finanziari ha una ragion d'essere il relativo esame. Per il pubblico impiego, in particolare, in ordine al quale i meccanismi normativi usati nel passato sembrano non aver prodotto grandi risultati, chiede un dettagliato elenco delle spese degli ultimi anni e quanto si ritiene di risparmiare con la delega. In particolare, per quanto concerne la mobilità, date le elevate domande presentate e i rari casi di accoglimento da parte della pubblica Amministrazione, ritiene indispensabile su questo una memoria dettagliata.

Il senatore CAVAZZUTI condivide le richieste del senatore Sposetti e fa presente che è indispensabile che il Tesoro indichi i risparmi di cassa connessi al ritiro di certi decreti.

Nel manifestare poi perplessità sulla ininfluenza sul fabbisogno dei 7.500 miliardi del credito di imposta, egli chiede il motivo per il quale non si possa estendere allo Stato la riduzione del 5 per cento dei trasferimenti agli enti locali di cui al predetto decreto-legge n. 333.

Per quanto concerne poi l'emanando Documento di programmazione economico-finanziaria e quindi il fabbisogno 1993, si tratta di capire a suo avviso se sia giusto continuare a perseguire la logica di annunciare fabbisogni-obiettivo puntualmente smentiti oppure passare alla logica alternativa che è quella della incisione dei meccanismi di spesa: tutto ciò anche per provocare reazioni più equilibrate nei mercati.

Il senatore PAGLIARINI chiede la relazione tecnica sugli effetti di riduzione di spesa del decreto-legge n. 333, mentre, per quanto concerne l'articolo 4 di tale decreto, fa presente che il blocco deve valere anche per le iniziative del Governo.

Chiede infine quali effetti abbia il disegno di legge n. 463 e quindi la presentazione della relazione tecnica.

Il senatore RUSSO Michelangelo osserva che occorre passare sicuramente ad una logica di riduzioni orizzontali della spesa di bilancio, così come è stato già operato dallo stesso Governo per quanto riguarda i comuni.

In merito agli stanziamenti relativi alla Sicilia, fa osservare che economizzare i 200 miliardi previsti per il 1992 contrasta con lo statuto di tale regione. Le stesse proteste poi vanno elevate, sia pure non per motivi giuridico-formali ma per ragioni di opportunità, per quanto concerne gli stanziamenti relativi agli eventi sismici. L'articolo 13 del decreto n. 333 viola poi egualmente lo statuto della regione Sicilia.

Il senatore RASTRELLI, premesso che il Ragioniere generale dello Stato non è il soggetto titolato a rispondere circa l'impostazione governativa della manovra, sottolinea l'esiguità dei risparmi che derivano dall'articolo 4 comma 4, del decreto-legge n. 333, la cui filosofia di fondo deve essere illustrata dal Governo, anche perchè è necessario sapere quale sia il suo pensiero in merito alle procedure di bilancio, se esse cioè vadano confermate come sono delineate oggi dalla legge di contabilità, ovvero debbano essere riformate. Sarebbe pertanto indispensabile udire in materia i Ministri finanziari e conoscere il pensiero del Presidente del consiglio, mentre a suo avviso sarebbe giunto il momento di tornare al sistema anteriore alla legge n. 468.

Il senatore PICANO chiede se risponde al vero che il decreto-legge di scioglimento dell'EFIM congela i debiti esteri: se ciò fosse ne deriverebbe un grave danno per la credibilità dello Stato in questo momento particolare. Quanto ai decreti-legge in fase di conversione, ritiene che occorra una svolta forte e quindi sia necessario operare una selezione onde mantenerne solo gli indispensabili. In ogni caso occorre comprendere la filosofia di fondo della manovra governativa, tenendo anche conto, per quanto riguarda i comuni, che il taglio del 5 per cento provoca ad essi consistenti difficoltà operative.

Il senatore PAVAN chiede il motivo per cui non si sia imposto un taglio nelle spese anche delle altre amministrazioni pubbliche, oltre gli enti locali e le Regioni. Chiede poi l'avviso del Ragioniere generale in merito al decreto-legge sulla proroga dei termini, che sembra, per molti aspetti, avere il solo scopo di evitare che alcuni accantonamenti di fondo speciale vadano in economia.

Il senatore CARPENEDO chiede di conoscere le principali grandezze del bilancio statale.

Il senatore GIORGI, premesso che, ove si considerino utilizzati gli accantonamenti di fondo speciale assunti a copertura di decreti-legge, l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 333 avrebbe ben scarsi effetti, domanda come si rifletta l'andamento dei tassi di interesse sul fabbisogno.

Il presidente ABIS osserva innanzitutto che la Commissione è orientata verso la più consistente riduzione del fabbisogno e che il Governo aveva preannunciato una riunione del Consiglio dei ministri nella quale avrebbe affrontato il problema del mantenimento dei decreti-legge. Tale riunione sembra non essere avvenuta, tuttavia occorre un chiarimento, in ordine a deliberazioni da assumere circa lo svolgimento dell'attività consultiva della Commissione.

Risponde il dottor MONORCHIO che, premesso che il suo ruolo non può andare al di là degli aspetti tecnici delle questioni testè sollevate, osserva innanzitutto come il Governo abbia già fatto ricorso nel passato altre volte alla proposta di modificare i fondi globali con legislazione separata da quella di bilancio. D'altra parte anche il carattere formale della legge di assestamento (a proposito della quale fa presente che si è operata una riduzione di tutte le poste, ad eccezione dei trasferimenti agli organi costituzionali, che sono stati reintegrati rispetto al taglio contenuto nella legge di bilancio) ha fatto sì che in quella sede non si potesse proporre una manovra di asciugamento dei fondi in questione. Conseguentemente, in considerazione della situazione economica del Paese non è stato possibile operare diversamente che ricorrendo ad un decreto-legge.

Quanto agli effetti delle direttive della Presidenza del consiglio in tema di contenimento della spesa dello Stato, fa presente che essi consistono principalmente nel rallentamento dei flussi di cassa e nello slittamento dei pagamenti, mentre per gli altri enti la direttiva opera esclusivamente come indicazione politica. Circa la quantificazione del disegno di legge recante deleghe per il risanamento della finanza pubblica, la Ragioneria generale provvederà a formulare le proprie osservazioni sulle relazioni tecniche che dovranno essere predisposte dai Ministeri di settore, i quali sono gli unici competenti nelle materie loro affidate. In ogni caso le economie deriveranno principalmente dai decreti delegati in tema di finanza locale, sanità e previdenza, mentre per il personale statale gli unici risparmi riguardano il settore della scuola. Considerando che il 32 per cento della spesa corrente dello Stato riguarda il personale, il 40 per cento le pensioni e il 28 per cento la spesa di funzionamento, nella quale rientrano anche gli interventi delle Forze armate e quelli per la giustizia, ritiene che un'azione di contenimento non possa essere operata se non incidendo nei settori del personale e delle pensioni. Quanto al primo settore gli effetti di risparmio del blocco del *turn-over* hanno stentato a realizzarsi, mentre la mobilità fino ad ora ha operato limitatamente. Circa invece la possibilità di tagliare la spesa per beni e servizi, fa presente che essa riguarda solo l'1,5 per cento del PIL ed è andata decrescendo negli ultimi anni. Mentre è possibile tagliare del 5 per cento i trasferimenti agli enti locali, se si operasse un analogo taglio alla spesa dello Stato si

metterebbe in ginocchio l'amministrazione. I trasferimenti alle imprese poi riguardano anche somme che provengono dal bilancio della Comunità europea.

Relativamente alla questione dei decreti-legge, fa presente che il presupposto della loro emanazione consiste nella straordinaria necessità ed urgenza di far fronte ad alcune situazioni che il Governo ha ritenuto di dover risolvere, come ad esempio nel caso della finanza locale, dei ripiani di disavanzi o della potabilità delle acque. Certamente l'impatto dei decreti-legge è elevato sotto il profilo finanziario, ma è anche vero che se essi venissero ritirati ne deriverebbe un risparmio per lo Stato, ma un maggiore indebitamento di enti del settore pubblico, e in ogni caso i decreti sono stati reiterati più volte e molti di essi hanno già prodotto effetti finanziari.

Relativamente alle Partecipazioni statali, ricorda che l'emissione degli 8.500 miliardi di obbligazioni con parziale ripiano a carico dello Stato autorizzate per l'IRI avevano la quasi esclusiva finalità di far fronte alle perdite derivanti dalla FINSIDER.

Circa la questione relativa ai crediti di imposta, fa presente che in base ad una consuetudine contabile costante essi non vengono contabilizzati nel fabbisogno.

Relativamente alla presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria ricorda che gli uffici ne hanno predisposto successive versioni, in considerazione dell'evoluzione della situazione economica: sarà il Governo a decidere se e in che termini presentare tale documento al Parlamento. Ciò tenendo conto che la attuale manovra del Governo mira a reperire circa 30.000 miliardi al fine di non peggiorare il livello del fabbisogno, attestandolo nei 160.000 miliardi, che è stato innalzato dalla flessione delle entrate tributarie, dall'incremento della spesa per interessi e dalle minori entrate per privatizzazioni. Per questo motivo è stata proposta la manovra sui fondi globali, onde cercare di recuperare tutte le risorse disponibili.

Quanto alla riduzione di spesa operata dalla regione Sicilia, il dottor Monorchio fa presente che essa deriva dal fatto che il suo bilancio è abbondante, come dimostrano le ingenti giacenze di tesoreria. Se poi è vero che l'articolo 28 dello Statuto regionale attribuisce entrate proprie, è anche vero che rinunciare nel 1992 ad alcune somme non significa perderle, perchè esse potranno venire reintegrate successivamente.

Circa la legislazione in tema di decisioni di bilancio, ritiene si debba por mano a modifiche e semplificazioni, probabilmente ritornando al solo bilancio. In questo quadro la presentazione del bilancio parallelo sperimentale può ritenersi un valido contributo.

In tema di congelamento dei debiti EFIM precisa che la lettera del decreto-legge sembra avallare tale ipotesi, tuttavia nel frattempo gli interessi continuano a decorrere.

Rispondendo ad una domanda del presidente Abis osserva che per modificare il regime delle entrate proprie delle regioni a statuto speciale occorre intervenire con norma di carattere costituzionale.

Interviene quindi il senatore DUJANY affermando che guardare al settore delle regioni autonome esclusivamente sotto il profilo finanziario, senza considerare le funzioni ed i compiti che fanno loro capo falsa

la verità e desta stupore che il Parlamento tratti in questo modo una materia così importante.

Il presidente ABIS ringrazia il Ragioniere generale dello Stato e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 5ª, 2º)

Il senatore SPOSETTI afferma che l'aspetto politico della questione trattata nella seduta odierna non è stato risolto. Pertanto il Gruppo del partito democratico della sinistra chiede che sia sentito il Ministro del tesoro prima di procedere ad emettere nuovi pareri.

Il presidente ABIS fa presente che in ogni caso quanto è stato affermato nella seduta odierna consente ai senatori di disporre di elementi di conoscenza. D'altra parte il Governo reiterando vecchi decreti-legge e non procedendo a ritiri ha fatto indirettamente conoscere il suo pensiero in materia. Quanto alla proposta di non rendere pareri, essa porterebbe all'effetto perverso di consentire da parte delle Commissioni e dell'Assemblea l'approvazione di disegni di legge senza che la Commissione bilancio abbia fatto emergere motivi di eventuale contrarietà su norme prive di copertura: infatti decorsi i termini regolamentari ben potrebbe procedersi all'approvazione dei testi.

Quanto alla presenza del Governo, osserva che le audizioni preventivate per domani sono state spostate a martedì e mercoledì della prossima settimana, a causa dei lavori d'Assemblea. La prossima settimana sarà possibile ottenere dal Ministro del Tesoro i chiarimenti relativi alla questione oggi all'ordine del giorno.

Il senatore CAVAZZUTI ritiene che sia indispensabile instaurare un proficuo rapporto tra Governo e Commissione. Ciò potrà essere ottenuto con un'esplicita assunzione di responsabilità da parte del Governo circa la prosecuzione dell'*iter* dei decreti-legge in fase di conversione.

Il senatore RASTRELLI ritiene che si dovrebbe esprimere parere esclusivamente sui decreti-legge reiterati dall'attuale Governo e non su quelli ereditati dal precedente Esecutivo.

Ad avviso del senatore PICANO non si può non esprimere parere sui decreti-legge, tenendo conto in ogni caso di quanto dirà il Governo in materia.

Il presidente ABIS riassume i termini del dibattito precisando che, a termini di Regolamento, è indispensabile esprimere i pareri richiesti.

La seduta termina alle ore 12,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

9^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Carta e Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti (394)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente FAVILLA ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Il sottosegretario PISICCHIO prende quindi la parola per la replica, dichiarando in primo luogo di concordare con le osservazioni formulate dal presidente Favilla in merito al parere reso dalla 1^a Commissione permanente. Al riguardo esprime l'avviso che una risposta sia fornita anche dall'emendamento 3.2 del senatore Piccolo, nel quale, oltre ad estendere anche alla zona E la tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di esproprio di terreni, si precisa che deve trattarsi di terreni aventi vocazione edificatoria a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che procede all'edificazione. Dopo aver chiarito il significato dello stanziamento volto a semplificare le procedure e realizzare servizi informativi al contribuente, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), il sottosegretario Pisicchio fornisce alla Commissione, come richiesto dal senatore Piccolo nella precedente seduta, i dati analitici del gettito derivante dal condono, in relazione alle scadenze stabilite dai vari provvedimenti d'urgenza che si sono succeduti nel tempo, nonché il dato complessivo che supera di 3.102 miliardi l'obiettivo di bilancio per il 1992 (cifra che scende a 1.102 miliardi se si considerano i 2.000 miliardi già previsti e congelati).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, in attesa del parere della 5^a Commissione.

QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 463

Il presidente FAVILLA comunica che, a seguito dell'assegnazione del disegno di legge n. 463 (concernente delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), in sede referente, alla 5^a Commissione ed in sede consultiva alle altre Commissioni permanenti, il Presidente della Commissione bilancio ha trasmesso una lettera con la quale, nell'invitare, tra l'altro, le Commissioni consultate ad esprimersi entro il 28 luglio, suggerisce alle stesse di effettuare un esame di merito sulle parti di competenza, al fine di consentire alla 5^a Commissione di svolgere un esame sulle compatibilità finanziarie complessive e sui risvolti di programmazione economica.

Si apre quindi un dibattito di ordine procedurale. Il senatore GAROFALO rivendica il diritto della 6^a Commissione di svolgere un pieno esame di merito sulla delega in materia di finanza territoriale, osservando che la procedura scelta non è, tra l'altro, nemmeno funzionale all'esigenza del Governo di accelerare il più possibile l'iter del provvedimento. Il senatore PELLEGRINO considera di dubbia costituzionalità la delega richiesta dal Governo, eccessivamente ampia e concernente materie eterogenee. Il senatore VISCO, dopo aver evidenziato la necessità di approfondire il provvedimento da parte delle Commissioni che hanno competenza nei diversi settori interessati, dal momento che l'attuale formulazione non lascia nemmeno cogliere gli effetti finanziari del provvedimento, propone di sollevare un formale conflitto di competenza nei riguardi della Presidenza del Senato o, in alternativa, di chiedere al Governo il ritiro del disegno di legge e la successiva presentazione di quattro distinti provvedimenti. Il senatore PICCOLO sottolinea l'assoluta necessità di un esame approfondito da parte della 6^a Commissione prima che il provvedimento venga esaminato dalla 5^a Commissione. Il senatore LEONARDI considera accettabile un superamento delle prassi abituali in considerazione della gravità della situazione economica e della necessità di fornire al Governo un imprescindibile punto di riferimento per l'elaborazione del disegno di legge finanziaria; anche un esame in sede consultiva può consentire in realtà una discussione molto approfondita da parte della 6^a Commissione, come d'altra parte è evidenziato anche nella lettera del presidente Abis. Il senatore FERRARA Vito è favorevole a sollevare una questione di competenza. Il senatore GUGLIERI propone di sottoporre a votazione la proposta di sollevare una questione di competenza, considerando inaccettabile la procedura fin qui adottata. Il senatore LONDEI, nel criticare l'eccessiva fretta con cui sta procedendo il Governo, esprime l'avviso che la 6^a Commissione debba rivendicare la propria piena competenza sulla delega concernente la finanza territoriale. Il senatore BRINA considera inaccettabile, praticamente, l'applica-

zione al disegno di legge in esame delle regole procedurali seguite nella sessione di bilancio. Il senatore PAINI si associa alla richiesta di sollevare la questione di competenza, ricordando come nelle dichiarazioni programmatiche il Governo facesse riferimento a più deleghe.

Il presidente FAVILLA, preso atto dell'orientamento prevalente della Commissione, comunica che chiederà alla Presidenza del Senato di riconsiderare l'assegnazione del provvedimento con riferimento all'articolo 4, concernente la finanza territoriale, in attesa di nuove, eventuali determinazioni del Governo in ordine all'opportunità di presentare distinti provvedimenti per ciascuna delle materie trattate nel disegno di legge n. 463. Propone inoltre di effettuare comunque la relazione nella seduta odierna, con l'intesa che qualora dovesse essere modificata la sede di esame, la relazione svolta si intenderà acquisita ai fini del nuovo eventuale *iter*.

Concorda unanimemente la Commissione su tale ultima proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)

(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente FAVILLA riferisce alla Commissione sull'articolo 4 del disegno di legge in titolo, che contiene una serie di disposizioni in materia di finanza territoriale, con l'obiettivo di esaltare l'autonomia impositiva ed aumentare le risorse proprie degli enti locali per diminuire contestualmente l'entità dei trasferimenti statali. La lettera a) del comma 1 è diretta al riordino della fiscalità immobiliare, con l'introduzione dell'ICI e la contestuale esclusione dall'ambito d'applicazione dell'ILOR dei redditi immobiliari e l'interruzione dell'incremento di valore tassabile ai fini INVIM per i presupposti verificatisi entro il prossimo decennio. In sostanza, viene riproposto il testo già approvato dalla 6^a Commissione del Senato nella scorsa legislatura (Atto senato 1895), sebbene tale provvedimento intendesse colpire la fruizione di servizi pubblici locali anche attraverso l'istituzione dell'ISCOM. Rinunciando il Governo a tale ultima imposta, il connotato della correlazione con la fruizione dei servizi comunali viene individuato attraverso la previsione di una parziale rivalsa del proprietario nei confronti dell'utilizzatore dell'unità abitativa e di un'attenuazione dell'onere complessivo ICIAP e ICI gravante sugli insediamenti produttivi. Prospettando a riguardo la necessità di coordinare, nell'ambito della lettera a), il punto 2) con il punto 7.3), il Presidente-relatore esprime perplessità sulle modalità di determinazione degli imponibili, dal momento che per quanto riguarda i fabbricati si fa riferimento agli estimi del catasto edilizio, con i conseguenti e noti problemi legati alla revisione degli stessi e, per quanto riguarda le aree fabbricabili, al valore venale, di ancora più complessa determinazione. Al riguardo,

sarebbe a suo avviso opportuno riprendere perlomeno una disposizione già inserita nel disegno di legge n. 1895, in base alla quale il valore dichiarato dal contribuente era determinante ai fini del calcolo di un'eventuale indennità di esproprio. Prospetta inoltre l'utilità di prevedere un frazionamento dell'imposta in caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno ed una facoltà, anziché un obbligo, di rivalsa da parte del proprietario nei confronti dell'utilizzatore dell'immobile (a meno di non prevedere un rapporto diretto tra utilizzatore ed ente esattore). Dopo aver dato conto delle aliquote applicabili, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta, il presidente Favilla afferma che il beneficio accordato ai fabbricati rurali dovrebbe essere correlato con l'attività economica effettivamente svolta dai soggetti che li occupano. Illustra quindi la lettera b), che dà ai comuni la facoltà di istituire l'addizionale sull'IRPEF a decorrere dal 1993 e la lettera c), che attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale. Nel prospettare al Governo un chiarimento in merito all'unificazione delle tre tasse, sottolinea l'esigenza di chiarire il punto 1 della lettera c), relativamente alla percentuale con cui tali tasse possono essere variate ogni anno, rispetto a quelle dell'anno precedente; a tali disposizioni è correlata la norma che prevede una contestuale riduzione del fondo comune regionale. Illustrato il punto b) che istituisce a favore delle province un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici, dà poi conto della delega relativa alla disciplina dei trasferimenti erariali da applicare agli enti locali, che tiene ovviamente conto della perdita di gettito per lo Stato derivante dall'ampliamento dell'autonomia impositiva, al netto delle connesse perdite di gettito degli enti locali. Al riguardo, dovrebbe essere previsto un meccanismo di salvaguardia per i comuni che trarranno dall'ICI un gettito di entità modesta, dettando nel contempo criteri più precisi per l'attuazione della perequazione di cui all'articolo 54 della legge n. 142 del 1990. Nel rilevare, con riferimento alla lettera f), che il riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni locali dovrebbe esaltare il principio della competenza (che offre maggiori garanzie sul piano delle imputazioni di responsabilità), osserva che i mutui disciplinati alla lettera g), sono sottoposti a condizioni eccessivamente rigide.

Il senatore PELLEGRINO sollecita altresì un chiarimento del Governo in merito a quali opere pubbliche intende riferirsi la norma.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Fontana e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Artioli.

La seduta inizia alle ore 9,50

SUL PROCESSO VERBALE
(R 32, C 7^a, 1^o)

Il presidente ZECCHINO avverte che il ministro Ronchey, con riferimento al resoconto dell'intervento da lui svolto nella seduta del 15 luglio scorso, ha espresso il desiderio che sia precisato che il suo Dicastero ha il compito di amministrare anche 6.000 biblioteche e 1.200 chilometri di scaffali di volumi negli archivi di Stato, e che la frase da lui citata non è di Ranuccio Bianchi Bandinelli ma di Argan.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 7, C 7^a, 3^o)

Il presidente ZECCHINO fa presente che la modifica intervenuta nel calendario dell'Assemblea - con la introduzione di una seduta domattina alle 10,30 - impone alla Commissione di mutare il programma concordato, che prevedeva a partire dalle 9,30 l'audizione del ministro Jervolino ed il successivo esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 463. Poichè la Commissione potrà comunque riunirsi fino alle 10,30, propone di effettuare solo le comunicazioni del Ministro, rinviando ad una seduta da convocare la mattina di martedì prossimo l'esame del disegno di legge n. 463 e il dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha giudicato saggia la proposta, osservando che sul disegno di legge n. 463 la Commissione deve essere posta nelle condizioni di esprimersi sul merito del testo, senza limitarsi alla semplice formulazione di un parere, e dopo che il senatore

FERRARA SALUTE ha manifestato il proprio consenso alla proposta del Presidente, la Commissione conviene su di essa.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero (R 46, C 7^a, 1^o)

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente ZECCHINO, prende la parola il ministro FONTANA, il quale osserva in primo luogo che l'XI legislatura avrà il compito di completare e consolidare il notevolissimo lavoro compiuto in quella precedente dai due rami del Parlamento e dal ministro Ruberti.

Nella presente congiuntura storico-politica – prosegue il Ministro – il mondo dell'università e della ricerca vive una contraddizione che occorre superare: da un lato, infatti, vi è una fortissima esigenza di risanare la finanza pubblica, oppressa dal servizio del debito pubblico che sottrae risorse preziose per tutti i settori di intervento, esigenza che rischia di penalizzare in particolare gli stanziamenti per la ricerca e la cultura. D'altro canto, invece, vi è una esigenza altrettanto viva e pressante di rafforzare e promuovere questi settori, a fronte dei nuovi caratteri che il processo dell'industrializzazione della nazione presenta. Infatti non è più possibile assicurare la sua competitività internazionale ricorrendo agli espedienti praticati in passato, come il basso costo del lavoro o la fluttuazione dei cambi: oggi invece occorre puntare sulla ricerca e sull'innovazione.

Il Ministro avverte poi di aver trasmesso alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione del piano di sviluppo universitario 1991-1993, nella quale si dà conto puntualmente, fra l'altro, dei corsi di laurea istituiti e di quelli in via di creazione, delle procedure di realizzazione per la seconda università di Napoli e la terza università di Roma, degli sviluppi sul fronte dei diplomi universitari, dei concorsi in atto o appena banditi, nonchè della distribuzione dei nuovi posti di ricercatore. La relazione dà conto anche del taglio inflitto dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, agli stanziamenti del 1992 per l'attuazione del piano, nella misura di 150 miliardi. Al riguardo, il Ministro precisa che l'originaria stesura del provvedimento d'urgenza preparata dal Tesoro contemplava un taglio globale di 900 miliardi, che investiva anche le proiezioni per gli anni successivi; egli ha ottenuto che almeno questi tagli non venissero effettuati. D'altra parte, per quanto riguarda il 1992, non sarebbe stato possibile spendere interamente l'originaria dotazione, a causa di vincoli di natura contabile.

In ogni caso – prosegue il Ministro – se la legge finanziaria per il 1993 non infliggerà ulteriori riduzioni di spesa al settore, il Ministero sarà in grado di mantenere tutti gli impegni assunti nel documento di programmazione, del quale ricorda le finalità di superamento dei tre storici squilibri che caratterizzano negativamente il sistema universitario nazionale: quello fra Nord e Sud, quello fra megauniversità e piccoli atenei e quello fra aree disciplinari, cui il Ministro aggiunge il grave squilibrio – aggravatosi nell'ultimo trentennio – nel rapporto fra numero degli studenti e numero di laureati.

Il Ministro segnala poi la necessità di dare compiuta attuazione al regolamento sull'organizzazione del Ministero, che ha fatto seguito alla legge istitutiva (n. 168 del 1989): su 500 persone impiegate nel Dicastero, attualmente solo 8 vi appartengono organicamente. Si tratta di una esigenza cruciale non solo per dare certezza giuridica ed imparzialità al funzionamento dell'amministrazione, ma anche per superare la storica dicotomia fra università e ricerca attraverso forme di integrazione che devono riguardare in primo luogo lo stesso Ministero.

Quanto poi ai disegni di legge che non hanno completato il loro *iter* nella scorsa legislatura - la riforma del dottorato di ricerca e la legge di attuazione dei principi di autonomia - il Ministro sottolinea in particolare l'assoluta urgenza della seconda: la legge istitutiva del Ministero, infatti, nel conferire una certa misura di autonomia agli atenei, non ne ha peraltro fissato i limiti, cosicchè oggi essi oscillano fra inclinazioni massimaliste ed eccessi di conservatorismo. L'autonomia degli atenei - afferma il Ministro - rappresenta il nodo centrale della politica del Governo in questo settore, anche perchè essa esalta il ruolo di coordinamento del Ministero, sottraendogli le minute e dispersive incombenze di gestione quotidiana. D'altra parte l'autonomia rappresenta un concetto indivisibile, che implica anche forme di autonomia impositiva legate ai servizi erogati ed ha riflessi anche sul problema dei concorsi. Il sistema di reclutamento dei docenti vigente, infatti, comporta fatalmente una prevalenza dei grandi atenei, i cui docenti favoriscono i propri allievi e li collocano temporaneamente nelle piccole università. In queste ultime vi è quindi un elevato ricambio, mentre le energie locali non riescono ad emergere, dando luogo ad un ulteriore squilibrio del sistema a favore delle grandi concentrazioni accademiche. Occorrerà dunque affrontare sia il nodo dei concorsi, sia quello di una certa misura di autonomia impositiva, eventualmente legata alle prospettive circa le funzioni di educazione permanente svolte dagli atenei nel proprio ambito territoriale.

Passando ad esaminare i problemi della ricerca scientifica, il Ministro rileva preliminarmente che l'impegno del Governo e del Parlamento deve essere finalizzato in primo luogo alla razionalizzazione dell'intero sistema, al fine di rendere più efficace l'attività degli enti e di superare i vari squilibri del settore, quali si manifestano soprattutto al livello comunitario ed internazionale. Attualmente, in presenza di una competizione che riguarda soprattutto le produzioni ad elevata componente tecnologica, l'Italia si trova in una posizione assai arretrata e, all'interno della Comunità, concorre all'erogazione di risorse che non solo non provocano ricadute positive all'interno, ma sono indirizzate in larga misura verso Stati meglio attrezzati per strutture e capacità progettuali.

Altrettanto rilevanti risultano gli squilibri territoriali (la ricerca pubblica e privata continua ad essere concentrata in larga misura al Centro-Nord), quelli di carattere disciplinare, nonchè la dispersione e lo spreco di risorse. A tale proposito e tenendo presente l'esigenza di portare la percentuale degli investimenti rispetto al PIL a livelli europei, occorre elaborare modalità di ripartizione delle risorse volte a conseguire incrementi di produttività, evitando forme di distribuzione

«a pioggia» derivanti più da pur legittime pressioni che da una precisa scelta programmatica.

Il finanziamento della ricerca in Italia si ripartisce tra vari comparti: particolarmente rilevante è la quota destinata all'università, alla quale si affiancano i finanziamenti alla ricerca applicata previsti dalla legge n. 46 del 1982. Tale normativa prevede erogazioni di fondi di notevole entità, ma la farraginosità delle procedure ha determinato la formazione di ingenti residui passivi (circa 4.000 miliardi) non utilizzati anche per le difficoltà che le imprese incontrano ad accedere ai finanziamenti previsti.

Occorre pertanto prevedere un adeguamento della legislazione, anche per allinearsi alle posizioni maturate nella Comunità europea, soprattutto dopo gli accordi di Maastricht, in relazione all'esigenza di valorizzare la ricerca come risorsa primaria del sistema produttivo, la cui utilizzazione rende possibile il confronto con la concorrenza statunitense e giapponese.

Una particolare attenzione dovrà infine essere rivolta al problema dei parchi tecnologici nel Mezzogiorno: in sede di legge finanziaria occorrerà puntare ad un riequilibrio degli interventi, valutando anche la possibilità di non limitarli, quanto alla localizzazione, soltanto al Sud.

Tra i primi impegni del Ministero vi è la predisposizione della relazione sullo stato della ricerca in Italia e del piano triennale, previsti dalla legge n. 168 del 1989. Tali documenti forniranno al Parlamento gli elementi per impostare la politica della ricerca nei prossimi anni. Un'altra importante scadenza riguarda la revisione della citata legge n. 46 del 1982, già avviata nella scorsa legislatura. Occorre a questo proposito prevedere uno snellimento delle procedure, al fine di evitare l'accumularsi di residui passivi, favorire l'accesso ai contributi da parte della piccola impresa e rivedere le funzioni istruttorie attribuite all'IMI, in considerazione delle profonde modificazioni in atto nel sistema delle partecipazioni statali.

Si apre il dibattito.

Il senatore COVATTA auspica che al più presto venga data piena attuazione ai moduli organizzativi innovativi varati con la legge n. 168. Il Ministero, creato per far fronte ad esigenze reali e non per fini di parte, fu costituito anche sulla base di una valutazione non positiva in ordine alla passata gestione del sistema universitario da parte del Ministero della pubblica istruzione. Occorre pertanto superare ogni indugio nella messa a punto del disegno organizzativo delineato dalla legge n. 168, valorizzandone lo spirito innovativo ed evitando anacronistici ritorni al passato.

Per quanto riguarda le iniziative legislative da intraprendere, non vi è dubbio sulla priorità da attribuire al disegno di legge sull'autonomia, il cui iter è stato assai lungo e complesso nella precedente legislatura (analoga sorte ha avuto il disegno di legge sul dottorato di ricerca). A tale proposito il Ministro dovrebbe chiarire se intende presentare un nuovo testo ovvero riproporre quello approvato dall'Assemblea del Senato nella X legislatura. Personalmente, ritiene preferibile quest'ultima soluzione, pur apportando gli opportuni aggiornamenti. Le condivi-

sibili considerazioni del Ministro sulla necessità di rinnovare il meccanismo dei concorsi universitari dovrebbero invece trovare spazio in un distinto provvedimento, finalizzato ad un riordino generale dello *status* del personale docente, anche in considerazione della insufficienza della normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Una grande rilevanza assume la questione delle risorse effettivamente disponibili per l'università. Nonostante i tagli previsti dalla manovra economica predisposta dal Governo, occorre porsi l'obiettivo prioritario di avviare il funzionamento a regime dei corsi di diploma universitario. Occorre altresì evitare che le riduzioni di spesa si ripercuotano negativamente sulla attuazione del piano triennale 1991-93 e sul completamento del piano quadriennale 1986-90, attraverso meccanismi di trascinarsi degli stanziamenti da un piano all'altro, destinati a vanificare qualsiasi forma di programmazione della spesa. Nella prossima legge finanziaria dovrà comunque essere chiaramente quantificata la spesa relativa all'attuazione del piano triennale.

Nel corso della X legislatura - prosegue il senatore Covatta - sono state approvate importanti leggi, che richiedono ora una puntuale applicazione. In particolare, per l'attuazione della legge sul diritto allo studio, occorre superare i conflitti di competenza con le regioni e far valere l'esigenza di destinare le risorse al sostegno degli studenti bisognosi e meritevoli, evitando che esse vengano assorbite dalle spese di gestione delle aziende regionali per il diritto allo studio, come è avvenuto in passato. Un'altra questione sulla quale occorre aprire il dibattito è quella relativa alla programmazione degli accessi universitari. Infatti, anche al fine di migliorare il rapporto tra iscritti all'università e laureati, occorre chiarire che la libera iscrizione a mega atenei che offrono il più delle volte servizi didattici degradati non costituisce più un elemento di tutela dell'autonomia delle scelte individuali e della libertà dello studente. Si rende necessario invece restituire agli atenei una piena autonomia nella gestione delle risorse didattiche, al fine di evitare fenomeni di progressivo indebolimento delle sedi minori.

Il piano per la ricerca richiamato dal Ministro nel suo intervento ha carattere triennale, ma poichè il triennio è prossimo alla scadenza, il Ministro dovrebbe chiarire se intende presentare un nuovo piano entro quest'anno. Per quanto riguarda la questione dei residui passivi, evidenziata soprattutto in relazione all'applicazione della legge n. 46 del 1982, è auspicabile una ricognizione delle risorse inutilizzate, da finalizzare ad un loro recupero pieno. Un altro intervento necessario per la ricerca italiana riguarda la realizzazione di strutture di valutazione *ex post* dell'attività svolta, tema sul quale ci si è ampiamente soffermati nei dibattiti della scorsa legislatura.

Vi è infine il problema di accelerare il varo dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca, previsti dalla legge n. 168 del 1989: il compimento del processo autonomistico in questo settore si rende necessario al fine di superare l'attuale situazione di infeudamento della ricerca pubblica al sistema universitario.

È ampiamente condivisibile, inoltre, l'impostazione generale data dal Ministro sulla priorità del nesso tra ricerca ed apparato produttivo,

nonchè l'esigenza di favorire l'accesso delle piccole imprese ai fondi per la ricerca applicata, snellendo le procedure previste dalla legge.

Nell'attuale situazione di difficoltà della finanza pubblica e in previsione di una profonda revisione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - conclude il senatore Covatta - la questione dei parchi tecnologici merita infine una più attenta riflessione. A tal fine, sarebbe opportuno che la Commissione dedicasse a questo tema un dibattito.

Secondo il senatore BISCARDI, la limitatezza delle risorse disponibili, sulla quale ha insistito il Ministro, potrebbe indurre ad una più attenta individuazione delle priorità e orientare l'azione del Dicastero al consolidamento dei risultati finora ottenuti. Circa i profili organizzativi del Ministero, raccomanda l'adozione di una procedura innovativa rispetto al passato in ordine alla nomina dei direttori generali, prevedendo per essa un parere parlamentare, al fine di valorizzare merito e competenze (preannuncia la presentazione di un disegno di legge sulla materia).

Per quanto riguarda i prossimi impegni legislativi, condivide l'indicazione relativa alla priorità del disegno di legge sull'autonomia. A tale proposito, raccomanda una rinnovata attenzione al problema del coordinamento tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e quello della pubblica istruzione. Purtroppo, il comitato previsto a tal fine dalla legge n. 168 del 1989 si è rivelato poco funzionale, mentre la questione del rapporto tra i corsi di istruzione post-secondaria e i corsi di diploma universitario ripropone il problema di specificare la distinzione delle competenze e dei ruoli tra i due Dicasteri, anche al fine di rendere più efficace la fondamentale funzione di orientamento degli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria superiore all'università.

Nell'attuazione del piano triennale per l'università, poi, va in primo luogo consolidata la posizione degli atenei di nuova istituzione, fermo restando che la diffusione territoriale delle nuove sedi ha raggiunto un livello soddisfacente e che allo stato attuale è opportuno respingere la richiesta di nuove università, spesso dettata da motivi campanilistici. Più che il numero programmato, al quale ha fatto riferimento il senatore Covatta nel suo intervento, si rende necessario un intervento volto a promuovere il riequilibrio delle iscrizioni, incentivandole nelle sedi minori, al fine di decongestionare i mega-atenei. Ciò presuppone anche un riequilibrio culturale, e pertanto rinvia alla questione cruciale dei concorsi universitari, sulla quale occorre predisporre un disegno di legge distinto da quello sull'autonomia. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe affrontare questioni di indirizzo e di gestione della politica universitaria, mentre una nuova normativa sui concorsi dovrebbe in primo luogo assicurare che la selezione avvenga sulla base di criteri di uniformità. A tal fine, per i ricercatori universitari dovrebbe prevedersi un concorso nazionale, evitando l'attuale frammentazione, all'origine di situazioni di favoritismo.

La senatrice ALBERICI rileva una contraddizione nell'impostazione dell'intervento introduttivo del Ministro. Da un lato, infatti, è stato riaffermato un intento di continuità rispetto all'attività legislativa

intrapresa nella passata legislatura ed è stata segnalata la condizione generale di arretratezza della ricerca in Italia rispetto agli altri *partners* europei; dall'altro è stata posta in rilievo la grave situazione della finanza pubblica, sottolineandosi l'esigenza di tagli e contenimenti della spesa.

A tale proposito, non è rassicurante quanto il Ministro ha comunicato circa la limitata decurtazione delle risorse destinate all'università e alla ricerca nell'ambito della manovra finanziaria predisposta dal Governo. Se pure si è fatto fronte alle esigenze dell'ultima fase del presente esercizio finanziario, ben più gravi tagli si preannunciano in sede di predisposizione della legge finanziaria per il 1993. Anche per l'università e per la ricerca occorre superare una visione del risanamento della finanza pubblica basata su tagli indiscriminati di spesa o su manovre di corto respiro per l'entrata e ragionare in termini di interventi organici sui meccanismi fondamentali della spesa. In particolare, quanto ai tagli di spesa per 150 miliardi previsti dal decreto-legge n. 333 del 1992 in relazione al piano quadriennale 1986-90 occorre riflettere sugli effetti di tale decurtazione, destinata, come giustamente ha sottolineato il senatore Covatta, a produrre effetti di disarticolazione della programmazione universitaria ed a ripercuotersi negativamente sull'attuazione del piano triennale 1991-1993. A tale proposito, occorre ripensare le procedure con cui si arriva alla formazione del piano per l'università ed individuare i meccanismi idonei a selezionare le richieste provenienti dalle università.

In generale, la riduzione della spesa nei settori strategici è destinata a non produrre alcun risanamento nella finanza pubblica. Anche la segnalazione dell'entità dei residui passivi prodottisi a seguito delle complesse procedure di erogazione dei fondi previste dalla legge n. 46 del 1982 è sintomatica delle difficoltà delle imprese ad accedere all'innovazione tecnologica, con tutte le conseguenze che ciò comporta sul piano della competitività a livello europeo e internazionale.

Le importanti leggi sull'università approvate nella passata legislatura comportano precisi impegni di spesa. A tale proposito va ricordato che le difficoltà nel varare il provvedimento sul diritto allo studio universitario nella trascorsa legislatura riguardarono non tanto le questioni politiche quanto la pressochè totale carenza di risorse finanziarie. Sotto questo profilo risultano poco convincenti anche i riferimenti all'autonomia impositiva delle università: non vi è dubbio che sono necessari interventi in tal senso, tuttavia accompagnati dalla certezza dei finanziamenti pubblici previsti dal piano. In caso contrario, infatti, si aggraverebbe la posizione delle sedi universitarie minori e si porrebbero le premesse per una nuova ulteriore congestione delle grandi sedi.

Il disegno di legge sull'autonomia - prosegue la senatrice Alberici - ha avuto un *iter* assai lungo e le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo del Senato risultano in gran parte peggiorative. D'altra parte, già la legge n. 168 del 1989 ha tracciato i principi dell'autonomia universitaria. Occorrerebbe pertanto, più che un provvedimento di carattere generale, predisporre alcuni provvedimenti che articolino, per specifiche questioni, la normativa dettata dalla legge istitutiva del Ministero. Al tempo stesso si rende necessaria anche

l'adozione di un provvedimento che affronti le questioni relative al personale docente e non docente, ispirato a principi di razionalizzazione e flessibilità.

Nel completamento del modello organizzativo del Ministero, occorrerà poi valorizzare quegli aspetti innovativi che furono introdotti nel corso dell'esame parlamentare della legge istitutiva, contrastando la tendenza all'irrigidimento di logiche di separatezza tra i vari dipartimenti.

Il problema del rapporto tra l'istruzione secondaria superiore ed il primo livello di formazione universitaria, giustamente richiamato dal senatore Biscardi, rinvia al tema del riconoscimento dei titoli a livello europeo e del nesso tra formazione post-secondaria e circuito della formazione professionale.

La relazione sullo stato della ricerca scientifica, la cui presentazione è stata annunciata dal Ministro, può costituire la premessa per una riflessione del Parlamento sulla situazione degli enti pubblici di ricerca. Questi dovranno essere probabilmente oggetto di uno specifico provvedimento legislativo, che dia attuazione ai principi di autonomia e realizzi strumenti specifici per la verifica dell'attività svolta. Occorre comunque muoversi in direzione di una unificazione effettiva del governo del sistema della ricerca pubblica, assicurando un coordinamento che superi la frammentazione di competenze tra i vari Ministeri e garantisca un indirizzo unitario in ordine alla programmazione degli investimenti, alla razionalizzazione e alla trasparenza della spesa. Al tempo stesso - conclude - dovrà essere rimeditata la funzione e la collocazione di enti di ricerca le cui competenze hanno subito profonde trasformazioni, come il caso dell'ENEA.

Secondo il senatore FERRARA SALUTE, tra i problemi esposti, il capitolo principale riguardo all'università è quello relativo alla autonomia. Esso può essere trattato in relazione o separatamente al problema della selezione del personale docente e di ricerca: a tale proposito, la soluzione di una netta separazione tra i due piani, prospettata dal senatore Biscardi, va approfondita. Occorre comunque assumere misure idonee a superare l'attuale burocratizzazione delle carriere universitarie, orientandosi verso un riassetto che affianchi alle garanzie dell'attuale ordinamento un principio di mobilità e di differenziazione degli accessi.

Per quanto riguarda l'autonomia, invita a non ripartire da zero, dal momento che occorre fornire rapidamente agli atenei un quadro di riferimento chiaro.

Conclude segnalando l'importanza cruciale di finanziamenti adeguati per la ricerca scientifica, dalla quale dipende il complessivo sviluppo nazionale; esorta pertanto il Ministro a battersi per evitare riduzioni nelle disponibilità.

Il senatore LOPEZ esprime una severa critica sugli orientamenti espressi dal Ministro, certamente influenzati dall'indirizzo complessivo del Governo. D'altra parte, egli non ravvisa contraddizioni fra l'esigenza di risanamento della finanza pubblica ed il recupero di competitività del sistema produttivo; giudica quindi molto grave che il primo atto

sostanziale del Governo in questa materia sia proprio il taglio di 150 miliardi apportato dal decreto-legge n. 333, del quale, oltretutto, non sono affatto chiare le implicazioni a carico degli anni successivi.

Per quanto riguarda poi il rapporto fra ricerca e imprese e lo stato complessivo della ricerca italiana, il Governo non può limitarsi ad una mera ricognizione, ma ha il dovere di esprimere indirizzi chiari in ordine ai settori da privilegiare e agli obiettivi da perseguire.

Dopo aver osservato che i richiami europeistici imporrebbero non solo i tagli alla spesa ma anche un serio confronto sulla qualità dei sistemi formativi, passa a considerare l'ipotizzata riforma dei concorsi universitari, richiamando le vicende scandalose già segnalate nel corso del dibattito e dichiarando altresì di concordare con quanto sostenuto dalla senatrice Alberici in ordine al diritto allo studio.

Invita poi il Governo a chiarire i suoi intendimenti in ordine alla legge di attuazione dei principi di autonomia e segnala alcuni problemi specifici: l'urgenza di riformare il CUN e le gravi preoccupazioni suscitate dall'attuazione del piano triennale, con particolare riguardo ai modi con cui sta nascendo la terza università di Roma, su cui il Ministro dovrebbe riferire al più presto alla Commissione.

La senatrice ZILLI segnala in primo luogo l'esigenza che il sistema universitario italiano sorregga e promuova i giovani intelligenti, capaci e meritevoli più di quanto avviene ora.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, si sofferma sul divario nelle risorse che l'Italia destina al settore rispetto agli altri Stati europei, segnalandone la gravità e dichiarando che a maggior ragione nuovi tagli a stanziamenti di per sé inadeguati sono inaccettabili. D'altra parte, occorre anche impiegare al meglio le risorse pubbliche, superando l'erogazione «a pioggia» e indirizzando la ricerca verso i settori cruciali ai fini dello sviluppo del Paese, specie con riferimento a quanto avviene negli altri Stati europei. Invita quindi il Governo a fornire una puntuale documentazione sullo stato della ricerca italiana ed in particolare a riferire sui risultati conseguiti dai cosiddetti parchi tecnologici, che hanno assorbito ingenti risorse. Concludendo, segnala che nel campo della ricerca lo squilibrio non è tanto fra Nord e Sud, quanto fra centri efficienti e centri inefficienti.

Interviene poi nel dibattito il senatore ZOSO, il quale osserva che alla notevolissima opera riformatrice effettuata nella scorsa legislatura in materia di università manca il tassello più importante, rappresentato dalla legge di attuazione dei principi di autonomia. Alla luce del ritardo accumulatosi e del lunghissimo dibattito che il Parlamento ha dedicato alla questione nella X legislatura, suggerisce al Governo di non ricominciare da capo, ma di riprendere il dibattito dal punto al quale il Parlamento era giunto, sfrondando semmai il testo da tutti gli appesantimenti che gli erano stati via via apportati. La definizione di un chiaro quadro normativo è importante anche perchè le università stanno fornendo risposte quanto mai eterogenee a problemi di grande rilievo come gli accessi ai corsi o la tassazione, mirando più a risolvere le proprie questioni interne che a corrispondere alle esigenze degli studenti ed alla funzione spettante al sistema universitario, vero e

proprio servizio pubblico di importanza strategica per lo sviluppo del Paese.

Quanto all'ordinamento del Ministero, le previsioni della legge n. 168 non trovano riscontro nella realtà, poichè fino ad oggi esso ha funzionato più che altro come un grande ufficio legislativo, tutto rivolto a promuovere ed affiancare l'intensa attività del Parlamento, in un quadro di assoluta eccezionalità. È giunto il momento, adesso, di passare dall'eccezionalità alla normalità di funzionamento.

Il senatore Zoso richiama poi l'urgenza di una riflessione sulle procedure di formazione dei piani di sviluppo delle università che, così come sono configurate attualmente, porteranno fatalmente ad una proliferazione da metastasi del sistema universitario, ben al di là di qualunque ragionevole limite di espansione. Egli quindi è convinto della necessità che il prossimo piano triennale preveda, oltre alle eventuali nuove strutture da istituire, anche la disattivazione di quelle che si sono dimostrate inutili o inefficienti, applicando così la procedura elaborata a suo tempo dalla Commissione dopo un approfondito dibattito. Anche il criterio accolto nella programmazione universitaria, di valutare favorevolmente la creazione di nuove strutture cosiddette a costo zero, sulla base delle assicurazioni fornite al riguardo dagli atenei interessati, reca in sé un gravissimo pericolo: se tale favore dovrà essere interpretato anche come una prenotazione per la distribuzione delle future risorse, gli effetti saranno catastrofici. Al contrario, le università che hanno attestato falsamente di poter attivare nuove strutture a costo zero dovranno subirne tutte le conseguenze negative.

Passando al problema dei diplomi universitari, il senatore Zoso sottolinea il pericolo di una distorsione nelle finalità di questi titoli, poichè vi sono forti pressioni per trasformare in diplomi universitari i più disparati titoli della scuola secondaria o perfino di corsi regionali.

L'oratore segnala quindi l'assoluta urgenza di dare finalmente applicazione alle norme della legge n. 341 del 1990 sul corso di laurea per i docenti delle scuole materna ed elementare e sul corso di specializzazione per i docenti della scuola secondaria: si tratta infatti della prima vera riforma di un settore di grande delicatezza ed importanza, verso il quale tutte le forze politiche sono parimenti responsabili di gravissimi errori.

In ordine al taglio dei finanziamenti, il senatore Zoso rileva che i piani di sviluppo dell'università potranno essere attuati solo se le risorse previste non verranno in alcun modo ridotte. Pur consapevole dei problemi che il Governo deve affrontare, osserva che un risanamento finanziario condotto a danno della ricerca scientifica potrà forse riportare in equilibrio il bilancio ma sicuramente estrometterà l'Italia dai Paesi avanzati d'Europa. Conclude auspicando quindi un concorde impegno fra tutte le forze politiche per segnalare la gravità del problema alla pubblica opinione, sottraendolo al ristretto dibattito fra gli addetti ai lavori e suscitando un ampio dibattito parlamentare.

Il senatore RESTA, dopo aver ringraziato il Ministro per le indicazioni offerte, dichiara che, a suo avviso, l'obiettivo da perseguire non è solo il contenimento dei tagli ai fondi per l'università e la ricerca,

ma il loro azzeramento. D'altra parte occorre anche impiegare nella misura ottimale le risorse disponibili, devolvendo - ad esempio - gli ingenti residui passivi menzionati dal Ministro a favore della piccola industria. Quanto poi al personale dell'università, il senatore osserva che la moltiplicazione dei corsi e delle sedi universitarie comporta necessariamente anche la moltiplicazione dei posti di docente da assegnare e il conseguente affollamento degli organici dei docenti di prima fascia. Si tratta, in una prospettiva di medio periodo, di un fenomeno negativo poichè in futuro saranno preclusi l'accesso dei giovani a tale fascia e quindi ogni forma di ricambio generazionale. In questo momento vi è bisogno, semmai, di rafforzare gli organici dei ricercatori. Alla luce di queste considerazioni, il senatore Resta si dice contrario ad un mutamento in senso autonomistico dei meccanismi di concorso, auspicando poi una riflessione che porti a superare il principio dell'accesso generalizzato di tutti i diplomati della scuola secondaria superiore ad ogni tipo di facoltà. Infine afferma che il suo Gruppo, pur confermando il proprio ruolo di opposizione al Governo, offrirà sempre un contributo costruttivo ai lavori della Commissione.

Il senatore RICEVUTO, dopo aver espresso apprezzamento per la schiettezza con cui il Ministro ha esposto le difficoltà relative alla disponibilità di risorse, si richiama all'esigenza di superare gli squilibri territoriali per quanto riguarda la ricerca scientifica. Egli condivide in proposito le proposte del Ministro volte ad assicurare una programmazione dei finanziamenti alla ricerca e un'incentivazione nel Mezzogiorno, attraverso la creazione dei parchi scientifici.

Coerentemente con questa impostazione occorre dare vita ad una iniziativa legislativa che conduca al compimento del progetto di autonomia per le università e gli enti di ricerca, determinando i contenuti concreti dei principi sanciti dalla legge n. 168.

Egli chiede inoltre al Ministro alcune informazioni in ordine ad adempimenti previsti a termine di legge. Ricorda a tale proposito che la legge sul diritto allo studio universitario prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione dei parametri del merito e delle condizioni di reddito richieste per l'accesso ai benefici previsti; chiede altresì informazioni sul regolamento interno del CUN, previsto dalla legge sugli ordinamenti didattici, e della Consulta nazionale per il diritto allo studio.

Per quanto riguarda le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ricorda che non sono state ancora assunte le misure necessarie a dare attuazione alla direttiva CEE che introduce il tempo pieno obbligatorio per i medici specialisti in formazione.

Chiede inoltre informazione sullo stato di attuazione del secondo ateneo di Napoli e della terza università di Roma.

Il Ministro ha svolto considerazioni condivisibili sulla necessità di riformare i meccanismi di formazione delle commissioni di concorso per i docenti universitari, e di rimuovere l'attuale situazione che favorisce i grandi atenei. Chiede quindi al Ministro se non intenda intervenire con un provvedimento legislativo sulla tormentata vicenda della terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, considerato che il Consiglio di Stato ha recentemente annullato un

pronunciamento del TAR del Lazio con il quale si negava ai tecnici laureati l'accesso a tale selezione.

Replicando agli intervenuti, il ministro FONTANA rileva preliminarmente che l'ampiezza delle questioni affrontate è tale da richiedere approfondimenti specifici, nei quali potranno anche essere superati alcuni dissensi manifestatisi nel corso del dibattito odierno. Dopo aver fatto presente al senatore Ricevuto che gran parte delle questioni da lui sollevate sono trattate nella documentazione consegnata alla Presidenza della Commissione, fornisce alcune informazioni circa lo svolgimento del concorso di prima fascia (che richiederà una proroga di due mesi, per motivi tecnici), mentre conviene con l'esigenza di chiarire la posizione di coloro che hanno fatto richiesta di accedere alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

Tutti gli interventi sono stati animati dalla consapevolezza del rilievo che la ricerca scientifica e la formazione superiore assumono rispetto agli impegni ed alle prove che l'intero Paese si trova ad affrontare. Tale consapevolezza costituisce la base per un confronto aperto nel quale il Governo intende coinvolgere tutte le componenti parlamentari.

Per quanto riguarda l'autonomia dell'università, il Ministro dichiara che il Governo non intende presentare un nuovo disegno di legge, bensì lavorare sul testo esaminato nella precedente legislatura con l'intento di snellirlo riducendo all'essenziale l'impianto normativo. Contestualmente verrà predisposto uno specifico disegno di legge in materia di reclutamento del personale docente e di ricerca. Un altro impegno a breve scadenza riguarda l'attuazione del piano e la ripartizione dei fondi tra le sedi universitarie, che dovrà essere attuato con modalità coerenti con il disegno autonomistico.

Per quanto riguarda la ricerca, il Governo è impegnato a dare piena attuazione alla normativa vigente. Inoltre verranno presentati al più presto la relazione sullo stato della ricerca e uno schema di programma triennale, che terrà conto delle rilevazioni e delle indagini svolte da soggetti italiani e internazionali sul sistema della ricerca e sui modi per superare i suoi tradizionali squilibri.

Il presidente ZECCHINO ringrazia quindi il Ministro e dichiara chiuso il dibattito.

La seduta termina alle ore 13,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

4^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Casoli.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE E SULLA PROPOSTA DI AUDIZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO
(A 7, C 8^a, 1^o)

In relazione alla procedura concernente le osservazioni sulla delibera Cipe di trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in Spa, il presidente FRANZA comunica che, nella seduta del 16 luglio delle Commissioni riunite 5^a e 6^a, il Ministro del Bilancio ha sottolineato, con riferimento alla delibera in oggetto, come l'articolo 18 del decreto-legge n. 333 del 1992 abbia innovato le competenze del Cipe in materia di trasformazione degli enti pubblici economici e come l'articolo 20 abbia disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge contrarie e incompatibili.

Conseguentemente a tale dichiarazione del Governo le Commissioni riunite 5^a e 6^a hanno convenuto sull'inutilità di procedere nell'attività consultiva relativa alle delibere Cipe assunte ai sensi della legge n. 35 del 1992 e tale decisione è stata quindi comunicata alla 8^a Commissione da parte del Presidente del Senato, con nota del 17 luglio u.s. Pertanto si può ritenere che l'8^a Commissione non sia più tenuta ad esprimere osservazioni sulla delibera concernente la trasformazione in Spa dell'Ente Ferrovie dello Stato. Inoltre comunica che, in base al calendario deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, le Commissioni possono tenere seduta nella mattinata di domani fino alle ore 10,30; conseguentemente nel breve tempo disponibile occorrerebbe decidere come procedere in relazione all'audizione dell'avvocato Necci (prevista dalle ore 9 alle ore 10) e alle comunicazioni del ministro Tesini (previste tra le ore 10 e le ore 11,30); inoltre, qualora si voglia mantenere il carattere formale della audizione dell'avvocato Necci, non potendosi invocare l'articolo 47 del Regola-

mento per il venir meno delle osservazioni da parte dell'8^a Commissione sulla delibera Cipe, occorrerebbe in questa sede deliberare formalmente la proposta di un'audizione ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (indagine conoscitiva rappresentata da un'unica seduta), nell'auspicio di ottenere l'autorizzazione del Presidente del Senato entro le ore 9 di domani.

Considerati i tempi ristretti a disposizione delle Commissioni nella giornata di domani, propone quindi che dalle ore 9 alle ore 10,30 di domani si tengano le comunicazioni del ministro Tesini, che la Commissione deliberi comunque di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione per l'audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, dell'avvocato Necci, audizione da tenersi tuttavia nella prossima settimana.

La senatrice SENESI si dichiara favorevole alla proposta del Presidente, osservando comunque che la questione del parere delle Commissioni riunite 5^a e 6^a sulla delibera Cipe e delle connesse osservazioni della 8^a Commissione resta a sua avviso impregiudicata, anche per la mancanza di un atto formale di ritiro della richiesta del parere da parte del Governo. Auspica quindi che il ministro Tesini possa, nelle comunicazioni di domani, spiegare l'orientamento del Governo in materia e prospetta l'opportunità anche di comunicazioni del Ministro del tesoro per quanto concerne la situazione dell'Ente Ferrovie dello Stato.

Dopo che il senatore FABRIS ha dichiarato di condividere la proposta del Presidente, su di essa conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 33 0 04, C 8^a, 1^o)

Il presidente FRANZA avverte che da parte della senatrice Maisano Grassi è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, limitatamente all'audizione del Ministro delle poste e telecomunicazioni, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Il presidente Franza avverte anche che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso. La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla situazione finanziaria dell'amministrazione postale, sulla presunta privatizzazione dei servizi postali, sullo stato di attuazione della legge di riassetto delle telecomunicazioni e sul rapporto tra provvedimenti tariffari e programmi di investimento dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni (R 46, C 8^a, 2^o)

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola il ministro PAGANI, il quale osserva preliminarmente che il Ministero delle poste ha una struttura varia e complessa, abbracciando settori

particolarmente avanzati, quale quello delle telecomunicazioni, ed altri ritenuti più antiquati o addirittura obsoleti. Il Governo, per superare l'attuale stato di degrado dell'amministrazione postale, intende perseguire nuove linee di indirizzo per la riforma dei servizi, certo delle notevoli potenzialità, anche per numero di addetti e presenza sul territorio, che la medesima amministrazione possiede.

Per quanto concerne la situazione finanziaria, osserva che essa si presenta ormai da qualche anno deficitaria, pur se i consuntivi degli esercizi successivi al 1988 avevano evidenziato una minore crescita del deficit in presenza di sempre maggiori oneri impropri. Nel 1991, eventi straordinari ed estranei alla conduzione aziendale non hanno consentito, contrariamente agli auspici del Ministero, di proseguire il processo di progressivo miglioramento di disavanzo. Il consuntivo del 1991, infatti, si è chiuso con un disavanzo di oltre 3 mila miliardi, di cui 1.200 miliardi di oneri impropri.

Le ragioni principali di tale situazione risiedono soprattutto nell'annullamento da parte del TAR del Lazio del decreto di aumento delle tariffe per le stampe periodiche, nel rinvio del previsto aumento delle tariffe ordinarie, nelle ridotte giacenze sul conto corrente postale per il pagamento delle pensioni di Stato e nella diminuzione di traffico di alcuni tipi di utenza (quella telegrafica in particolare).

Il permanere delle attuali condizioni di gestione dell'amministrazione non fanno certo prevedere miglioramenti della situazione finanziaria per il corrente esercizio, anche se saranno assunte significative decisioni già in occasione del prossimo disegno di legge finanziaria.

D'altra parte, il Governo intende ripresentare anche il disegno di legge di riforma dell'amministrazione postale, decaduto nel corso della precedente legislatura, sulla base dei principi contenuti nel recente libro verde pubblicato dalla CEE. Al riguardo, fa notare che, nell'ambito dei più progrediti Paesi europei, l'Italia è rimasta l'unica nazione che non abbia assunto per lo svolgimento dei servizi postali una struttura più agile sotto la forma della società per azioni o dell'ente pubblico economico. È opinione del ministro Pagani che debba essere seguita con convinzione la via della trasformazione in società per azioni.

Tuttavia, l'aspetto più importante è dato dall'urgenza di definire nuove regole di comportamento e ridisciplinare il rapporto di lavoro allo scopo di recuperare la qualità del servizio e l'efficienza della gestione.

Nelle more dell'approvazione del provvedimento di riforma, è altresì necessario adottare iniziative immediate ed interventi di largo respiro, soprattutto per quanto attiene alla riorganizzazione del lavoro interno e della consegna della posta attraverso la determinazione di nuovi indici parametrici definiti da società specializzate, nonchè istituire incentivi per remunerare il maggior impegno richiesto a talune categorie di personale e sopprimere le competenze accessorie legate esclusivamente alla presenza in servizio. Occorre poi favorire un coinvolgimento diretto della dirigenza nei risultati di gestione ed assicurare uno stretto collegamento tra costo dei servizi e tariffe.

Il ministro Pagani è poi dell'avviso che debba essere assunta la decisione di svolgere alcune attività connesse alla gestione diretta dei servizi (trasporti, recapito espressi e pacchi) o attività strumentali

(manutenzione immobili e gestione impianti) attraverso la costituzione di società miste, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 412 del 1991.

Per quanto concerne la questione della privatizzazione dei servizi di poste e telegrafi, tiene a precisare che non è certo intenzione del Governo procedere indiscriminatamente in tale direzione senza aver prima analizzato il quadro generale della situazione del settore. Soprattutto, occorre agire nel rispetto dei principi indicati nel già citato libro verde della CEE (che indica quali servizi possono o meno essere privatizzati), tenuto conto che le amministrazioni postali dei principali Paesi europei hanno adottato la soluzione della Spa o dell'ente pubblico economico, fermi restando i poteri di vigilanza e controllo dei rispettivi Ministeri. Il processo di privatizzazione, inoltre, non può essere realizzato senza un preventivo attento studio dei costi effettivi che comporta.

Ricorda, comunque, che il Governo presenterà presto un disegno di legge in materia e che l'articolo 17 della legge finanziaria per il 1992 già consente al Ministero di partecipare a società di capitali per l'espletamento dell'attività postale. L'affidamento a terzi del servizio, peraltro, deve essere considerato una scelta contingente, perchè, se protratta nel tempo, potrebbe provocare discrasie anche peggiori di quelle attuali.

Per quanto concerne il riassetto delle telecomunicazioni, il ministro Pagani ricorda che con la legge n. 58 del 1992 si è avviato a soluzione l'annoso problema di realizzare una diversa e più funzionale organizzazione del servizio.

In ossequio ai principi comunitari, si è stabilito che i servizi di telecomunicazione direttamente gestiti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) e dall'amministrazione postale debbano essere dati in concessione ad una apposita società il cui capitale appartenga all'IRI.

Tale società è stata regolarmente costituita ed ora una apposita commissione mista sta procedendo alla stesura dello schema di convenzione che dovrà accompagnare l'atto di concessione. L'IRI sta poi mettendo a punto le indicazioni che dovrà fornire ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste affinché ne tengano conto in sede di elaborazione delle proposte che dovranno presentare al CIPE, che è l'organo competente a stabilire il definitivo assetto delle telecomunicazioni in Italia. I termini fissati dalla legge per la presentazione della proposta non sono stati rispettati, anche a causa della complessità della materia, ma è comunque intenzione del Governo adottare ogni iniziativa per una rapida applicazione della legge, tenuto conto anche dei riflessi che sulla materia può produrre il decreto-legge n. 333 del 1992, di recente intervenuto.

Nel frattempo, la commissione mista Stato-IRI, incaricata di individuare i beni ed i rapporti giuridici da trasferire alla società concessionaria e di effettuarne la valutazione, ha iniziato i propri lavori e si sta ora procedendo alla scelta della società di certificazione che dovrà coadiuvare tale commissione.

È stato poi avviato a soluzione il problema del nuovo assetto tariffario del settore delle telecomunicazioni: una apposita commissione sta predisponendo un piano di ristrutturazione delle tariffe volto a stabilire una stretta correlazione tra queste ultime ed il costo delle

prestazioni, anche al fine di procedere all'armonizzazione con le tariffe degli altri Paesi della CEE.

Per quanto concerne l'incidenza del blocco delle tariffe, disposto dal Governo, sui programmi di investimento dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni, il ministro Pagani osserva che gli effetti di questo provvedimento appaiono per buona parte imprevedibili. È possibile comunque che risulti favorita l'espansione dei servizi, che si presentano attualmente notevolmente sbilanciati, come è ipotizzabile una diminuzione delle entrate rispetto a quanto preventivato. Il blocco temporaneo delle tariffe non dovrà comunque pregiudicare i programmi in corso.

Sulle comunicazioni rese dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ha luogo un dibattito.

Il presidente FRANZA, ricordato che i principi generali in materia di riassetto delle telecomunicazioni si incentrano sulla non commistione tra indirizzo e gestione e la non sovrapposizione tra le varie società operanti nel settore, chiede al Ministro se con le modalità con le quali si stanno definendo l'assetto e i compiti della nuova società che dovrà succedere alla ASST non si corra il rischio di vanificarne il carattere di transitorietà previsto dalla legge n. 58 del 1992.

Il senatore LAURIA ricorda che, a livello europeo, è stata raggiunta una importante intesa sul sistema di comunicazione radiomobile, che dovrà essere attuata dal prossimo mese di ottobre. Il ritardo con il quale il Ministero sta procedendo al rilascio delle frequenze rischia di escludere l'Italia dalla realizzazione pratica di questo importante accordo. Chiede, pertanto, al Ministro quali provvedimenti intende assumere al riguardo il suo dicastero.

Il senatore PINNA, dopo aver rivolto parole augurali di buon lavoro al ministro Pagani, ricorda, per quanto concerne la riforma del Ministero, che il disegno di legge decaduto nella scorsa legislatura prevedeva la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico. Peraltro esso riservava al Ministero oltre che poteri di indirizzo, coordinamento e controllo, anche funzioni, eccessivamente penetranti e non in linea con lo spirito della riforma, di carattere gestionale.

A tale riguardo, dichiara di apprezzare l'ipotesi della trasformazione in Spa avanzata dal Ministro e chiede se tale progetto di riforma potrà essere effettivamente avviato sin dalle prossime settimane.

Peraltro, il programma redatto dall'amministrazione postale e relativo alla trasformazione in Spa appare assai poco soddisfacente, in quanto non contiene valutazioni sul patrimonio e sembra voler far gravare sul personale tutte le responsabilità del cattivo funzionamento dell'amministrazione.

Il deficit dell'amministrazione postale è arrivato a superare i 3 mila miliardi, nonostante le ben diverse previsioni contenute nell'ultima legge finanziaria. Non è sufficiente, di fronte alla gravità della situazione, limitarsi ad individuare negli oneri impropri o nelle tariffe

delle stampe commerciali le cause uniche di questo disavanzo. Occorre che il Governo agisca di conseguenza, cominciando con l'avanzare una seria proposta di adeguamento delle tariffe.

Per quanto concerne il riassetto delle telecomunicazioni, giudica inammissibile che il decreto-legge n. 333, nella parte in cui prevede lo scioglimento dell'IRI, finisca col pregiudicare le procedure e le scadenze contemplate nella legge n. 58 del 1992, per la cui approvazione il Parlamento ha lavorato a lungo. Il Gruppo democratico della sinistra, in questa materia, è dell'opinione che vi debba essere un unico soggetto gestore e interlocutore del Ministro. Tale soggetto, al suo interno, potrà poi articolarsi in più branche operative a seconda dei diversi servizi.

Dopo aver ricordato che sta per spirare infruttuosamente il termine del 23 agosto fissato dalla legge n. 223 del 1990 per il rilascio delle concessioni per le radiofrequenze, il senatore Pinna si associa poi alle osservazioni del senatore Lauria circa il ritardo con il quale il Ministero sta provvedendo al rilascio delle frequenze per la telefonia mobile, che rischia di compromettere la partecipazione del nostro Paese al sistema radiomobile numerico paneuropeo GSM.

Il senatore RADI chiede che il Ministro, in altra audizione, renda alla Commissione ampie comunicazioni sullo stato di attuazione della legge n. 223 del 1990.

A questo punto, il PRESIDENTE fa presente che il ministro Pagani è chiamato con urgenza alla Camera dei deputati. Propone quindi che il seguito del dibattito e l'eventuale replica del Ministro si svolgano nel corso della prossima settimana.

Il ministro PAGANI si dichiara disponibile a replicare in altra seduta agli oratori intervenuti e a quelli che non hanno ancora avuto modo di prendere la parola, ma tiene sin d'ora ad assicurare, in risposta al quesito del senatore Lauria, che già nella giornata di oggi sottoscriverà gli atti necessari per l'attivazione sperimentale delle frequenze.

Il senatore LOMBARDI, intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica improduttive audizioni nelle quali si affrontano le problematiche di tutti i settori di un determinato dicastero. Sarebbe preferibile, in queste occasioni, che i Ministri chiamati a riferire in Commissione trattino, in separate sedute, le distinte problematiche dei vari settori dei loro dicasteri.

Il senatore FRASCA auspica che, nel corso della replica, il Ministro delle poste indichi una sua precisa linea politica nel settore della riforma dell'amministrazione postale, in quanto essa non è emersa dalla relazione oggi svolta.

Il presidente FRANZA dichiara di non condividere i rilievi del senatore Lombardi e ritiene che l'audizione si sia rivelata particolarmente utile, pur nella vastità delle tematiche trattate, e che, peraltro,

essa non si concluderà oggi. Al riguardo, propone che il dibattito possa proseguire in una seduta che sarà convocata per la mattinata di mercoledì 29 luglio prossimo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito del dibattito è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

ANGELONI ed altri: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente FRANZA, il quale, ricordato come sull'argomento in titolo abbia avuto luogo nella X legislatura un'indagine conoscitiva della VIII Commissione della Camera dei deputati, illustra quindi le caratteristiche dei piani di ricostruzione post-bellica, che sono stati definiti in modo preciso dalla legge n. 1402 del 1951, più volte modificata: tali strumenti hanno consentito, nella maggioranza dei comuni e in pochi anni, il totale completamento delle opere di ricostruzione dei danni di guerra, assumendo tuttavia una valenza urbanistica più ampia in quanto comprensivi anche di opere necessarie al razionale sviluppo degli abitati.

Nel riassumere i caratteri fondamentali della legislazione successiva, si sofferma in particolare sulla legge n. 363 del 1984 che ha attribuito al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di provvedere all'attuazione e al completamento dei piani di ricostruzione accogliendo, senza il ricorso ad altre amministrazioni, le richieste formulate dai comuni: si è quindi verificata un'anomalia istituzionale, rappresentata dal fatto che una spesa per nuove opere deliberata da un comune diventava obbligatoria per un Ministero anche in assenza di fondi. Inoltre si è fatto ricorso all'affidamento delle opere ad un unico concessionario, procedura ormai superata dalle recenti direttive comunitarie e dalle disposizioni attuative che restringono sostanzialmente i poteri discrezionali delle amministrazioni nell'affidamento dei lavori. Il concessionario unico, che ha mantenuto tale funzione per decine di anni, ha finito per costituire nei comuni interessati un vero e proprio centro di potere autonomo, con una grave distorsione delle attività amministrative degli enti locali.

Si tratta pertanto di intervenire urgentemente per abrogare la normativa speciale e per ricondurre i lavori alle norme vigenti per tutte le altre categorie di opere: occorre però nel contempo portare anche a completamento le opere rimaste incompiute e ritenute necessarie.

Osserva quindi che il disegno di legge è volto ad abrogare la legislazione in materia di piani di ricostruzione, revocando le concessioni in corso e predisponendo gli strumenti normativi e finanziari per il completamento delle opere mediante procedure ordinarie e trasparenti.

Quanto ai problemi di copertura finanziaria, il presidente Franza fa presente che occorrerà rimeditare attentamente le norme di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento in relazione alle disposizioni del

recente decreto-legge n. 333, che non consente di utilizzare gli accantonamenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge finanziaria 1992, nonché in relazione alle disposizioni di un decreto-legge approvato dal Governo nella giornata di lunedì che sembrerebbe aver utilizzato l'accantonamento relativo agli interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali, con il quale si faceva fronte parzialmente alla copertura del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore FABRIS il quale, premessa una richiesta di chiarimenti sulla relazione tra piani di ricostruzione e piani regolatori, propone un rinvio del dibattito per valutare più approfonditamente il materiale di documentazione; prospetta in ogni caso l'opportunità di soffermarsi soprattutto sui problemi normativi di carattere generale piuttosto che sull'analisi specifica di singoli casi che sono stati oggetto anche di procedimenti giudiziari e di vasta eco sulla stampa. Ritiene inoltre che la Commissione dovrà esaminare attentamente il parere della 5ª Commissione non appena pervenuto.

Il presidente FRANZA fa presente che i piani di ricostruzione potevano continuare ad avere efficacia per i comuni sprovvisti di piano regolatore: ciò a suo avviso ha costituito un fattore frenante per gli enti locali interessati ad adottare gli ordinari strumenti urbanistici, come è accaduto nel caso di Ariano Irpino, che ha approvato il piano regolatore soltanto nel 1990. Per quanto concerne i profili di copertura, prospetta l'opportunità di predisporre emendamenti da inviare alla 5ª Commissione perchè li possa esaminare congiuntamente al testo.

La senatrice ANGELONI, dopo aver ringraziato il presidente Franza per la relazione svolta e per il celere inizio della discussione, osserva che la vicenda sottesa al provvedimento costituisce un caso emblematico di gestione distorta delle opere pubbliche, che ha dato luogo a fenomeni oggetto di procedimenti giudiziari. La vicenda medesima, pur coinvolgendo le opere solo di alcuni comuni, ha un rilievo di carattere nazionale non solo per il fatto che il completamento delle medesime opere richiederebbe una spesa di 2000 miliardi, ma soprattutto perchè si tratta di intervenire per eliminare una volta per tutte una normativa speciale, più volte rivitalizzata con leggi successive, al fine di sottoporre i lavori alla normativa ordinaria e quindi a criteri di assoluta trasparenza. In particolare stigmatizza la norma di cui al comma 7 dell'articolo 13 - *novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363) che, con riferimento ad opere per la ricostruzione di Ancona, sottraeva a qualsiasi parere di altri organi amministrativi e tecnici non soltanto i progetti che avevano già riportato il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma anche quelli che sarebbero stati approvati in futuro dalla sola amministrazione comunale interessata, disponendo anche, in deroga ad ogni altra norma vigente, l'immediata emanazione dei decreti di affidamento dei lavori e dovendo tra l'altro il Ministero dei lavori pubblici attenersi alle richieste del comune. Fa

altresì presente che nella città di Ancona sono state fatte rientrare nella concessione attribuita ad un unico soggetto numerosissime opere ritenute a vario titolo attinenti all'oggetto della concessione medesima: si è pertanto creata una situazione che vede opere largamente incompiute e che dovrebbero essere completate in tempi assai lunghi da parte del concessionario con rilevanti oneri per lo Stato.

Il disegno di legge, prosegue la senatrice Angeloni, consente pertanto di revocare le concessioni in corso e di completare, attraverso le procedure vigenti per gli altri lavori pubblici, quelle opere incompiute e ritenute necessarie sulla base di un elenco predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comuni interessati. Fa altresì presente che, con riguardo alle vicende di Ancona, vi sono procedimenti giudiziari in corso che coinvolgono anche il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici per diversi reati tra cui anche una truffa aggravata a carico dello Stato dell'ordine di 67 miliardi; osserva altresì che vi è concordanza nell'analisi dei fatti tra le indagini giudiziarie, quelle svolte dal comune e la procedura attivata dalla Comunità Europea. Dichiarato infine di concordare con la proposta del presidente Franza volta alla predisposizione di emendamenti da inviare alla 5^a Commissione, fa presente che occorre comunque, oltre a norme di carattere urbanistico, predisporre un contributo finanziario per il completamento di opere incompiute che non potrebbero essere realizzate a totale carico dei comuni.

Il senatore GIOVANNIELLO fa presente di condividere totalmente la necessità di superare una legislazione che ha prodotto gravi distorsioni: il nodo è però costituito dai finanziamenti che dovrebbero essere erogati soltanto a pochi comuni d'Italia, suscitando la possibile reazione di altri enti locali che non hanno beneficiato in passato di strumenti straordinari e che non riescono a completare altre opere iniziate.

Il senatore LOMBARDI dichiara che prima di continuare l'esame del disegno di legge occorre acquisire alcuni elementi conoscitivi: in primo luogo occorre sapere se tutti i comuni danneggiati da eventi bellici hanno concluso gli interventi di ricostruzione e se altri comuni danneggiati da successivi eventi sismici o calamitosi, i quali hanno utilizzato lo strumento dei piani di ricostruzione post-bellici per acquisire ulteriori finanziamenti e per perpetuare le gestioni concessorie, abbiano o meno concluso i lavori relativi a tali eventi. Si potrebbe infatti verificare la circostanza che alcuni comuni hanno esaurito le opere di ricostruzione connesse alle diverse categorie di eventi considerati e che hanno continuato a beneficiare di risorse e procedure negate ad altri comuni per realizzare le più diverse categorie di opere pubbliche. Ricordato altresì che vi era un elenco di concessionari presso il Ministero dei lavori pubblici che hanno operato nelle diverse realtà locali per i piani di ricostruzione, elenco predisposto con criteri assolutamente discrezionali, sottolinea la necessità che il Parlamento elimini non solo procedure straordinarie e distorsive ma anche ingiustificati privilegi per taluni enti locali, nell'intento di giungere ad

una *par condicio* tra tutti i comuni e le province nella realizzazione di opere.

La senatrice ANGELONI osserva al riguardo che il provvedimento non intende perpetuare una situazione di privilegio per alcuni comuni, quanto porre riparo ad un danno per i medesimi enti locali che deriva da opere incompiute, non realizzate per lotti funzionali e quindi non utilizzabili, che deturpano gravemente il territorio.

Dopo che il senatore LOMBARDI ha osservato che si potrebbe anche giungere al completamento di opere che non hanno nulla a che vedere nè con gli eventi bellici nè con quelli sismici o calamitosi, il senatore SARTORI condivide la necessità di intervenire urgentemente per revocare le concessioni in corso e per abrogare una legislazione speciale che ha alimentato gravi fenomeni di distorsione e di malcostume. Allo stesso tempo però occorre porsi il problema di non danneggiare ulteriormente i cittadini lasciando incompiute talune opere e quindi si dovrà pervenire ad un elenco definito e condiviso di lavori da concludere.

Il senatore GIUNTA osserva che non si può sospendere troppo a lungo la discussione del provvedimento, in quanto occorre rapidamente porre termine alla vigenza di norme e procedure straordinarie.

Dopo che il presidente FRANZA ha osservato che uno degli impegni principali della XI legislatura è costituito dalla moralizzazione della vita pubblica, il senatore DI BENEDETTO fa presente che la sua parte politica è senz'altro favorevole a porre fine ad un regime straordinario, osservando che gli interventi di ricostruzione adottati in Friuli dopo il terremoto si sono conclusi rapidamente. Afferma inoltre che occorre restituire, nelle vicende considerate, il giusto ruolo nelle procedure urbanistiche alle Regioni, scavalcate, nell'ambito delle procedure previste dai piani di ricostruzione, dal rapporto diretto tra enti locali e Ministero dei lavori pubblici. Per quanto riguarda invece il più spinoso problema dei finanziamenti si tratta a suo avviso di effettuare una selezione rigorosa di quelle opere incompiute che sono funzionali alla ricostruzione e allo sviluppo delle città, rinviando il finanziamento di altre opere ai canali ordinari.

Il presidente FRANZA prospetta l'opportunità che in una prossima seduta il Governo predisponga una risposta ai quesiti posti dal senatore Lombardi, eventualmente indicando anche il complesso delle opere rimaste incompiute sul territorio nazionale.

Dopo che la senatrice ANGELONI ha prospettato l'opportunità di accelerare la discussione del disegno di legge in titolo, tenendo conto del fatto che nel frattempo le concessioni continuano ad avere effetto, il senatore FABRIS dichiara di associarsi all'intervento del senatore Di Benedetto, prospettando altresì l'opportunità di norme che comportino effettivamente la redazione in tempi brevi da parte di tutti gli enti locali degli strumenti urbanistici.

La senatrice MAISANO GRASSI si riserva di approfondire le questioni sottese al provvedimento con riferimento alle competenze della regione siciliana; dichiara altresì che in base alle leggi vigenti tutti i comuni dovrebbero dotarsi, senza ulteriori sollecitazioni, dei piani urbanistici.

Il senatore BOSCO chiede se le opere incompiute siano in conformità ai piani regolatori dei comuni interessati.

Dopo la risposta positiva, almeno per quanto concerne Ancona, da parte della senatrice ANGELONI al senatore Bosco, il presidente FRANZA rinvia il seguito della discussione nell'intesa di chiedere al Governo necessari elementi conoscitivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

4^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Fontana ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Fogu.

La seduta inizia alle ore 9,55.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese alla Commissione, nella seduta del 16 luglio 1992, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla politica agricola comunitaria (R 46, C 9^a, 1^o)
(Seguito del dibattito e conclusione)

Riprende il dibattito rinviato nella seduta del 16 luglio 1992.

Prende la parola il senatore FRANCHI il quale - evidenziato il prezioso contributo degli interventi dei colleghi sulle comunicazioni rese dal Ministro e dopo aver posto l'accento sugli squilibri territoriali che caratterizzano il sistema agroalimentare italiano - sottolinea l'elevato tasso di disoccupazione, concentrata in particolare nel Sud del Paese (giovani laureati e diplomati, tecnici in cerca di una possibilità di inserimento nella produzione), e pone la necessità di ammodernare l'agricoltura italiana superando il ruolo subordinato che finora ha svolto nel quadro dell'economia nazionale.

Occorre, aggiunge l'oratore, stimolare un equilibrato ed armonico sviluppo agricolo del Paese coniugandolo con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Condizione indispensabile a tal fine è l'assunzione di una chiara posizione del nostro Paese in sede comunitaria per la riforma della politica agricola comune, con la difesa della specificità delle nostre produzioni.

Ribadita la necessità di uno Stato moderno che superi la vecchia anacronistica burocrazia, causa di freno dello sviluppo e di sprechi e abusi, e dopo aver osservato che la nuova legislatura deve essere occasione per razionalizzare la burocrazia agricola regionale e centrale e procedere sul piano amministrativo con agilità e trasparenza, il

senatore Franchi si sofferma sul problema della riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'AIMA (da troppo tempo al centro di polemiche) e sulla necessità di rendere le associazioni dei produttori protagoniste nel processo dello sviluppo agricolo.

Successivamente pone in rilievo la funzione negativa svolta dagli enti di sviluppo agricolo (carrozzi «mangiasoldi» che vanno soppressi o completamente ammodernati); chiede una chiara scelta programmatica nella politica agricola ed una ristrutturazione della politica del credito e si sofferma sulla dilagante preoccupazione che caratterizza il comparto zootecnico e del latte bovino: vi sono responsabilità politiche dei Ministri che si sono finora succeduti; vi è la necessità di rinegoziare le quote produttive a livello comunitario e di definire un piano di intervento straordinario che miri anche a salvaguardare la tipicità della nostra produzione casearia e privilegi le zone di montagna.

Relativamente alla politica di qualità e dei controlli della produzione, l'oratore osserva come da tali fattori scaturisca l'impulso allo sviluppo dell'agricoltura biologica e a pratiche culturali a basso impatto ambientale. Quanto all'autoapprovvigionamento alimentare egli fa osservare che occorre procedere ad una incentivazione non per prodotti ma per soggetti, puntando a definire gli interventi comunitari necessari al sostegno dei redditi dei produttori di aree svantaggiate.

Dettosi quindi consapevole della complessità del problema della riforma dei prezzi agricoli garantiti dalla Comunità europea e della necessità di procedere gradualmente, il senatore Franchi si dice impegnato ad avanzare proposte legislative che affrontino dette problematiche in una visione complessiva; fa rilevare la disattenzione e la superficialità del Governo Amato il quale, a suo dire, non dà indicazioni da seguire per la riforma della politica agricola; evidenzia il rapporto di conflittualità fra Stato e Regioni e la drammaticità dei servizi in agricoltura. In questo campo, egli aggiunge, i produttori non hanno alcuna possibilità di incidenza, nè come acquirenti, nè come venditori.

Per quanto riguarda in particolare la stessa crisi della Federconsorzi - prosegue il senatore Franchi - per la quale il Gruppo del PDS ebbe a chiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, sussistono delle responsabilità penali ed è giusto che coloro i quali hanno sbagliato paghino.

Vi sono privati che si stanno adoperando per accaparrarsi «pezzi» della Federconsorzi, mentre i risultati dell'azione del Governo non appaiono credibili; oltre a salvaguardare il patrimonio professionale di tale organismo in crisi occorre, attraverso un confronto con le altre forze politiche e col Governo, arrivare ad una iniziativa legislativa che consenta di assicurare un nuovo sistema di servizi all'agricoltura che contribuisca a far uscire il Paese dall'attuale crisi.

Il senatore RAPISARDA, nel ringraziare il Ministro per l'ampia relazione svolta sulla politica agricola comunitaria, richiama l'attenzione del Governo e della Commissione - a proposito della necessità, da tutti sostenuta, di tutelare lo sviluppo delle potenzialità dell'agricoltura mediterranea - sulla coltivazione e la commercializzazione delle patate novelle siciliane.

Dopo essersi soffermato sulle fasi dello sviluppo dell'agricoltura, ed in particolare della pataticoltura, in Sicilia a partire dagli anni Venti, evidenzia l'affermazione delle patate novelle della zona jonica siciliana, che varcano i confini del mercato regionale per espandersi nel resto del paese, fino a raggiungere i mercati esteri, per le loro inequivocabili qualità e per la loro precocità.

Si tratta, prosegue il senatore Rapisarda, di un prodotto che nasce da seme certificato, coltivato nel periodo invernale-primaverile e la cui raccolta avviene prima della completa maturazione, tanto che sfregandolo fra le dita è possibile spellarlo. Il consenso dei mercati esteri alle patate novelle siciliane, oltre che ai fattori qualitativi, è dovuto alla particolare perizia degli operatori commerciali jonici, che hanno coinvolto tutto il comparto indotto, creando numerosissimi posti di lavoro (spedizionieri, operai interni, autotrasportatori, agenti di commercio, fabbriche di imballaggi) e favorendo lo sviluppo di servizi finanziari ed assicurativi.

Dopo aver quindi ricordato che la crisi degli anni Settanta venne superata attuando una precisa scelta varietale legata alle caratteristiche del terreno - specie nelle zone di Giarre, Riposto, Siracusa e nel Messinese - il senatore Rapisarda si sofferma sull'esito negativo delle ultime tre stagioni produttive causato da sfavorevoli fattori climatici e rileva come il ritardo nella raccolta del prodotto - dovuto al rallentamento nella crescita delle piante, conseguenza di una lunga e rigida stagione invernale - abbia finito con l'annullare il vantaggio che le patate novelle siciliane assicuravano, grazie al fatto di potere essere immesse sui mercati esteri con notevole anticipo rispetto alle produzioni dei paesi concorrenti.

Rilevato quindi l'alto livello dei costi di produzione cui debbono far fronte gli imprenditori jonici (tra l'altro, la patata novella deve essere raccolta manualmente proprio per non perdere le caratteristiche qualitative suddette), l'oratore sottolinea la crisi di vasta portata che il comparto si trova ad affrontare e che è divenuta più acuta per la concorrenza nel mercato europeo dei paesi nord africani, nonostante questi (che fruiscono di minori costi di manodopera) offrano un prodotto di qualità inferiore.

Avviandosi alla conclusione, dopo aver riferito sulla riduzione del fatturato del comparto (dai 43 miliardi del 1988-89 si è passati ai 20 miliardi del 1991-92) e sul conseguente calo occupazionale, il senatore Rapisarda pone in rilievo gli sforzi che stanno compiendo gli imprenditori jonici per realizzare una rete commerciale integrata e coordinata con la produzione, nell'auspicio che ci sia un coordinamento da parte degli organi governativi competenti perchè si possa risanare la suesposta situazione di passività dei bilanci e procedere nello ammodernamento del marketing.

Il senatore ZANGARA dà atto al Ministro dell'interesse suscitato dalle sue comunicazioni su temi che riguardano in particolare il momento di crisi che sta attraversando il comparto zootecnico e lattiero. Riforma della politica agricola comune, negoziati in sede GATT,

legge quadro sulle produzioni di qualità: tutte problematiche che confermano la difficoltà in cui si trova il settore agricolo.

Osservato, poi, che il Ministro si è sin dal primo giorno adoperato per i negoziati comunitari sulla questione delle quote di produzione del latte, il senatore Zangara ricorda l'elevata percentuale di disoccupazione giovanile nel comparto agricolo; pone l'esigenza di avviare una strategia di lungo respiro, nella quale lo sviluppo dell'agricoltura sia legato alla valorizzazione dell'ambiente e sottolinea come la politica della Comunità europea proceda su due distinti binari: uno per i paesi del nord ricco e industrializzato e uno per il sud più arretrato e bisognoso.

D'altra parte, prosegue il senatore Zangara, l'Italia non può entrare a pieno titolo in Europa senza il sud. Le stesse accuse di assistenzialismo dirette al Mezzogiorno si rivelano infondate alla luce dei dati ufficiali resi noti dalla Corte dei Conti, secondo cui le erogazioni dello Stato per servizi, sanità, agricoltura e trasporti nel Mezzogiorno sono del 7 per cento inferiori a quelle spettanti in rapporto alla popolazione. Da tenere poi presente che la recente legislazione sulla finanza locale e regionale ha visto escludere le Regioni a Statuto speciale dalle risorse della programmazione agricola nazionale.

Ribadito quindi che non ha senso condurre una sorta di guerra fra i poveri, il senatore Zangara chiede che il problema della crisi del settore agricolo sia risolto in una visione degli interessi generali del Paese, collocando gli interessi regionali nel quadro nazionale e superando pregiudizi fra nord e sud.

Infine l'oratore - in riferimento ai problemi di salvaguardia dell'ambiente affrontati nella Conferenza di Rio - pone la necessità di potenziare le colture arboree (agrumi, ulivi) rafforzando gli strumenti di trasformazione e di commercializzazione necessari in particolare a superare la crisi agrumicola siciliana; auspica un maggiore stimolo delle produzioni mediterranee e la ripresa dell'esame della riforma del credito agrario nonché una ristrutturazione dell'AIMA.

Il senatore ICARDI evidenzia anzitutto - a proposito del rischio di emarginazione cui ha fatto cenno il Ministro - la scarsa considerazione nella quale è tenuto l'agricoltore italiano, meno fortunato rispetto ai colleghi della Comunità (si pensi all'alta considerazione in cui è tenuta l'agricoltura in Francia). Richiamata poi l'attenzione sui pericoli, sottolineati nel corso del dibattito, derivanti dal Trattato di Maastricht, se non modificato, l'oratore pone in rilievo la necessità di un intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per instaurare un rapporto di piena collaborazione con le Regioni: bisogna considerare, egli aggiunge, che al Ministero spettano compiti di coordinamento e di rilancio, mentre la Regione ha un ruolo essenziale nella legislazione e nei finanziamenti.

Conclude chiedendo che il Ministro intervenga per favorire il superamento delle difficoltà che riguardano l'accordo interprofessionale sul Moscato d'Asti.

Il senatore MORA esprime il consenso del gruppo democratico cristiano sugli interventi di politica agricola finora realizzati dal Ministro e sulle diagnosi e indicazioni di rimedi avanzate.

Rileva quindi che la riforma della politica agricola comune è ormai un dato di fatto; si tratta di una impostazione macroeconomica, caratterizzata da una politica dei prezzi condizionata dalla quantità offerta, con la conseguenza che l'Italia, che per il latte non supera un tasso di autosufficienza del 60 per cento, è trattata alla stregua di un partner totalmente autosufficiente e produttore di eccedenze. Si tratta adesso, prosegue il senatore Mora, non di rinazionalizzare la politica agricola ma di introdurre alcuni aggiustamenti necessari a consentire alle imprese di restare validamente sul mercato.

Strumento necessario per gli aggiustamenti suddetti è la nuova legge di rifinanziamento del piano agricolo nazionale, che dovrebbe consentire di recuperare la forte caduta dei redditi degli agricoltori i quali, a fronte di costi in continuo aumento, mantengono prezzi stabili. Le prospettive non sono rosee, considerati i sacrifici ai quali gli agricoltori italiani sono chiamati dalla Comunità europea e dalle difficoltà della finanza pubblica nazionale.

Per quanto riguarda il ruolo delle Regioni, prosegue il senatore Mora, quello che appare certamente discutibile è la mancata utilizzazione dei fondi disponibili, mentre desta perplessità il fatto che qualche regione abbia un organico di personale che è il doppio di quello ministeriale, senza che ciò abbia portato al raddoppio dell'efficienza dei servizi.

Auspicata quindi una rapida ripresa dell'esame del disegno di legge di riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il senatore Mora si dice convinto che l'agricoltura italiana non si salverà se non affronta i problemi dell'agricoltura del Mezzogiorno e della valorizzazione di tutte le sue potenzialità. Passa poi a soffermarsi su tre specifici aspetti.

Il primo riguarda la questione delle quote di produzione del latte assegnate e per le quali si prevede una riduzione del 10 per cento in un triennio; occorre al riguardo avviare seriamente una politica di controllo e della qualità, mentre si è in attesa di avere chiare informazioni sul meccanismo di trasferimento delle quote produttive.

Il secondo aspetto affrontato riguarda lo sviluppo dell'economia di montagna: nella precedente legislatura era stato avviato in Senato l'esame di un disegno di legge che portava la firma di 109 senatori delle varie forze politiche. L'esame non poté essere concluso, essendo la Commissione rimasta in attesa della presentazione, mai avvenuta, di un disegno di legge di iniziativa governativa, che avrebbe fatto proprie le conclusioni di una apposita Commissione ministeriale. Adesso si è provveduto a ripresentare il disegno di legge che rimane aperto alla visione di tutti.

Sul terzo problema concernente la riforma della legislazione sul credito agrario, l'oratore chiede al governo di ripresentare le proprie proposte.

Dato quindi atto al Governo della emanazione di un importante provvedimento riguardante il controllo di qualità, il senatore Mora conclude sottolineando la difficoltà dei compiti del Ministro e formulando l'auspicio che ciascuno faccia il proprio dovere.

Il senatore CAMPAGNOLI, nell'esprimere apprezzamento per il modo con cui il Ministro ha affrontato la problematica del settore,

afferma che l'ipotesi ventilata di soluzione della questione del latte appare come «la madre di tutte le ingiustizie», non essendo possibile accettare una situazione in cui partners comunitari del nord mantengano accise ed erogino aiuti per coltivazioni in serra. Si tratta non di fare guerra, bensì di evitare incoerenze e contraddizioni.

Il futuro dell'agricoltura italiana, prosegue il senatore Campagnoli, si gioca sulla politica agroalimentare, nella quale occorre coinvolgere le associazioni dei produttori e la cooperazione con opportuni strumenti legislativi. Occorre inoltre evitare il rischio di vedere rafforzati i prodotti di qualità scelti da coloro che dispongono dei mass media.

Osservato poi che il rapporto Stato-regioni si è sempre basato su un tacito compromesso fra chi voleva operare senza dar conto a nessuno (attuando in tal modo venti diversi modelli di politica agricola) e chi ha rinunciato ad un certo ruolo di coordinamento pur di avere uno «scampolo» di finanza da gestire dopo aver sottolineato la necessità che lo stato si concentri nello svolgimento del ruolo di coordinamento delle Regioni, l'oratore si avvia alla conclusione ponendo l'accento sul divario fra prezzi all'ingrosso e prezzi al consumo e si dice disponibile – per quanto riguarda il nuovo disegno di legge sulla montagna – a trasmettere al più presto al governo il testo da lui predisposto quale presidente dell'UNCHEM.

Il presidente MICOLINI ringrazia il ministro Fontana, il sottosegretario Fogu e tutti gli intervenuti per il contributo alla soluzione dei problemi che riguardano il mondo rurale.

Replica agli intervenuti il ministro FONTANA.

Dopo aver rilevato come l'atteggiamento costruttivo di tutti gli intervenuti nel dibattito costituisca un incoraggiamento all'attività del Ministro, osserva come gli elementi emersi consentano finalmente di disporre di un quadro chiaro al cui interno programmare una strategia di sviluppo dell'economia agricola italiana.

Si è sottolineato che Maastricht è certo una occasione di avanzamento dell'integrazione comunitaria ma con riverberi abbastanza cogenti sull'agricoltura. Da ciò, prosegue il Ministro, l'impegno a spendere meglio in futuro le risorse disponibili per il settore primario.

Per quanto riguarda il rapporto agricoltura e mercato si rivela necessario operare una sorta di rivoluzione copernicana nel senso che occorrerà affrontare il problema dal punto di vista dei consumi alimentari con la consapevolezza di un mutamento che si ripercuoterà su tutto il comparto. Sarà necessaria al riguardo l'integrazione della filiera agroalimentare (dalla produzione al consumo); occorrerà puntare sull'uso alternativo delle produzioni eccedentarie nonché sulla qualità, sulla efficienza e sulla equità, creando pari opportunità per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali.

In ordine al rapporto fra agricoltura e ambiente il rappresentante del governo evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla conservazione delle biodiversità di cui il nostro paese è ricco per quanto attiene alla flora e alla fauna. La stessa conferenza di Rio ha confermato l'agricoltura come indispensabile elemento di un equilibrato sviluppo.

In questo quadro la nuova legislazione sulla montagna non può non essere un tema prioritario nei lavori parlamentari.

Per attuare le nuove politiche richieste dai rinnovati rapporti agricoltura-mercato ed agricoltura-ambiente, sarà necessario assicurare un diverso assetto istituzionale, partendo dalla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non più procrastinabile.

Conclude assicurando a tutti gli intervenuti che si impegna ad operare perchè il dibattito sulla agricoltura torni ad essere un argomento di interesse nazionale, da affrontare anche in Assemblea.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(R 29, C 9^a, 1°)

Il Presidente MICOLINI avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per predisporre il calendario dei lavori della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 12.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

8ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO*indi del Vice Presidente*
PIZZO*e del Presidente*
de COSMO

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali Guarino, il ministro del commercio con l'estero Vitalone e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 7, C 10ª, 5º)

Il presidente de COSMO avverte che il nuovo calendario dei lavori, trasmesso nella giornata di ieri a tutti i componenti della Commissione, è stato determinato dalle modifiche intervenute nella programmazione delle sedute di Assemblea.

Il senatore GALDELLI prospetta l'opportunità di rinviare le audizioni previste per la seduta notturna di oggi.

Sulla questione si apre un breve dibattito - cui intervengono i senatori MANNA, GRANELLI, TURINI, PIERANI e ROVEDA - al termine del quale il presidente de COSMO ribadisce le ragioni che hanno determinato la convocazione della Commissione in seduta notturna.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto legge 1ª luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti (417)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il relatore BALDINI rammenta che la Commissione aveva concentrato la propria attenzione, tra l'altro, sull'articolo 14 e sulle disposizioni concernenti l'adempimento degli obblighi imposti dalla decisione CEE in materia di contributi al settore cartario: al riguardo, ribadisce l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 21.

Il sottosegretario FARACE osserva, quanto all'articolo 14, che si tratta di conformare gli interventi di sostegno economico nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto agli indirizzi comunitari in materia di aiuti alle imprese, ai quali, per vero, deve adeguarsi anche quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 21.

Il senatore ROVEDA ritiene necessario che tale condizione sia posta in modo inderogabile.

Il senatore GALDELLI, rammentato lo stato di liquidazione che interessa l'Ente nazionale cellulosa e carta, prospetta l'opportunità di fissare un limite temporale, il 31 dicembre 1994, all'erogazione dei contributi di cui si tratta.

Il senatore GIANOTTI considera non esaurienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Quanto all'articolo 14, il meccanismo di finanziamento che si propone è del tutto difforme dagli attuali indirizzi di risanamento finanziario. Riguardo all'articolo 21 osserva che la Comunità economica europea ha disposto la cessazione dei contributi a partire dal mese di aprile del 1992: non si giustifica, pertanto, la sopravvivenza di tale disposizione.

Il senatore CITARISTI conviene sulle obiezioni mosse all'articolo 14 e ribadisce l'esigenza di non introdurre disposizioni eterogenee nei provvedimenti di urgenza. Esprime perplessità, inoltre, sull'articolo 18, concernente il rifinanziamento dell'Artigiancassa: tali risorse, infatti, potrebbero essere più utilmente destinate all'innovazione tecnologica delle imprese artigiane. Quanto all'articolo 21 conviene sulla proposta formulata dal rappresentante del Governo. Il contributo di cui si tratta, infatti, dovrebbe essere mantenuto, sia pure in forma attenuata e in via transitoria, per consentire all'Ente nazionale cellulosa e carta di assolvere agli impegni già assunti.

Il senatore BENETTON si dichiara perplesso e sorpreso per una discussione che appare assai distante dalle esigenze di risanamento connesse alla grave situazione economica in cui versa il paese. Trova assurdo, in particolare, persistere nel finanziamento pubblico a favore di attività economiche non produttive: sarebbe necessario, piuttosto, sostenere le nuove attività imprenditoriali, specie quelle condotte da giovani.

Il senatore TURINI ribadisce le critiche formulate sul carattere eterogeneo del decreto-legge. Ritiene, peraltro, che l'articolo 18 debba essere condiviso.

Il senatore PAIRE esprime perplessità sulle disposizioni in esame: devono cessare, in particolare, i finanziamenti pubblici indiscriminati come anche le condizioni di favore per alcune regioni.

Il senatore CICCHITTO ritiene che le disposizioni a favore dell'Artigiancassa siano condivisibili: esse, infatti, concorrono ad assicurare il sostegno necessario a un settore produttivo particolarmente importante. Andrebbe peraltro, riconsiderata la stessa funzione dell'istituto. Quanto all'articolo 21, consente con la proposta formulata dal rappresentante del Governo.

Il senatore ROVEDA esprime l'avviso contrario del Gruppo della Lega Nord alle disposizioni in esame: alcune di esse, infatti, hanno una motivazione eminentemente clientelare.

Il senatore CHERCHI motiva l'orientamento contrario del Gruppo PDS al disegno di legge in esame.

Il relatore BALDINI, quindi, propone uno schema di parere volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 21 associandosi, nel contempo, all'indirizzo esposto dal rappresentante del Governo. Quanto alle obiezioni mosse alle altre disposizioni esaminate, ritiene che esse – ancorchè fondate su validi argomenti – non debbano essere accolte nel parere.

Il presidente de COSMO, al riguardo, suggerisce al relatore se non ritenga opportuno formulare una proposta più articolata, in modo che siano rappresentate anche le perplessità esposte in ordine agli articoli 14 e 18.

Dopo che il relatore BALDINI ha ribadito la propria posizione, il presidente de COSMO propone di conferire al medesimo relatore il mandato di redigere uno schema di parere favorevole al disegno di legge in titolo e di trasmetterlo alla 1^a Commissione permanente. La proposta, messa in votazione, non risulta accolta dalla Commissione.

Il senatore GRANELLI propone di formulare un diverso schema di parere favorevole, contenente le osservazioni critiche emerse nel corso dell'approfondito dibattito.

Si associa il senatore TURINI.

Il senatore CHERCHI osserva al riguardo che alcuni Gruppi hanno espresso un orientamento complessivamente negativo sul provvedimento in esame: ritiene, pertanto, che il voto della Commissione debba essere interpretato alla stregua di un parere contrario.

Il senatore PIERANI prospetta l'opportunità di conferire ad altro relatore il mandato di redigere un diverso e più articolato parere.

Il presidente de COSMO fornisce precisazioni di ordine procedurale e osserva che la manifestazione di volontà della Commissione si è espressa in senso contrario alla proposta formulata dal relatore: respinta tale proposta, tuttavia, la Commissione non ha formulato alcun parere.

Si associa il senatore PAIRE.

Il relatore BALDINI non ravvisa nel dibattito della Commissione un orientamento complessivamente negativo sul disegno di legge in esame. Osserva, pertanto, che si potrebbe formulare un articolato parere favorevole, con osservazioni critiche.

Il senatore FORCIERI rammenta che tale possibilità, prospettata dal Presidente prima della votazione, non era stata accolta dallo stesso relatore.

Il senatore CICCHITTO rileva che l'andamento della discussione mostra un orientamento favorevole alla espressione di un parere articolato, con le opportune osservazioni critiche.

Il senatore GRANELLI, nel manifestare qualche preoccupazione per l'efficienza dei lavori, ritiene non possano sussistere dubbi circa il mancato accoglimento, da parte della Commissione, della proposta di parere favorevole in ordine al disegno di legge in titolo.

Si associano i senatori GALDELLI e MANNA.

Il presidente de COSMO, infine, ribadisce che la Commissione non ha espresso alcun parere sul disegno di legge in titolo: essa, infatti, si è limitata a non accogliere la proposta di conferire al relatore il mandato di redigere uno schema di parere favorevole, nei termini da questi preventivamente esposti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazione del Ministro del commercio con l'estero sugli indirizzi generali della politica del Dicastero (R 46, C 10ª, 1º)

Il presidente de COSMO rivolge un indirizzo di saluto al ministro Vitalone, sottolineando l'urgenza che, nel processo di attuazione del mercato unico europeo, gli strumenti di intervento nel commercio estero vengano unificati per consentire un più adeguato e moderno sostegno alle esportazioni italiane. Assicura infine la massima disponibilità della Commissione a cooperare a tale scopo.

Il ministro VITALONE nel segnalare le difficoltà che si frappongono a una coerente attività di indirizzo e coordinamento del commercio estero, sottolinea la vitale importanza del settore per l'economia

nazionale e il proprio intento di collaborare intensamente con le competenti Commissioni parlamentari. Dà poi conto delle iniziative da lui adottate per acquisire rapidamente l'orientamento dei diversi soggetti operanti nel mondo della produzione e della finanza.

Il Ministero del commercio con l'estero - egli avverte - a seguito dell'ampia liberalizzazione degli scambi ha visto la progressiva riduzione di alcune competenze amministrative: le funzioni residuali, tuttavia, anzichè deprimere il ruolo del Dicastero, ne esaltano l'esercizio di responsabilità, sia nella fase di indirizzo dei progetti di sviluppo sia nei processi di internazionalizzazione delle imprese. I limiti di bilancio in cui il Dicastero è costretto a operare, inoltre, esigono che le proprie competenze siano coordinate in modo sinergico con quelle attribuite ai Ministeri degli affari esteri, del tesoro e dell'agricoltura. Il CIPES, a sua volta, dovrebbe favorire maggiormente la graduale evoluzione della economia italiana nell'attuale fase congiunturale: negli ultimi quindici anni, invece, detto organismo non ha compiutamente svolto i compiti e le funzioni previste dalla legge istitutiva (n. 227 del 1977). Per tale ragione è stata prospettata, in sede di coordinamento interministeriale, l'opportunità di rivitalizzare il ruolo del CIPES, concentrando talune funzioni di coordinamento - ivi compreso l'Osservatorio previsto dalla legge n. 304 del 1990 - nel Ministero del commercio con l'estero. L'apporto delle regioni all'attuazione di un organico progetto di interventi nel settore può trovare nel CIPES il momento di valorizzazione delle diverse realtà operative: la difficile congiuntura in cui versa il paese, infatti, richiede uno sforzo generale e coerente da parte di tutti.

Negli ultimi 12 mesi la bilancia commerciale italiana ha accumulato un passivo di 13,5 miliardi di dollari, collocandosi - nella graduatoria di chi ha operato con risultati negativi - al quarto posto dopo gli Stati Uniti, la Spagna e il Regno Unito: ma, fra i tredici paesi più sviluppati, nove di essi hanno ottenuto risultati migliori e taluni hanno cumulato attivi rilevanti, come nel caso della Germania (15,4 miliardi di dollari), per non parlare del Giappone, che ha totalizzato un attivo pari a 119,5 miliardi di dollari. L'Italia, in questo momento, appare l'ultimo paese tra quelli industrializzati e, per di più, in posizione sostanzialmente marginale rispetto ai processi di internazionalizzazione. Da ciò derivano conseguenze molto negative, sia in termini di bilancia dei pagamenti che di occupazione e di progresso tecnologico.

Per quanto riguarda la bilancia commerciale, il passivo registrato è imputabile per buona parte al saldo negativo di oltre 22.000 miliardi derivante dai prodotti energetici: l'aumento del disavanzo, tuttavia, va ascritto al peggioramento dei saldi riferiti ai comparti non energetici. Tale situazione riflette in modo preoccupante la complessiva riduzione di competitività dell'intero sistema produttivo nazionale: è pertanto necessaria la migliore utilizzazione di tutti gli strumenti legislativi e amministrativi esistenti per meglio incentivare le esportazioni, anche attraverso la più idonea allocazione delle risorse finanziarie e creditizie.

Le linee della politica commerciale italiana risentono della sfavorevole congiuntura internazionale, delle incertezze presenti nella Comunità europea, delle persistenti difficoltà in cui versano i paesi in

via di sviluppo e dei processi quanto mai problematici che investono i paesi dell'Europa centro-orientale non meno dei paesi aderenti al GATT, impegnati da tempo nella defatigante trattativa dell'*Uruguay Round*, dove si confrontano - specie in materia agricola - gli Stati Uniti d'America e i paesi della CEE.

Il ministro Vitalone, quindi, nel ribadire la perdita di competitività delle produzioni italiane, si sofferma sui rapporti commerciali instaurati nelle diverse aree degli scambi internazionali e sulla esigenza di una più mirata attività di promozione da parte dell'ICE: al riguardo egli ricorda che la riforma dell'istituto deve essere compiutamente realizzata, in termini di economicità e di efficienza dei servizi resi, affinché esso sia il migliore alleato nelle strategie di promozione e sviluppo adottate dalle piccole e medie imprese. Dà poi ragione dell'attività di coordinamento svolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, delle iniziative assunte dalla SIMEST e dalla SACE, la cui veste - egli avverte - sarà verosimilmente modificata in conseguenza del processo di privatizzazione dell'INA.

Il rilancio dell'economia nazionale, peraltro, non sempre richiede risorse finanziarie aggiuntive: per quanto concerne il Dicastero cui egli è preposto, il ministro Vitalone comunica di aver disposto l'immediata applicazione delle misure, individuate dalla cosiddetta Commissione Cassese, per migliorare l'efficienza delle attività amministrative. Auspicata, poi, la rapida ripresa dell'economia nazionale attraverso il recupero di margini concorrenziali e previa riduzione dell'elevato tasso di inflazione, degli alti saggi di interesse e dell'eccessivo costo del lavoro, egli si dichiara disponibile a fornire un documento in forma scritta per consentire un più efficace dibattito sulla politica del Dicastero.

Il presidente de COSMO ringrazia il ministro Vitalone e avverte che il dibattito sulle sue comunicazioni si intende rinviato alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva.

Il senatore GIANOTTI chiede se il Ministro sia in grado di fornire immediatamente alcune informazioni circa le concrete misure adottate in tema di promozione, la posizione del Governo italiano sui principali temi dell'*Uruguay Round*, le partecipazioni assunte dalla SIMEST, le prospettive operative della SACE e il processo di riforma dell'ICE, in ordine al quale auspica una apposita audizione.

Il senatore TURINI desidera conoscere il costo dei prodotti energetici importati.

Il ministro VITALONE, nel riservarsi di fornire più dettagliate notizie nel documento da lui preannunciato, ricorda che i progetti di partecipazione approvati dalla SIMEST sono 23, che la funzione pubblicitaria della SACE dovrà necessariamente essere salvaguardata e resa compatibile con la privatizzazione dell'INA e che, nell'ambito dell'*Uruguay Round*, il Governo intende favorire la conclusione del negoziato ma senza pregiudicare gli interessi nazionali. Per quanto riguarda il peso derivante dai costi sostenuti dalla collettività nazionale

per l'importazione dei prodotti energetici, assicura che esso sarà dettagliatamente analizzato nel predetto documento.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali, sulla crisi del settore minerario in alcune aree del paese (R 46, C 10ª, 2º)

Il presidente de COSMO ringrazia il ministro Guarino per la sollecitudine mostrata nei confronti della Commissione, nonostante i molteplici impegni di Governo cui in questi momenti egli è tenuto ad assolvere, con particolare riferimento alla trattativa sul costo del lavoro e alle misure adottate per la privatizzazione di alcuni enti pubblici.

Il ministro GUARINO ritiene indispensabile che, in tema di politica mineraria, si prenda atto della drammatica situazione in cui versa il settore. In Sardegna - egli avverte - sono stati investiti 100 miliardi dall'ENI e 110 miliardi dalla pubblica amministrazione: a fronte di tali investimenti occorre purtroppo registrare solo gravi perdite di bilancio. Auspica quindi una coerente decisione del Parlamento o nel senso del rifinanziamento delle norme da cui sono scaturiti i menzionati disavanzi ovvero in direzione di una profonda modifica delle precedenti linee di tendenza, se si vuole evitare di aggravare ulteriormente il dissesto in cui versano le attività minerarie sarde. Al riguardo va ricordato che la Comunità europea ha già dichiarato l'incompatibilità della legge mineraria con una politica degli aiuti giudicata ammissibile, ai sensi delle vigenti norme del Trattato. La difficile congiuntura nazionale, inoltre, non consente di reperire grandi mezzi finanziari e va contemporaneamente tenuto presente che ogni risorsa investita in modo irrazionale si rivela una sottrazione effettiva agli investimenti realmente produttivi e all'occupazione.

Il ministro Guarino, poi, nel dare conto dei dati sull'occupazione nel settore minerario delle diverse regioni, auspica una sostanziale convergenza da parte dei diversi gruppi politici nell'assumere indirizzi suscettibili di risolvere il problema: al momento, infatti, non è certamente possibile ipotizzare l'aumento del fondo di dotazione degli enti a partecipazione pubblica, sia perchè la Comunità europea non lo consente, sia perchè non esistono risorse finanziarie disponibili. Occorre dunque rinvenire ogni strumento tecnico che si riveli idoneo non già a distruggere ricchezze ma a mantenere e valorizzare il patrimonio esistente, a iniziare dall'occupazione.

Alcune decisioni assunte alla fine dello scorso decennio influenzano negativamente l'attuale congiuntura: occorre pertanto assumere le necessarie determinazioni capaci di ridurre il tasso d'inflazione e di prospettare soluzioni operative di carattere innovativo. Il comparto dell'alluminio in Sardegna, ad esempio, anche a causa dell'afflusso di prodotti minerari da paesi dell'Europa orientale, versa in gravissime condizioni: il CIP, al riguardo, per incentivare la produzione è sul punto di adottare una congrua riduzione delle tariffe elettriche. Per quanto riguarda la cartiera di Arbatax, inoltre, annuncia l'eventualità che un

importante gruppo internazionale ne acquisisca la proprietà, aumentando le linee di produzione da 2 a 6 e riqualificando l'intera produzione attività. Altrettanto egli si augura possa essere prospettato in ordine alle aziende dell'EFIM.

Il presidente de COSMO, nel consegnare al Ministro le richieste avanzate dai sindacati del Sulcis Iglesiente, ricevuti nel corso di una audizione informale, dà la parola ai senatori che intendano intervenire per porre domande o richieste di chiarimento.

Il senatore CHERCHI osserva che le questioni esposte dal Ministro coinvolgono valutazioni di ordine generale circa la politica degli approvvigionamenti di materie prime e altri prodotti di base per l'industria manifatturiera; vanno altresì considerate le conseguenze di natura economica e sociale - in determinate aree del territorio nazionale - derivanti dalla crisi in cui versa il settore minerario. In alcuni casi, peraltro, si tratta di unità estrattive che hanno prodotto nel tempo una quantità notevolissima di materie prime e nelle quali si è consolidata una cultura locale densa di competenze e professionalità. È una doverosa misura di civiltà, pertanto, assicurare interesse e solidarietà a quanti sono coinvolti, ormai da anni, da pesanti fenomeni di deindustrializzazione. I maggiori paesi industrializzati, inoltre, hanno mantenuto, pur nella dismissione di importanti attività estrattive, un patrimonio di competenze nazionali, specie di natura ingegneristica, fondate anche sulla continuità della formazione professionale, di cui sono espressione altamente qualificata gli istituti di istruzione e formazione mineraria e metallurgica. Occorre pertanto conservare una base produttiva interna che fornisca il supporto materiale e il presupposto logico alla tutela di tale patrimonio di competenze. Circa l'estrazione del carbone, è opportuno esaminare le diverse forme di aiuto pubblico, talvolta anche dissimulato, adottate in altri paesi europei. In ogni caso è necessario realizzare accordi e contratti di programma per la riconversione produttiva delle aree minerarie, volta, tra l'altro, allo sviluppo delle attività turistiche e di recupero ambientale. In tal senso è urgente l'adozione di una nuova legge per il settore, dotata delle necessarie risorse indirizzate verso investimenti produttivi: rammenta, in proposito, uno stanziamento cospicuo destinato alle acquisizioni all'estero che non trova alcuna giustificazione in motivazioni di ordine economico. Lamenta, inoltre, che le risorse destinate al settore minerario e gestite dagli enti delle partecipazioni statali siano state sovente utilizzate in difformità dagli obiettivi previsti.

Quanto alla cartiera di Arbatax, riconosciute le grandi potenzialità dell'impianto, ritiene vada contrastato il monopolio formatosi intorno alla produzione di carta, promuovendo una diversa articolazione nell'assetto proprietario.

Sulle questioni connesse alla liquidazione dell'EFIM, rileva gravi difficoltà nelle aziende del gruppo, comuni anche a talune imprese dell'IRI e dell'ENI: vi è, infatti, una sostanziale incertezza di prospettive che ha determinato, tra l'altro, la temporanea sospensione, da parte dell'Agip-petroli, delle forniture di combustibile a importanti complessi

produttivi. Nel processo di ristrutturazione che ha investito il sistema delle partecipazioni statali, pertanto, occorre impostare anzitutto un coerente programma di politica industriale.

Il senatore TURINI si sofferma sullo stato di crisi del settore minerario nell'area maremmana, fornendo dati al riguardo. La chiusura di alcune unità estrattive interviene in una realtà già segnata da un incipiente processo di deindustrializzazione. È necessario valutare, comunque, se i minerali estratti abbiano carattere strategico, conservando le attività produttive anche se in misura ridotta; in caso diverso va avviato un piano di riconversione produttiva che si avvalga di idonei strumenti di incentivazione.

Il senatore PERIN riferisce di alcune realtà estrattive dislocate in diverse aree del paese: comune a tutte, egli osserva, è il problema del costo dei trasporti, che incide in misura esorbitante. È opportuno, pertanto, promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario e navale dei minerali estratti. Ritene, inoltre, che si debbano valorizzare le competenze imprenditoriali già sperimentate nel settore estrattivo. Quanto ai finanziamenti pubblici, sollecita il Governo a esercitare un controllo puntuale sulla destinazione delle risorse impegnate.

Il senatore GALDELLI si sofferma sui programmi di dismissione delle miniere sarde: essi, modificati a seguito delle lotte dei minatori, preludono a un necessario intervento di riconversione che promuova le attività produttive. Tale possibilità, peraltro, risulta compromessa dalla manovra finanziaria del Governo, che appare inadeguata alle esigenze di sviluppo dell'economia.

Quanto alla cartiera di Arbatax, egli considera necessaria una presenza pubblica, anche per la natura strategica di tale produzione, in riferimento alle esigenze di pluralismo nell'informazione.

Il senatore GRANELLI, ritenuto che per taluni settori critici gli interventi di rifinanziamento non sono minimamente risolutivi, invita a considerare con attenzione i legittimi interessi connessi alle attività in via di dismissione. L'esigenza di garantire l'occupazione e di salvaguardare l'assetto del territorio va soddisfatta con idonei piani di riconversione che introducano attività sostitutive coerenti agli obiettivi di crescita economica e di pieno impiego. Quanto al settore cartario, le partecipazioni proprietarie di provenienza estera sono opportune entro i limiti nei quali sia assicurata una sufficiente presenza nazionale.

In tema di privatizzazioni, poi, risulta preoccupante l'eccessiva attenzione alla forma giuridica delle imprese, atteso che, in talune regioni, la costituzione di società di diritto privato ha dissimulato, talvolta, un uso distorto delle risorse pubbliche. È necessario, inoltre, impostare una strategia di politica industriale che incoraggi le acquisizioni private, senza deprimere il valore storico ed economico dell'intervento pubblico. Non appare giustificato, al riguardo, l'eccessiva concentrazione di competenze amministrative nel Ministero del tesoro.

Il senatore PAIRE invita a considerare la crisi del settore minerario nel contesto di alcune variabili generali, quali i costi energetici, gli oneri sociali e fiscali e l'inefficienza delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore PIZZO chiede chiarimenti su alcune attività estrattive dislocate in Sicilia.

Il ministro GUARINO, nel rispondere ai quesiti dianzi proposti, esprime apprezzamento per gli spunti di riflessione e di approfondimento offerti dagli intervenuti. Assicura, in particolare, che svolgerà un accurato accertamento sulle poste di spesa concernenti il sostegno alle acquisizioni di attività minerarie all'estero; ribadisce, inoltre, l'impegno del Governo italiano per una presenza più efficace nelle istituzioni comunitarie; quanto all'EFIM, si associa alla asserita necessità di garantire la funzionalità delle imprese del gruppo; circa le menzionate attività estrattive nelle diverse aree del paese, infine, conviene sull'esigenza di provvedere alla riconversione produttiva nei territori interessati.

Il presidente de COSMO ringrazia il ministro Guarino e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

9^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Tonelli, presidente dell'ANIA, accompagnato dai dottori Iacobini, Miniello e Reichlin; i signori Celletti, Colasanti, Mollicone e la signora Mandoj della CISNAL-assicuratori; il signor Silos, la signora Brugnoletti e il dottor Fiori della FNA; le dottoresse Mundula e Stigliano della SNFIA; il signor Avallone della FISA-CGIL, il signor Scarpari della UILASS-UIL e il signor Billi della FIBA-CISL.

La seduta inizia alle ore 20,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di crisi di talune imprese assicuratrici: audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e delle organizzazioni sindacali del settore assicurativo (R 48, C 10^a, 1^o)

Il presidente de COSMO, in una breve introduzione, illustra i motivi che hanno indotto la Commissione a svolgere una indagine conoscitiva

sullo stato di crisi di talune imprese assicuratrici: lo stato di dissesto che si riscontra in compagnie anche di consistenti dimensioni, come la Tirrena, determina, infatti, oggettivi pericoli per la stabilità del mercato assicurativo e gli interessi degli assicurati.

Ha quindi la parola il dottor TONELLI, che si sofferma sulla situazione del mercato assicurativo italiano, il cui andamento registra, ormai da qualche anno, un saldo negativo. In proposito egli fornisce alcuni dati, con particolare riferimento al ramo vita, che ha chiuso il 1991 con un saldo economico globale di segno positivo e al ramo danni che, viceversa, conclude l'esercizio 1991 con risultati negativi, peggiori anche rispetto all'esercizio precedente. Le perdite in quest'ultimo ramo, peraltro, sarebbero ancora più elevate se le compagnie non avessero fatto ricorso a risorse straordinarie, che incidono sul loro stesso patrimonio. L'andamento negativo del ramo danni è comune al corrispondente mercato di altri paesi europei ed extra europei: esso è determinato essenzialmente dalla difficile gestione del settore dell'assicurazione di responsabilità civile auto. Le cause di tali crisi, quanto al mercato italiano, vanno rinvenute, in particolare, nella diffusione e nella intensificazione dei fenomeni criminali nonché nella inadeguatezza del sistema tariffario, che impone alle imprese una variabile che in altri paesi è affidata al mercato. Le imprese del settore, d'altra parte, hanno adottato una serie di misure volte a razionalizzare la gestione delle attività. Al riguardo è di fondamentale importanza l'approvazione del disegno di legge di riforma della materia che, tra l'altro, si propone di avviare un processo di parziale liberalizzazione delle tariffe.

In tale contesto si inserisce la crisi di talune imprese, tra le quali assume particolare rilievo quella della Tirrena, che si colloca al dodicesimo posto nella graduatoria dimensionale delle compagnie italiane. Al riguardo rammenta che è in corso l'istruttoria per il commissariamento di tre imprese controllate dalla stessa Tirrena. Altre compagnie, inoltre, versano in analoghe condizioni di dissesto. L'istituto del commissariamento, peraltro, risulta inadeguato allo scopo di risanare l'impresa in crisi al fine di prevenirne la liquidazione coatta amministrativa. L'ANIA ritiene che la gestione commissariale, avendo come presupposto uno stato di grave dissesto, difficilmente possa condurre a risultati positivi, anche perchè i commissari straordinari non possono disporre di risorse finanziarie aggiuntive. Si osserva, in proposito, che ai commissari dovrebbero essere conferiti ulteriori strumenti per razionalizzare la gestione delle imprese: possibilità di ricorrere al collocamento anticipato in pensione per quote di dipendenti, temporanea sospensione delle assunzioni obbligatorie, fiscalizzazione degli oneri sociali. Un'altra possibilità volta a scongiurare la liquidazione coatta è quella del ricorso preventivo alle disponibilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada: tale fondo, infatti, dovrebbe comunque intervenire una volta disposta tale radicale soluzione. L'ANIA, comunque, prospetta l'opportunità di ricorrere ai fondi già gestiti dalla SOFIGEA, anche al fine di costituire una società destinata alla gestione esclusiva del ramo danni. Quanto al ramo vita, questo potrebbe essere gestito da un'altra società appositamente costituita, che acquisisca le attività della Tirrena a prezzi di mercato.

Le imprese del settore, inoltre, hanno sperimentato senza successo l'ipotesi di individuare una o più imprese, anche non assicuratrici, disposte ad acquisire la partecipazione di controllo della Tirrena e le conseguenti responsabilità di gestione. La gestione del ramo vita della compagnia in questione presenta comunque i problemi più consistenti: i contratti, infatti, una volta intervenuta la liquidazione, sarebbero trasferiti all'INA, che peraltro non garantisce le stesse prestazioni convenute al momento della stipula. D'altra parte, la stessa praticabilità giuridica della costituzione di un'apposita società per la gestione del ramo vita è tuttora controversa, benché l'articolo 18 del decreto-legge n. 342 del 1992 conforti la tesi che vuole rinvenire già nell'ordinamento attuale il principio di separazione tra i due rami considerati.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore PAIRE domanda quale sia la consistenza delle differenze di costo nelle diverse aree del paese per i risarcimenti connessi alla gestione del ramo responsabilità civile auto.

Il dottor REICHLIN, rilevato che le condizioni tariffarie articolate per aree territoriali sono stabilite dal CIPE, precisa che per l'assicurazione contro il furto di auto vi sono notevoli differenze tra le diverse aree territoriali.

Il senatore GIANOTTI rammenta che nel recente rapporto dell'ISVAP si rinvergono alcune prospettazioni sulle possibili modifiche da introdurre nelle funzioni dei commissari straordinari, specie in riferimento alle disponibilità di risorse aggiuntive. Tuttavia, nell'immediato, la crisi della Tirrena, della quale preoccupa l'inerenza a una compagnia di dimensioni consistenti e non già l'interesse degli azionisti, impone di evitare la liquidazione coatta amministrativa, per le sue conseguenze radicali e per il sicuro effetto che recherebbe a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Domanda, pertanto, quale sia lo stato attuale della vicenda.

Il dottor TONELLI ritiene che le decisioni inerenti il destino della Tirrena vadano assunte in tempi molto rapidi: ribadisce al riguardo che l'obiettivo di scongiurare la liquidazione coatta amministrativa è anche nei propositi delle imprese assicuratrici. Il mercato italiano, peraltro, non può assumersi l'onere della gestione di tale compagnia. La proposta dell'ANIA, d'anzì illustrata, è stata comunque esposta al Ministro competente, al quale spettano le determinazioni di merito.

Il senatore GALDELLI domanda una valutazione sulle ragioni che hanno condotto alla crisi della Tirrena.

Risponde il dottor REICHLIN, il quale rinvia al citato rapporto ispettivo dell'ISVAP: segnala, inoltre, l'inefficienza dimostrata nella gestione dell'impresa nonché le difficoltà, comuni a tutte le compagnie, derivanti dalla fissazione di tariffe inadeguate per il ramo responsabilità civile auto.

Il presidente de COSMO ringrazia i rappresentanti dell'ANIA e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Sono quindi introdotti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Dopo una breve introduzione del presidente de COSMO ha la parola il signor AVALLONE della FISA-CGIL. Egli consegna un documento, elaborato unitariamente dalle rappresentanze dei lavoratori del settore assicurativo, nel quale sono analiticamente indicate le ragioni che sconsigliano la procedura di liquidazione coatta amministrativa per il gruppo Tirrena: si produrrebbero, infatti, negative conseguenze sia per gli assicurati che per gli operatori. Utilizzando invece opportunamente una quota del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si potrebbe non solo evitare la liquidazione coatta ma soprattutto gli ulteriori costi gestionali che renderebbero vana ogni ipotesi di risanamento reale. La situazione di crisi in cui versano anche altre compagnie assicurative (Firs, Comitas, Lloyd Nazionale) potrebbe trovare più idonee soluzioni se il Ministro dell'industria si rendesse disponibile a un confronto dal quale potrebbe scaturire un apposito intervento legislativo.

Il signor BILLI, della FIBA-CISL, sottolinea che i rappresentanti sindacali sono contrari all'ipotesi, avanzata dall'ANIA con la quale si prevedono due distinte fasi di intervento, con l'obiettivo di procedere al risanamento del gruppo Tirrena soltanto dopo la conclusione della procedura di liquidazione. Le soluzioni alternative indicate dal documento presentato richiedono la massima celerità: si potrebbe intanto utilizzare immediatamente una quota di circa 100 miliardi da attingere dalla liquidazione delle attività SOFIGEA, altri 200 miliardi dal Fondo di garanzia delle vittime per la strada e ulteriori 200 miliardi derivanti da investimenti effettuabili nel mercato assicurativo. L'attività della Tirrena, poi, nonostante le note carenze di liquidità, mostra una compagnia assicurativa sostanzialmente sana e pertanto la soluzione prospettata dai rappresentanti sindacali costituirebbe non soltanto una realistica proposta di risanamento ma anche un effettivo risparmio per il pubblico erario.

Il signor SCARPARI, della UILASS-UIL, rileva che la proposta sindacale è volta a preconstituire meccanismi di prevenzione e di garanzia sia nei confronti dei lavoratori che degli utenti. Essa si qualifica come una soluzione capace di evitare la procedura di liquidazione per un gruppo assicurativo le cui dimensioni lo collocano al dodicesimo posto del mercato italiano. Essa, per altro verso, assume i connotati di un vero e proprio requisito di garanzia, in un contesto di attività finanziarie e previdenziali tanto delicato per la collettività nazionale. Per conseguire gli obiettivi indicati nel documento sindacale appare necessaria una concertazione tra i commissari del gruppo Tirrena, i rappresentanti dei lavoratori e il Governo.

La dottoressa STIGLIANO, del Sindacato nazionale funzionari imprese assicuratrici (SNFIA), segnala che la proposta avanzata dalle

rappresentanze sindacali costituisce la massima garanzia per le professionalità espresse dagli operatori e per i risparmiatori, con particolare riferimento agli accantonamenti della previdenza integrativa.

Il signor SILOS, della Federazione nazionale assicuratori (FNA), precisa che la crisi del gruppo Tirrena non appartiene tanto al settore assicurativo quanto a un suo limitato segmento. Le gravi irregolarità riscontrate nella sua gestione finanziaria sono certamente all'origine dell'attuale situazione cui, per vero, non può sopperire adeguatamente una gestione commissariale sprovvista di mezzi finanziari adeguati. Tale tipo di gestione, pertanto, prelude soltanto alla liquidazione coatta di tutte le imprese assicurative in crisi. Qualora, invece, il commissariamento di tali imprese fosse accompagnato da una dotazione di risorse aggiuntive, a valere del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si potrebbero evitare tutte le negative conseguenze derivanti dalla dispersione di un ricco patrimonio di professionalità e competenze.

Il signor MOLLICONE, della CISNAL Assicuratori, conviene con quanto già esposto dagli altri rappresentanti: la propria contrarietà alla liquidazione coatta amministrativa, peraltro, si fonda sull'esigenza di conoscere previamente le reali condizioni finanziarie del gruppo Tirrena, affinché sia predisposto un idoneo intervento straordinario - attingendo al Fondo di garanzia per le vittime della strada - con modalità che potrebbero essere applicate anche ad altre compagnie in crisi, in primo luogo la Firs. Si dichiara inoltre contrario alla proposta dell'ANIA circa l'utilizzazione dei caricamenti, onde evitare il trasferimento di oneri sulla collettività. Auspica infine che la discussione del disegno di legge sulla responsabilità civile auto (atto Senato n. 1) consenta di approfondire la materia in questione.

L'avvocato DI CAGNO, della Federazione italiana dirigenti imprese assicuratrici (FIDIA), si dichiara favorevole alla soluzione prospettata dall'ISVAP e contrario alla liquidazione coatta amministrativa, anche perchè - a suo avviso - quest'ultima sarebbe viziata da illegittimità costituzionale in quanto recherebbe condizioni differenziate di trattamento nei confronti dei soggetti interessati. La situazione in cui versa il gruppo Tirrena consente la migliore allocazione delle risorse reperibili dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Ricorda, poi, che il decreto-legge n. 322 del 1992 ha disposto la separazione delle riserve matematiche del settore vita da quelle del ramo danni, introducendo elementi di dubbia costituzionalità. Avverte infine che il progetto dell'ISVAP potrebbe essere realizzato con diverse modalità attuative.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore PAIRE si domanda le ragioni delle continue richieste di attingere ai fondi pubblici, ogniqualvolta si manifestino situazioni di crisi, e della mancata presentazione di offerte, per rilevare il gruppo Tirrena, da parte di altre imprese assicurative.

Il senatore GIANOTTI propone che le organizzazioni sindacali del comparto assicurativo forniscano successivamente una idonea documentazione che attesti l'asserito stato di efficienza del gruppo Tirrena nonché la possibilità di utilizzare - con legge ovvero con atto amministrativo - risorse dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; considerato lo stato di sofferenza in cui versa il ramo danni, inoltre, egli reputa opportuno che la Commissione acceleri l'esame del disegno di legge sulla responsabilità civile auto.

Il signor AVALLONE precisa che le gravi illegalità riscontrate nella gestione della Tirrena sono certamente all'origine della crisi in cui versa il gruppo assicurativo.

Il presidente de COSMO ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Su proposta del presidente de COSMO la Commissione stabilisce che la seduta di domani, già convocata per le ore 9, abbia inizio alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 22,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

6^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

Smuraglia ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210)

Pontone e Magliocchetti: Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 luglio 1992.

Il presidente GIUGNI ricorda che si era conclusa la discussione generale. Dà quindi la parola al relatore per la replica.

Il senatore SMURAGLIA ricorda in primo luogo che, ad esclusione della 5^a Commissione, tutte le Commissioni interessate hanno già espresso parere favorevole con alcune osservazioni sui provvedimenti in titolo. Prendendo quindi atto di un orientamento generalmente favorevole dei membri della Commissione sui disegni di legge in titolo, risponde ad alcune obiezioni del senatore Manfroi, sottolineando che non si vuole operare nessuna fuga in avanti rispetto alla normativa comunitaria. Le norme comunitarie rappresentano infatti soltanto le prescrizioni minime cui i Paesi devono attenersi nelle diverse materie e fanno sempre salve le norme di maggior favore esistenti nell'ordinamento degli Stati membri. A tal proposito sottolinea quindi che anche nella stessa Comunità Europea è dato registrare un'evoluzione dei principi cui fanno riferimento le direttive e ricorda, ad esempio, che proprio nella direttiva comunitaria 89/391 (direttiva-quadro in materia

di sicurezza dei lavoratori) si afferma come l'obiettivo della salute non possa dipendere da considerazioni di carattere economico; le misure di sicurezza cui fa riferimento il decreto n. 277 del 1991, dunque, non possono essere quelle «concretamente attuabili» – dizione questa che lascia spazio a considerazioni di carattere economico – ma quelle «tecnicamente fattibili». Per quanto riguarda poi la questione del medico competente ad accertare lo stato di salute dei lavoratori, il relatore fa presente che un emendamento presentato dalla senatrice Pellegatti potrebbe adempiere all'esigenza da più parti sottolineata di escludere la possibilità di una reintroduzione surrettizia del medico di fabbrica. L'emendamento stabilisce infatti che il medico deve essere dipendente da una struttura del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La norma in questione potrebbe peraltro assorbire quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 321. Facendo presente la possibilità di prendere quale testo base per i lavori della Commissione il disegno di legge n. 210 – in quanto testo approvato nella passata legislatura dal Senato – il relatore esprime perplessità sull'articolo 2 del provvedimento n. 321. Mentre per quanto riguarda i valori-limite contenuti nell'articolo 3, ritiene rischioso un ulteriore abbassamento degli stessi rispetto al disegno di legge n. 210. Per la parte riguardante poi le sanzioni, fermo restando quanto affermato nell'illustrazione dei disegni di legge, si dice convinto dell'efficacia intimidatoria dell'arresto per fatti particolarmente gravi rispetto a quella delle mere sanzioni pecuniarie, si sofferma quindi su alcuni punti della normativa contenuta nel disegno di legge n. 210 che prendono in considerazione l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto ricordando che, in materia, è stata approvata, alla fine della scorsa legislatura, la legge n. 257 del 1992 e sottolinea che a quella legge desidera ispirarsi per la parte riguardante i valori-limite, mentre manterrebbe l'articolato del disegno di legge n. 210 per la parte relativa all'organo di vigilanza. Si sofferma quindi sull'articolo 40, comma 3 del disegno di legge n. 210 sottolineando che il riferimento ad eventuali convenzioni può essere lasciato in vita se sarà approvato un emendamento presentato dalla senatrice Pellegatti. Si dichiara infine disponibile all'eventuale presentazione di un ordine del giorno che potrebbe prendere in considerazione le osservazioni contenute nel parere della 10ª Commissione circa l'eventuale adozione di misure di sostegno per le piccole imprese. Fa infine presente l'opportunità che, per un'approvazione celere dei disegni di legge in titolo, la Commissione chieda l'assegnazione degli stessi in sede deliberante.

Interviene quindi il sottosegretario D'AIMMO, il quale fa presente che il Governo vede con favore la proposta di soppressione delle parole «concretamente attuabili» riferite alle misure di sicurezza da adottare da parte delle imprese, così come dichiara di condividere la soluzione proposta dal relatore circa la figura del medico competente che può appartenere direttamente alla struttura sanitaria pubblica o essere con essa convenzionato al fine di utilizzare professionalità esterne, ma vincolate al perseguimento di interessi pubblici. Dichiara infine il favore del Governo sulle proposte di adeguamento dei valori-limite di esposizione al piombo, data l'accertata pericolosità del contatto con tale

agente chimico. Esprime invece forti perplessità sull'abbassamento dei valori limite riguardanti il rumore. Il Governo riterrebbe opportuno mantenere il valore limite di 90 decibel A. L'abbassamento a 85 decibel A, proposto dal disegno di legge n. 210, comporterebbe infatti rilevanti difficoltà applicative per una parte notevole delle imprese, in particolare piccole e medie. Il rappresentante del Governo si dichiara quindi personalmente favorevole ad una eventuale assegnazione in sede deliberante dei provvedimenti in titolo.

Il presidente GIUGNI propone quindi di prendere come base per la votazione il disegno di legge n. 210 che appare più ampio ed analitico rispetto al disegno di legge n. 321.

Sulla proposta del presidente intervengono brevemente il senatore MAGLIOCCHETTI ed il senatore PELELLA. La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Giugni ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441)

(Esame e rinvio. Congiunzione con il disegno di legge n. 178)

Il presidente GIUGNI, illustrando brevemente il disegno di legge in titolo, ne propone l'esame congiunto con il disegno di legge n. 178 che disciplina la stessa materia.

La Commissione concorda.

Mancino ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178)

Giugni ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441)

(Seguito dell'esame e rinvio per il disegno di legge n. 178; esame congiunto del disegno di legge n. 441 e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso, per il disegno di legge n. 178, nella seduta del 9 luglio 1992.

Il presidente GIUGNI dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola la senatrice DANIELE GALDI che sottolinea come la legge n. 482 del 1968 sia ormai superata ed insufficiente rispetto all'obiettivo di tutelare il lavoro dei disabili. Ricorda inoltre come essa sia stata spesso utilizzata per fini diversi da quelli che si proponeva originariamente. La filosofia che caratterizza i provvedimenti in titolo è invece radicalmente diversa: l'obiettivo è infatti quello di mettere in luce la capacità lavorativa del disabile per poterla utilizzare in modo mirato all'interno di una struttura che ne faciliti il rendimento produttivo. L'Italia ha fatto in questa direzione importanti passi avanti e molti sono stati i positivi esperimenti di inserimento dei disabili nei posti di lavoro, così come significativo si è rivelato l'inserimento nel

lavoro degli invalidi psichici. I disegni di legge in titolo dovranno tuttavia essere armonizzati con la legge-quadro sull'*handicap*, la n. 104 del 1992. In quella legge infatti si attribuiscono una serie di funzioni alle regioni che i provvedimenti in titolo rischiano di vanificare. La normativa in esame potrebbe inoltre, se non corretta, rendere vani una serie di esperimenti già iniziati in alcune realtà regionali. Ribadendo la necessità di alcune correzioni, l'oratrice ricorda di aver presentato un disegno di legge in materia, recante il n. 440, non ancora assegnato alla Commissione lavoro, che si propone proprio il fine di armonizzare le due normative.

Interviene quindi il senatore MERIGGI, affermando che la sua parte politica è favorevole a risolvere rapidamente e in modo completo i problemi delle fasce socialmente più deboli della società italiana e quindi intende contribuire fattivamente, nei tempi più adeguati, all'approvazione del testo in esame, anche tenendo nel dovuto conto le osservazioni delle associazioni dei disabili direttamente interessate.

Dopo aver rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato alla redazione del testo già approvato dal Senato nella scorsa legislatura, il senatore DE MATTEO si sofferma sul filo conduttore della attuale proposta di riforma del collocamento obbligatorio: si tratta, in sintesi, di creare le condizioni per un effettivo diritto al lavoro per i disabili, al di là di ogni impostazione assistenziale, ormai da superare definitivamente. Affermando che si tratta anche di eliminare ogni possibile distorsione nell'utilizzo delle norme di favore per le fasce deboli del mercato del lavoro, si sofferma sulla insufficienza di alcune previsioni riguardanti il Fondo occupazione disabili e le sanzioni previste nel testo, che appaiono ispirate ad una logica antiquata e quindi inadeguata.

Conclude affermando che il provvedimento in esame è importante e molto atteso dalle parti sociali interessate: per questi motivi chiede al Presidente di attivarsi per la più sollecita approvazione del disegno di legge, possibilmente in sede deliberante.

Interviene quindi il senatore DE PAOLI, criticando in particolare il contenuto dell'articolo 15, secondo comma, che rischia di dare eccessivo spazio a tentativi di elusione dello spirito della legge da parte di alcuni datori di lavoro.

Prende quindi la parola il senatore MANFROI che manifesta anzitutto forte perplessità sulle attuali modalità di accertamento - troppo discrezionale - dell'effettivo stato di invalidità di molti soggetti dichiarati disabili.

Vi sono poi anche osservazioni critiche da fare riguardo al meccanismo di doppia iscrizione agli elenchi del collocamento poiché sarebbe più opportuno limitare l'iscrizione del disabile all'interno del solo comune di residenza.

Interviene infine il senatore STRUFFI che sottolinea la necessità di prevedere un maggior livello di effettiva formazione per i disabili, in

grado cioè di consentire alle imprese l'assunzione di soggetti in condizione di inserirsi agevolmente e realmente nell'organizzazione aziendale. Ciò eliminerebbe senz'altro molte delle resistenze che di fatto si manifestano alla completa realizzazione del diritto al lavoro dei disabili.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA

Il Presidente avverte che, a causa dei lavori dell'Assemblea, la seduta già fissata per domani, giovedì 23 luglio 1992 alle ore 10, sarà anticipata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 12,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI

Intervengono il Ministro della sanità DE LORENZO ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero AZZOLINI.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (393)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente MARINUCCI MARIANI, in considerazione delle risultanze dell'incontro informale avvenuto questa mattina tra alcuni rappresentanti delle regioni e l'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi, dichiara di ritenere opportuno che venga consentita la presentazione di ulteriori emendamenti, in aggiunta a quelli già illustrati nella seduta del 16 luglio.

Il sottosegretario AZZOLINI, preannuncia la presentazione di un sub-emendamento all'emendamento 1.1, sostitutivo del comma 3.

Il senatore GARRAFFA illustra due sub-emendamenti all'emendamento 1.1. Il primo, il sub-emendamento 1.1/1/B, è sostitutivo del comma 1 di tale emendamento. Esso prevede la proroga degli amministratori straordinari delle USL al 30 giugno 1993, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale. Con il secondo sub-emendamento, l'1.1/4/A, viene prevista la nomina degli amministratori straordinari che, qualora riguardi amministratori già in carica, può essere effettuata dalla regione sulla base della relazione del collegio dei revisori dei conti con riferimento alla correttezza e trasparenza della gestione, nonché con una valutazione dei risultati della gestione stessa in rapporto agli atti di indirizzo e della qualità dei servizi erogati. In caso

di sostituzione degli amministratori si dovrebbe provvedere mediante estrazione a sorte nell'ambito dell'elenco regionale.

Il senatore RAPISARDA illustra il sub-emendamento 1.1/11/A. Fa presente che esso mira a conferire ai revisori dei conti delle USL il potere di annullamento e di revoca degli atti deliberativi emanati dagli amministratori straordinari in caso di atti contrari alla legge o viziati da illegittimità o disposti senza l'osservanza del criterio della copertura finanziaria.

Il senatore DIONISI illustra i sub-emendamenti 1.1/1/A e 1.1/3/A. Il primo tende ad eliminare la figura dell'amministratore straordinario ed a ripristinare i comitati di gestione. Tali comitati dovrebbero essere composti da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti della USL eletti da tutti i dipendenti, due rappresentanti degli utenti, nominati dalle associazioni di volontariato più rappresentative operanti nel territorio della USL stessa, e da un esperto estratto a sorte da un elenco di tecnici tenuto dalla USL e rinnovato ogni anno. Il secondo sub-emendamento prevede che la proroga degli organi straordinari abbia termine al 31 dicembre 1992.

Il relatore Raffaele RUSSO illustra l'emendamento 2.1/A. Esso prevede che all'individuazione degli alunni per i quali sono necessari interventi di sostegno provveda uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso la USL di competenza dell'istituto scolastico.

Si apre la discussione sugli emendamenti.

Il senatore ZITO dichiara di condividere le proposte miranti a stabilire un termine più lungo per gli organi straordinari; il termine di proroga ottimale dovrebbe essere quello di un anno dalla entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale. Si dichiara poi contrario a prevedere un rinnovo generalizzato degli amministratori straordinari ed a sopprimere il ruolo di proposta del comitato dei garanti. Osserva a tal riguardo che tali soluzioni ben difficilmente potrebbero trovare il consenso della Camera dei deputati, mentre si deve sempre tenere presente che occorrono mesi prima che un amministratore straordinario possa prendere coscienza delle complesse problematiche delle USL.

Il senatore PISATI ricorda che la Lega Nord ha limitato le sue proposte emendative a due sole questioni: la prima è quella dell'estrazione a sorte in caso di nuova nomina di amministratori straordinari. Tale scelta è l'unica che consente di stroncare finalmente il fenomeno della lottizzazione degli amministratori straordinari, che ha riproposto nelle USL il primato delle scelte partitiche rispetto a quelle della gestione. La seconda questione è quella dell'attribuzione dei poteri sostitutivi ai presidenti delle province anziché ai prefetti. Il senatore Pisati ribadisce che tali due punti sono assolutamente essenziali per la

Lega Nord, e che le soluzioni adottate su di essi condizioneranno l'atteggiamento che la Lega Nord stessa terrà sul complesso del provvedimento.

Il relatore Raffaele RUSSO, nuovamente intervenendo in relazione all'incontro informale con i rappresentanti delle regioni, rileva che nessuno ha proposto una sostituzione in blocco di tutti gli attuali amministratori straordinari; può essere certo necessario che in alcuni casi, laddove le nomine siano state fatte sulla base di criteri di lottizzazione politica, vi sia la necessità di sostituzioni ma si tratta in generale di casi marginali. In tali situazioni però occorre che la nomina sia fatta nell'ambito di una terna proposta dal comitato dei garanti. A tal riguardo il relatore sottolinea come, anche in sede di audizione dei rappresentanti delle regioni, nessuno abbia saputo trovare argomenti per motivare l'estromissione dei comitati dei garanti dal procedimento di nomina degli amministratori straordinari. Il ruolo degli enti locali di riferimento va comunque garantito, ed esso si deve esplicitare proprio tramite tali comitati. Sottolinea quindi come il termine del 31 dicembre 1992 per gli organi straordinari sia chiaramente troppo ravvicinato.

Il ministro DE LORENZO, sempre in relazione al suddetto incontro informale, sottolinea che vi è una grave condizione di precarietà degli amministratori straordinari, che mette in difficoltà le USL, anche perchè solo adesso stanno emergendo le conseguenze disastrose dell'operato di molti vecchi comitati di gestione. È poi urgente, in alcune situazioni, procedere alla sostituzione degli amministratori straordinari, avendo certe regioni effettuato le nomine sulla base di esigenze esclusivamente politiche, ed essendosi quindi perpetuato il sistema tipico dei vecchi comitati di gestione che privilegiava la posizione dei partiti rispetto alle esigenze della sanità. In tale quadro non è assolutamente possibile una proroga generalizzata di tutti gli attuali amministratori straordinari: tali richieste sembrano anzi motivate dalle esigenze di alcuni partiti che non sarebbero più in grado di condizionare le nomine. A tal riguardo il ministro fa presente che l'emendamento 1.1 è stato deliberato in sede di Consiglio dei ministri, e che le regioni hanno chiesto con forza una norma che consentisse loro di procedere alla sostituzione degli amministratori straordinari anche al di fuori dei casi previsti dal comma 8 della legge n. 111 del 1991. In altri casi le regioni omettono, pur in presenza di evidenti illeciti, di revocare gli amministratori straordinari, per cui è necessario prevedere che le autorità statali possano in tempi brevi usufruire di poteri sostitutivi. Chiede quindi che la Commissione si assuma le sue responsabilità, anche alla luce del fatto che, qualora il decreto in esame non proseguisse sollecitamente il suo *iter*, si arriverebbe inevitabilmente al termine del 31 dicembre con la reiterazione di interventi di urgenza. Rileva come sia necessario verificare se il decreto in esame abbia possibilità concrete di essere approvato prima della scadenza dei termini costituzionali; in caso contrario sarebbe inutile procedere alla votazione degli emendamenti, e si dovrebbe arrivare ad una reiterazione del decreto, nella forma che il Governo riterrà più opportuna.

Il senatore CARRARA, dopo aver dichiarato di condividere gran parte delle considerazioni svolte dal Ministro, chiede di verificare la possibilità di terminare l'esame del provvedimento nella mattinata di domani.

Il senatore CONDORELLI sottolinea la necessità di una sollecita conclusione dell'esame e si dichiara comunque contrario ad una proroga generalizzata degli attuali amministratori.

Il senatore BRESCIA rileva che l'esame del decreto sta incontrando difficoltà in quanto il Governo cambia continuamente il testo delle proposte emendative da esso stesso presentate. Sottolinea poi che non è possibile procedere alla votazione degli emendamenti in mancanza del parere della Commissione bilancio.

Il senatore PERINA, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni del Ministro, si dichiara favorevole alla conclusione dell'esame per la mattinata di domani. Presenta quindi il sub-emendamento 1.1/4/B all'emendamento 1.1, sostitutivo del comma 2, di contenuto analogo a quello del sub-emendamento ritirato nella seduta del 16 luglio.

Il senatore ZITO, con riferimento alle dichiarazioni del ministro De Lorenzo, fa notare che il decreto-legge in esame prevede una semplice proroga degli attuali amministratori straordinari. Vi sono poi state proposte emendative del Governo, sulla base delle quali sta proseguendo da ormai otto giorni l'esame in seno alla Commissione. Occorre quindi arrivare a dare soluzioni razionali ai problemi connessi agli organi straordinari delle USL, tenendo conto del fatto che in seno alla Commissione manca una maggioranza politica. Non è comunque possibile qualificare come affossatori del decreto coloro che si oppongono a determinate soluzioni che, pur essendo state proposte dal Consiglio dei ministri, non possono di per sé essere approvate senza discussione da parte del Parlamento. Ribadisce quindi che un rinnovo generalizzato degli amministratori implicherebbe procedure molto complesse che aprirebbero la strada a nuove lottizzazioni partitiche. Ritene poi che la proposta di sorteggio dei nuovi amministratori sia contraria alla nostra tradizione amministrativa.

Il senatore DIONISI ritiene che non sia assolutamente possibile addebitare alla Commissione le lentezze nell'esame del provvedimento in titolo, causate invece dalle contraddizioni interne alla maggioranza. Rileva poi come Rifondazione comunista avesse previsto fin dall'inizio il fallimento degli organi straordinari di gestione delle USL.

Il presidente MARINUCCI MARIANI propone quindi che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato alla seduta di domani mattina, che però dovrà terminare entro le ore 10,30, ora alla quale è convocata l'Assemblea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che la seduta di domani mattina inizierà alle ore 9 anzichè alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 13,20.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (393)

Art. 1.

All'emendamento 1.1, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. I termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1992. Il 1° gennaio 1993 gli amministratori straordinari sono sostituiti nella funzione di gestione delle USL da un comitato di gestione composto da due rappresentanti dei lavoratori eletti da tutti i dipendenti della USL, due rappresentanti degli utenti, nominati dalle associazioni del volontariato più rappresentative operanti nell'ambito della USL, da un esperto estratto a sorte da un elenco di tecnici rinnovato ogni anno e tenuto presso la USL. I membri del Comitato di gestione restano in carica per non più di due anni non rinnovabile e non percepiscono alcun compenso. Il mandato non è rinnovabile».

1.1/1/A**DIONISI, GRASSANI**

All'emendamento 1.1 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 30 giugno 1993 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale».

1.1/1/B**GARRAFFA, MARTELLI**

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 1993» con le altre: «fino al 31 dicembre 1992».

1.1./3/A**DIONISI, GRASSANI**

All'emendamento 1.1 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma provvede con proprio decreto alla nomina degli amministratori straordinari su conforme deliberazione della rispettiva Giunta, che valuta l'operato degli amministratori straordinari in carica sulla base della relazione del collegio dei revisori dei conti sulla correttezza e trasparenza della gestione amministrativa, sui risultati di gestione in rapporto all'attuazione della programmazione regionale e degli atti di indirizzo, sulla qualità dei servizi resi e sulle iniziative per migliorare l'accesso e la fruizione dei servizi. In caso di sostituzione si provvede mediante estrazione a sorte nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge citato. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età e coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 7 e 11 del decreto-legge».

1.1/4/A

GARRAFFA, MARTELLI

All'emendamento 1.1 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli amministratori straordinari in carica decadono dalla nomina a decorrere dal 1 ottobre 1992. Il Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva Giunta, provvede, entro la stessa data, con proprio decreto alla nomina degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 31 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo i nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età e coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 7 e 11 dell'anzidetto decreto-legge.

1.1/4/B

PERINA

All'emendamento 1.1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Al collegio dei revisori delle unità sanitarie locali è attribuito il potere di annullamento e di revoca totale o parziale degli atti deliberativi emanati dagli amministratori straordinari, nei seguenti casi: atti contrari alla legge, atti con vizi di legittimità e/o di merito, atti dispositivi di spese prive di copertura finanziaria».

1.1/11/A

RAPISARDA

Art. 2.

Dopo le parole: «della legge stessa» aggiungere le seguenti: «ed è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, alla individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso la USL di competenza dell'istituto ove è iscritto l'alunno».

2.1/A

Raffale RUSSO, PERINA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

3^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*La seduta inizia alle ore 9,35.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 7, C 13^a, 1^o)

Il presidente GOLFARI richiama l'attenzione sul problema dei pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio cui i Comuni non riescono a far fronte, a seguito del congelamento della possibilità di accedere alla Cassa depositi e prestiti deciso dal Governo. In attesa che possa essere esaminato ed approvato dal Parlamento un provvedimento organico sugli espropri, occorre studiare le modalità per fronteggiare il disagio non solo dei comuni, ma anche dei cittadini aventi diritto alle indennità. Propone quindi che si proceda al più presto all'audizione dell'ANCI e del Ministro del tesoro, onde ottenere maggiori ragguagli sulla questione.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti
(Parere alla 1^a Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore MONTRESORI ricorda come il decreto-legge 1° luglio 1992 n. 325 costituisca la reiterazione di precedenti decreti (decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 1992 e decreto-legge n. 195 del 1° marzo 1992) non convertiti entro il termine costituzionale.

Con esso si punta a differire i termini di alcune norme al fine di impedire la soluzione di continuità nell'azione amministrativa; in proposito rileva criticamente la mancata valutazione – al momento del varo di una nuova normativa – della concreta fattibilità amministrativa e dell'adeguatezza dei termini che vengono fissati.

Il provvedimento si compone di 41 articoli; numerosi sono quelli che interessano la 13^a Commissione.

Innanzitutto l'articolo 1 con cui si proroga di ulteriori 2 anni il termine per la prosecuzione dell'occupazione di urgenza dalla data di immissione del possesso. In proposito esprime perplessità e critiche sulle reiterate proroghe che, a partire dalla legge «Bucalossi», si sono rese necessarie, causa la mancata approvazione di una legge organica sulle espropriazioni.

L'articolo 2 prevede la possibilità di impegnare le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dei Lavori Pubblici per la predisposizione di studi e indagini volti all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti. Al riguardo manifesta contrarietà, ritenendo inopportuno, in un momento di gravi difficoltà per la finanza pubblica, non destinare ad economia somme che evidentemente non si è stati in grado di spendere. Anche l'aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti, visto che il Parlamento dovrà presto varare una legge quadro sulle risorse idriche, desta perplessità.

L'articolo 3 sancisce la perentorietà del termine massimo di 180 giorni previsto dal decreto-legge 10 novembre 1978 n. 702 e stabilisce che il decorso di tale termine abbia come conseguenza la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale. Se la misura risponde a innegabili esigenze di efficienza e tempestività, esistono però problemi, sollevati anche da alcune associazioni ambientaliste, sui quali sarà opportuno effettuare una riflessione.

L'articolo 13 rende disponibili per progetti FIO immediatamente eseguibili le risorse non utilizzate a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE. Gli stanziamenti inizialmente destinati a progetti di disinquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti dovranno essere destinati alle medesime finalità. È poi previsto un ulteriore stanziamento di 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Con riguardo ai progetti FIO il relatore lamenta la mancanza di controlli sull'efficacia dei progetti una volta devoluti gli stanziamenti.

L'articolo 28 differisce al 4 ottobre 1992 il termine per gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 277 del 1991 volti a proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

L'articolo 32 sposta al 30 settembre 1992 il termine per l'adeguamento degli impianti industriali esistenti in fatto di emissioni inquinanti previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990. Il differimento sembra essersi reso necessario in ragione della mancata sperimentazione, anche a livello internazionale, di una tecnologia di abbattimento delle emissioni da nichel disgiunta da quelle delle polveri; di qui la necessità di procedere in modo congiunto per quanto attiene alla fissazione delle scadenze temporali per le due specie di emissioni in atmosfera.

L'articolo 37 proroga al 31 dicembre 1992 il termine previsto dal capo VI della legge n. 142 del 1990 che ha stabilito il procedimento per la costituzione delle aree metropolitane, affidando alla regione il compito della delimitazione delle aree e del riparto delle funzioni tra la città metropolitana ed i comuni in essa ricompresi.

L'articolo 39 infine - in attesa del riordino delle gestioni fuori bilancio (un provvedimento al riguardo, già approvato dal Senato nella

scorsa legislatura, non fu tempestivamente licenziato dalla Camera dei deputati) - prevede l'ulteriore differimento al 28 febbraio 1993 del termine per la soppressione delle gestioni stesse. Più specificamente si autorizza, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, la gestione fuori bilancio del fondo della protezione civile. Il termine per la sua soppressione è comunque fissato al 31 dicembre 1992.

Il relatore conclude manifestando perplessità sulle concrete possibilità di conversione del complesso e variegato decreto in tempo utile. Con riferimento al merito, sebbene molte delle proroghe in esso contenute si rendano allo stato dei fatti necessarie, la continua reiterazione di proroghe di termini non può non richiamare l'attenzione di Parlamento e Governo sulla necessità di una sollecita approvazione di provvedimenti quadro capaci di dare certezze ad amministratori e cittadini.

Si apre quindi la discussione, nella quale interviene il senatore ANDREINI: il Gruppo democratico della sinistra ha richiesto la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge in esame, in quanto esso, oltre ad avere un rilevante impatto economico, investe in maniera sostanziale le peculiari competenze della Commissione ambiente; in questi casi, sarebbe anzi opportuno sensibilizzare il Governo in direzione di una maggiore attenzione al riparto di competenze tra le Commissioni permanenti, auspicando l'emanazione di diversi provvedimenti settoriali in luogo del tradizionale decreto-*omnibus*.

Pur in presenza di obiettive urgenze, come la proroga dei termini per le occupazioni di cui all'articolo 1, nonché quella prevista dall'articolo 28, il testo in esame presenta notevoli interferenze con ambiti che più propriamente dovrebbero essere deferiti a provvedimenti organici: oltre all'articolo 2, ciò vale soprattutto per l'articolo 3, gravemente lesivo delle competenze regionali. L'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso per gli strumenti urbanistici adottati dai comuni, quando non approvati entro il termine di 180 giorni dalle regioni, altera gravemente il rapporto amministrativo esistente tra comuni e regioni. L'esigenza di salvaguardia della certezza del diritto va comunque temperata con la libertà della regione di dislocare, secondo il proprio giudizio politico-amministrativo e nell'ambito delle direttive poste dal piano di sviluppo regionale, i diversi insediamenti produttivi, evitando concentrazioni o duplicazioni prive di coordinamento. Il silenzio-assenso affida invece la possibilità di modificare le destinazioni urbanistiche del territorio ad un meccanismo che non solo svaluta l'elemento della responsabilità amministrativa e di controllo, ma registra anche il pericolo di conflitto con la pianificazione sovracomunale esistente per la difesa dei beni archeologici o paesaggistici. Il principio costituzionale della leale cooperazione tra le istituzioni dovrebbe essere calato anche nella fattispecie in esame, apprestando i debiti strumenti per evitare i rischi enunciati, nonché il pericolo che le regioni diano luogo ad un orientamento contrario al decentramento della loro politica urbanistica.

La senatrice PROCACCI ricorda che quattro regioni hanno già impugnato il decreto-legge in esame in quanto lesivo delle competenze

urbanistiche delle regioni, come sancite dall'articolo 117 della Costituzione: in particolare, l'articolo 3 alimenta il saccheggio del territorio e la collusione con la criminalità economica, violando il diritto dei cittadini a vivere in città ordinate secondo criteri urbanistico-edilizi razionali. Anche la legge n. 142 del 1990 salvaguarda il ruolo della legislazione regionale nelle procedure di formazione degli strumenti di programmazione del territorio: tale ruolo va riconfermato, mentre l'articolo 3 andrebbe espunto dal testo in esame ed a tale obiettivo dovrebbe indirizzarsi l'espressione del parere.

Il Ministro dell'ambiente dovrebbe poi fornire concrete assicurazioni circa la validità dei progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti, in merito ai quali l'articolo 13 prevede un congruo stanziamento di risorse: il problema degli ingenti residui passivi della spesa del dicastero dell'ambiente verrebbe soltanto accresciuto, laddove non ci si uniformasse a criteri di efficacia della spesa, anche in considerazione del fatto che questa ultima potrebbe realizzarsi in deroga alle procedure ordinarie.

Il senatore PARISI Vittorio giudica positivamente soltanto le norme degli articoli 1 e 28 del decreto-legge n. 325 del 1992; assolutamente contrario si dichiara all'articolo 32, che introduce un rinvio in una materia - come quella delle emissioni inquinanti da nichel - caratterizzata da gravi effetti di pericolosità, soprattutto per le vie respiratorie.

Il senatore SPECCHIA difende il contenuto dell'articolo 3, considerando i gravi effetti che la latitanza delle regioni ha spesso prodotto in materia urbanistica. L'esistenza di termini perentori non salvaguarda solo la tempestività dell'*iter* amministrativo, ma anche e soprattutto i diritti dei cittadini; quando questi ultimi sono compressi indebitamente, si verificano situazioni di rigetto dell'ordinamento giuridico esistente quali l'incremento dell'abusivismo edilizio. Occorre prendere seri provvedimenti per porre fine a questi indebiti ritardi, dei quali la regione Puglia è esempio nel suo persistente dilazionare l'approvazione di varianti urbanistiche deliberate dal comune di Ostuni. L'articolo 3 rappresenta un'opportuna affermazione del principio di certezza del diritto, apprestando una sanzione, quale il silenzio assenso, contro l'inerzia delle burocrazie regionali; al limite, si potrebbe prevedere un'ulteriore protrazione del termine, subordinata ad un meccanismo di previa messa in mora.

Il senatore PIERRI si unisce al rilievo secondo cui il metodo del decreto-*omnibus* elude indebitamente la competenza primaria della 13^a Commissione sulle norme in esso contenute in materia ambientale. Concorde anche con la proposta di riformulazione dell'articolo 3 volta ad introdurre ulteriori garanzie, ma sempre facendo salvo il principio ad esso sotteso: non è lesivo delle competenze regionali sanzionare il termine di 180 giorni con il meccanismo del silenzio assenso, in quanto le regioni da oltre un decennio non rispettano un analogo termine di legge. Ciò ha prodotto un indebito allungamento delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, i quali in questo modo si

riducono a meri recepimenti della situazione di fatto, costituita dalle diffuse pratiche edilizie abusive cui la popolazione dà luogo in assenza di un coerente e tempestivo sistema di risposte istituzionali alle proprie esigenze.

I rilievi del relatore sono condivisi dal Gruppo socialista; esso peraltro aderisce alla richiesta di eliminare l'articolo 32, in quanto il miglioramento delle tecnologie consente sin d'ora di rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti da nichel.

Il senatore LEONI denuncia lo scempio edilizio cui ha dato luogo la diffusa prassi di disapplicazione della legge urbanistica del 1942: la pianificazione territoriale necessita oggettivamente di un ambito geografico più ampio di quello comunale, per evitarne la frammentazione che frequentemente dà luogo ad assenza di coordinamento e duplicazioni. Ciò detto, è indubbio che la burocrazia regionale non risponde alle esigenze di celerità che sole possono soddisfare le istanze dei cittadini in materia edilizia: l'esistenza di termini precisi per l'approvazione regionale, soprattutto, considerato che quest'ultima compete alla giunta, non giustifica affatto le dilazioni ricorrenti, che spesso danno luogo a prassi di corruzione amministrativa. Pertanto, il Gruppo della Lega nord è favorevole all'attuale formulazione dell'articolo 3: anche l'articolo 1 dovrebbe rispettare il sacro valore della proprietà privata, imponendo alla comunità locale di partecipare alle spese necessarie per il ristoro delle occupazioni di urgenza.

Il senatore DE GIUSEPPE condivide l'ipotesi di suggerire una riformulazione del testo dell'articolo 3, allo scopo di meglio precisarne l'ambito di efficacia: fermo però deve restare il principio secondo cui occorre porre rimedio all'arroganza della pubblica amministrazione, soprattutto quando essa colpisca non soltanto i diritti dei singoli, ma anche quelli della collettività nel suo complesso. È senz'altro questo il caso dei diffusi inadempimenti regionali nell'approvazione di strumenti urbanistici, nonostante l'esistenza da oltre un decennio di un termine di legge che impone alle regioni di provvedere entro 180 giorni.

L'utilizzazione del territorio vede il necessario concorso di volontà delle comunità locali e delle regioni: queste ultime svolgono una funzione di coordinamento, che non può però scadere in mero arbitrio, pena il disordine urbanistico-edilizio e l'estendersi di fenomeni di corruzione. Il meccanismo del silenzio-assenso non impedisce alle regioni che lo vogliano di organizzarsi, decentrando le loro funzioni in materia; quelle fra esse che però non intendessero procedere, non possono, con la loro inerzia, penalizzare ulteriormente il cittadino e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il senatore GIOVANELLI ricorda che l'articolo 3, invece di differire un termine come tutte le altre norme del decreto-legge, ne appone uno nuovo: da ciò discende il rischio di sanzionare col meccanismo del silenzio-assenso gli strumenti urbanistici già adottati dai comuni e pendenti per l'approvazione regionale. La gravità di tale conseguenza risiede nel fatto che l'articolo 3, ove non modificato, opererebbe una vera e propria sanatoria di progetti esistenti: pertanto andrebbe quanto

meno prevista l'operatività *pro futuro* della norma, anche in considerazione del fatto che non si conoscono i dati inerenti alle pratiche giacenti.

Il senatore SPECCHIA commenta che, in ragione delle precedenti reiterazioni, la norma di fatto opera sin dallo scorso gennaio ed ha dato luogo ad un'opportuna accelerazione delle pratiche giacenti presso le varie regioni inadempienti.

Il senatore FOSCHI concorda con i rilievi del senatore De Giuseppe, auspicando che il relatore se ne faccia interprete; d'altro canto, vi sono realtà regionali efficienti che non hanno nulla da temere dall'entrata in vigore del meccanismo del silenzio assenso. Quanto all'articolo 32, la modestia del rinvio ivi proposto non giustifica la richiesta di una drastica soppressione.

Il senatore D'AMELIO invita, in sede di esame dell'articolo 1, a farsi carico della necessità che sia varato al più presto un disegno di legge organico in materia di espropriazioni, evitando che si prolunghi l'attuale assenza di uno strumento urbanistico fondamentale per i comuni italiani; l'articolo 3 deve poi essere sostanzialmente riconfermato, in quanto rimedia ad una situazione di frequente abuso delle amministrazioni regionali, attraverso la quale si vincola indebitamente l'operato urbanistico dei comuni.

Il senatore INNAMORATO esprime seri dubbi sul meccanismo del silenzio-assenso, che sposta in capo alle burocrazie comunali un problema che dovrebbe ricevere un assetto più globale.

Replica agli intervenuti il relatore MONTRESORI, che propone l'espressione di un parere favorevole condizionato alla soppressione degli articoli 2 e 32, nonché alla modifica dell'articolo 3: la procedura del silenzio-assenso può avere ricadute gravi sulla gestione urbanistica del territorio, anche se più a ragion veduta si potrebbe parlare ove il Governo mettesse a disposizione i dati esistenti sulle inadempienze regionali e comunali. Nell'attuale situazione, preferibile appare riconfermare sostanzialmente il contenuto dell'articolo 3, purché se ne stabilisca la decorrenza da sei mesi dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Voto contrario alla soluzione prospettata dal relatore con riferimento all'articolo 3 annunciano i senatori ANDREINI (secondo cui rischiano di essere violati dai piani regolatori comunali tutti gli atti regionali di coordinamento aventi ricadute urbanistiche) e PROCACCI (che auspica il rinvio della materia ad una legge organica di ridisciplina dell'organizzazione razionale del territorio).

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al relatore ad esprimere parere favorevole condizionato, nei termini da lui indicati in sede di replica.

La seduta termina alle ore 11,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

3^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 9,35.

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV (465)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore CALVI illustra il provvedimento, finalizzato a sopperire alla carenza di personale del Corpo di polizia penitenziaria, aggravatasi per effetto dell'incremento vertiginoso della popolazione carceraria, ed a dare risposta alla drammatica situazione derivante dalla diffusione dell'infezione da HIV tra i detenuti. In particolare, si sofferma sull'articolo 6, che prevede la possibilità di revoca della custodia cautelare per i tossicodipendenti o alcooldipendenti che vogliano sottoporsi ad un programma terapeutico e di recupero presso una struttura autorizzata residenziale. Nel sollecitare l'espressione di un parere favorevole, il relatore ritiene tuttavia di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di demandare ad un successivo decreto, emanato di concerto dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia, l'individuazione delle strutture residenziali idonee ad attuare il recupero dei soggetti in questione, come peraltro il decreto-legge già

prevede, all'articolo 5, con riferimento agli ospedali nei quali possono essere ricoverati i detenuti e gli internati affetti da infezione HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento.

Si apre il dibattito.

Il senatore MACCANICO esprime pieno consenso sulla illustrazione svolta dal relatore e sulla raccomandazione da lui suggerita.

Anche il senatore RUFFINO si associa al relatore. Fa tuttavia presente che l'articolo 1 del decreto-legge n. 335 consente l'assunzione a tempo determinato, in eccedenza all'organico, di 1000 agenti di polizia penitenziaria, attingendo dai contingenti dei militari in ferma prolungata da congedare entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di necessità, dai militari di leva congedandi entro il 31 agosto 1992. In un emendamento proposto dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992, in tema di contrasto alla criminalità mafiosa, sul quale la Commissione affari costituzionali pure è stata chiamata ad esprimere il proprio parere, si prevede invece un incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, nel ruolo degli agenti e degli assistenti, pari a 2000 unità. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di conoscere come le due disposizioni possano raccordarsi tra loro, tenuto anche conto che l'iter del decreto-legge n. 306 presso il Senato si concluderà presumibilmente nella giornata di oggi, al fine di consentirne la conversione nei tempi più rapidi e dare risposta alla drammatica situazione che sta attraversando il Paese.

Il presidente SAPORITO fa osservare che l'articolo 1 del decreto-legge n. 335 dispone l'assunzione in eccedenza all'organico di 1000 agenti di polizia penitenziaria. Tale incremento verrebbe a suo giudizio riassorbito ove il Parlamento approvasse il decreto-legge n. 306 con la modifica proposta nel Governo, che dispone invece l'aumento dell'organico. Suggerisce comunque di richiamare l'attenzione della Commissione di merito, competente su entrambi i provvedimenti, sulla necessità di raccordare le norme in questione.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO nutre dubbi sulla spiegazione fornita dal Presidente, rilevando che l'incremento dell'organico disposto dal decreto-legge n. 335 è specificamente finalizzato all'utilizzo di tale personale per l'espletamento di servizi esterni, cioè non a diretto contatto con i detenuti. Avanza inoltre riserve sulla circostanza che tale personale non sarebbe assunto a seguito dello svolgimento di un normale concorso, ma attinto dai contingenti dei militari di leva, sulla base di una disponibilità volontaria.

La senatrice BARBIERI, pur condividendo la necessità di armonizzare i testi normativi, segnala che, nel caso di specie, si tratta di norme aventi diversa dignità giuridica, risultando l'una già in vigore, in quanto inserita nel decreto-legge, mentre l'altra costituisce un emendamento al disegno di legge di conversione. La raccomandazione di armonizzare i

testi normativi dovrà inoltre essere inserita anche nel parere che la Commissione formulerà sull'emendamento governativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 306.

Replica agli intervenuti il sottosegretario MAZZUCONI, che, pur riservandosi di approfondire la questione segnata dal senatore Ruffino, concorda con la spiegazione fornita dal presidente Saporito. Alla senatrice D'Alessandro Prisco fa comunque notare che l'autorizzazione all'assunzione di 1000 unità, disposta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 335, non è finalizzata unicamente ad agevolare il trattamento dei detenuti affetti da infezione da HIV, bensì anche a sopperire alle difficoltà create dall'incremento della popolazione carceraria. L'articolo in questione attinge a tale scopo dai contingenti dei militari in ferma prolungata e, in caso di necessità, dai militari di leva proprio al fine di accelerare la disponibilità di tale personale, evitando i tempi inevitabilmente più lunghi propri delle procedure concorsuali. Al relatore Calvi fa invece osservare che la formulazione dell'articolo 6 differisce da quella dell'articolo 5, facendo la prima riferimento a programmi di recupero da svolgersi non presso ospedali, bensì presso strutture autorizzate residenziali.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Angeloni ed altri: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Parere alla 8ª Commissione: rinvio dell'esame)

Data l'assenza del relatore, l'esame del disegno di legge è rinviato.

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge della X legislatura d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri, Galeotti ed altri, Pizzol ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica; nuovamente approvato dal Senato

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

Il senatore SAPORITO illustra il disegno di legge, rilevando che le norme di modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la RC-auto erano già state approvate dai due rami del Parlamento nel corso della X legislatura, ma il testo era stato rinviato dal Capo dello Stato, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, ritenendosi indivisibile l'affidamento al solo Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato della determinazione dei criteri per la liquidazione dei danni. L'attribuzione al giudice della determinazione finale in via equitativa del risarcimento del danno sembrava inoltre non favorire la composizione non contenziosa delle controversie, proprio perchè i criteri di liquidazione che avrebbero dovuto essere determinati dal

Governo non risultavano fondati su indirizzi legislativi specifici. Nel segnalare la complessità e la delicatezza della materia, il relatore giudica opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge, rilevando che l'attuale normativa vede il cittadino in una situazione di notevole debolezza. Il testo del provvedimento andrà inoltre esaminato anche alla luce dei recenti indirizzi del Governo in tema di privatizzazione degli enti.

Si apre il dibattito.

Concorda con il relatore la senatrice BARBIERI, segnalando tuttavia che la necessità di condurre sulla materia gli opportuni approfondimenti non deve impedire l'esame tempestivo del provvedimento, sul quale è riscontrabile la forte attesa dell'opinione pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Gianotti ed altri: Riforma delle camere di commercio (282)

(Parere alla 10^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore ACQUARONE riferisce sul provvedimento, che giudica uno dei tasselli significativi delle riforme istituzionali all'attenzione del Parlamento nella legislatura in corso. Nel ritenere opportuna la riforma delle Camere di commercio, egli si sofferma in particolare su alcuni aspetti della normativa proposta, ritenendo sostanzialmente superata l'impostazione della rappresentanza elettiva da cui muove il disegno di legge. La composizione del Consiglio risulta infatti pletorica, nè pare condivisibile l'elezione attraverso il sistema proporzionale, ritenuto oggi inidoneo a garantire un'efficace rappresentanza degli interessi, e dunque superato anche sul piano nazionale. Un ulteriore aspetto criticabile è costituito dalla stessa struttura delle Camere di commercio, sostanzialmente mutuata da quella degli enti locali. Dati gli scopi e le finalità delle Camere, sarebbe preferibile che esse si organizzassero secondo criteri di maggiore snellezza, magari nella forma delle *agency* statunitensi. L'opportunità di rivedere questi aspetti del provvedimento andrebbe pertanto evidenziata alla Commissione di merito.

Si apre il dibattito.

La senatrice BARBIERI sottolinea il fortissimo disagio nutrito dagli operatori economici nei confronti della struttura delle Camere di commercio, che oramai risultano pressochè slegate da ogni rapporto funzionale e che riscuotono dagli operatori i diritti camerali per il solo fatto di esistere. Pur comprendendo le preoccupazioni del senatore Acquarone, fa presente che le perplessità avanzate a livello nazionale sul sistema proporzionale sono tuttavia di ordine diverso, e che nel caso in questione la base elettorale non ha carattere generale, bensì specifico. Suggestisce pertanto che la Commissione formuli sul disegno di legge il proprio nulla-osta, raccomandando alla Commissione di merito di approfondire le norme relative alla determinazione degli organi delle Camere di commercio ed alle modalità che presiedono alla loro formazione.

Conviene con le osservazioni del relatore e della senatrice Barbieri il senatore MACCANICO, che si sofferma sulla profonda crisi attraversata oggi dalle Camere di commercio.

Il senatore RUFFINO giudica opportuno approfondire la questione, segnalando che, nella sua esperienza, le Camere di commercio costituiscono una realtà operativa, svolgendo una positiva attività promozionale. Pur concordando sulla necessità di garantire una maggiore democratizzazione del processo di formazione degli organi, si sofferma sull'attuale sistema di scelta dei componenti delle Camere di commercio, rilevando che il provvedimento rischia di dar luogo comunque a fenomeni di lottizzazione.

Il senatore RIVIERA, pur condividendo la necessità di esaminare con attenzione la portata del disegno di legge, ritiene necessario garantirne un *iter* rapido, in considerazione della forte attesa delle categorie produttive. In particolare, fa presente la delicata situazione delle Camere di commercio in Piemonte, i cui organi direttivi si trovano per lo più in *prorogatio*, rilevando che nella regione si riscontra una diffusa conflittualità tra le categorie produttive ed una loro insofferenza per le metodologie attraverso le quali allo stato attuale si giunge alla determinazione delle presidenze delle Camere.

Preso atto dell'orientamento della Sottocommissione, il presidente SAPORITO rinvia pertanto il seguito dell'esame del disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

In considerazione dell'imminente inizio della seduta della Commissione plenaria, il presidente SAPORITO avverte che l'esame dei restanti provvedimenti all'ordine del giorno (ddl nn. 441, 421 e 439) è rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

3^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10^a Commissione:

GIANOTTI. - Riforma delle camere di commercio (282): *parere favorevole;*

alla 11^a Commissione:

GIUGNI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 12^a Commissione:

SIGNORELLI ed altri. - Disciplina dei trapianti di cornea (439): *parere favorevole con osservazioni;*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 LUGLIO 1992

7^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAVAN

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo e i sottosegretari di Stato per la sanità Azzolini, per il tesoro Giagu Demartini e per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 12,50.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (393)
(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PAVAN dà conto dell'ultimo testo dell'emendamento al comma 3 dell'articolo 1 proposto dal Governo. Tale testo, contenendo l'aumento massimo delle spettanze degli amministratori straordinari nel 100 per cento dello stipendio dei dirigenti amministrativi, sortirebbe l'effetto di provocare un risparmio di spesa rispetto al regime attuale.

Il senatore RASTRELLI fa presente che in ogni caso bisogna evitare che la dizione dell'emendamento possa ingenerare pretese di ottenere un trattamento di quiescenza da parte degli amministratori straordinari o, in ogni modo, di calcolare la pensione sul livello dell'indennità corrisposta. Inoltre occorrerebbe esplicitare la rivalsa nei confronti degli amministratori sulle somme corrisposte per loro conto a titolo di contributi.

Il senatore GUALTIERI si dichiara contrario all'istituzione di una nuova categoria di funzionari privilegiati, osservando come il loro livello di stipendio non debba essere parametrato su quello del personale delle USL.

Il presidente PAVAN propone di condizionare il parere alla precisazione che gli emolumenti degli amministratori straordinari hanno carattere di indennità, che sia soppresso il riferimento alle ritenute previdenziali e assistenziali e che sia specificato il principio di rivalsa per la parte di spettanza dei lavoratori dipendenti su tali ritenute.

Il senatore ROSCIA prospetta dubbi circa il fatto che incrementando le competenze degli amministratori si diminuisca la spesa totale.

Il presidente PAVAN precisa che si tratta di una razionalizzazione della spesa.

Il senatore SPOSETTI osserva che quando si decise lo scorso anno di istituire gli amministratori straordinari il Governo precisò che in tal modo si sarebbe ottenuta una diminuzione di spesa. Ciò non pare essere avvenuto, anzi a consuntivo sembra che la spesa si sia incrementata. Analogamente non vorrebbe che il fenomeno si ripetesse. Infatti poichè l'emendamento non precisa i livelli di spesa per gli amministratori straordinari, ma si limita a fissare un tetto massimo, probabilmente gli emolumenti saranno tutti molto vicini a tale tetto massimo e ne risulterà un incremento della spesa sanitaria.

Il ministro DE LORENZO precisa che il Governo ha presentato gli emendamenti all'esame al fine di salvaguardare i diritti acquisiti, onde evitare che gli amministratori straordinari percepiscano indennità inferiori rispetto ai loro precedenti stipendi e per dare uniformità al loro trattamento in tutto il territorio nazionale. Ciò a fronte di una proposta delle Regioni tendente ad ottenere la massima libertà in materia. Posto che nel settore sanitario la spesa per beni e servizi si è ridotta, come ha rilevato anche la Corte dei conti, il Governo è disposto a non insistere sugli emendamenti presentati, tuttavia nella consapevolezza che in tal modo l'attività degli amministratori straordinari ne risulterà pregiudicata e con essa l'azione di risanamento intrapresa nel settore.

Il senatore GUALTIERI modificando il proprio avviso espresso nella seduta di ieri, ritiene che il testo oggi all'esame costituisca un miglioramento. Tuttavia sarebbe opportuno fissare delle classi di grandezza delle unità sanitarie locali alle quali fare riferimento per il trattamento degli amministratori.

Il senatore CARPENEDO ritiene opportuno esprimere un parere favorevole sugli emendamenti governativi, al fine di conseguire un migliore coordinamento tra i diversi trattamenti.

La senatrice MARINUCCI MARIANI fa presente che nel corso di un'odierna audizione presso la Commissione igiene e sanità i rappresentanti delle Regioni hanno affermato la competenza regionale in materia. L'adeguamento retributivo dipende dalla circostanza che altrimenti il personale di migliore qualità risulta indisponibile.

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere favorevole sull'emendamento al comma 3 con le osservazioni sopra illustrate.

Contrari i senatori SPOSETTI, GUALTIERI e PAGLIARINI la proposta di parere sull'emendamento al comma 3 avanzata dal Presidente è accolta dalla Sottocommissione.

Contrario il senatore SPOSETTI la Sottocommissione concorda poi di trasmettere, su proposta del presidente PAVAN, un parere favorevole sugli altri emendamenti.

Smuraglia ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza del lavoro (210)
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che il disegno di legge, in materia di interventi per la sicurezza sul lavoro, riproduce quello n. 3011 della passata legislatura. Su di esso la Commissione bilancio espresse, il 22 gennaio 1992, parere favorevole. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Su proposta del presidente PAVAN la seduta è sospesa.

La seduta sospesa alle ore 13,50 è ripresa alle ore 16,05.

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti (394)
(Parere su testo ed emendamenti alla 6ª Commissione. Richiesta di parere alla 1ª Commissione ai sensi dell'articolo 40, comma 11)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PAVAN, il quale fa osservare che si tratta di un decreto-legge volto a prevedere una serie di disposizioni tributarie, tra cui la proroga dei termini per il condono. Secondo la relazione tecnica tutto ciò dovrebbe comportare un maggior gettito di 400 miliardi circa, su cui andrebbe a gravare la copertura dell'articolo 7, il cui onere è pari a 70 milioni circa, come conseguenza dell'agevolazione tributaria ivi prevista.

Al riguardo, a parte l'esiguità dell'importo, si tratta di capire anzitutto se trova conferma che il decreto fornisce il maggior gettito stimato e in secondo luogo se la contestuale - nel senso della unicità del provvedimento - utilizzazione a copertura di minori entrate incontri o meno il vincolo sull'utilizzo delle entrate di cui alla legge finanziaria 1992. Il problema più importante riguarda comunque la natura del maggior gettito del provvedimento: se si tratta solo di un anticipo rispetto al 1993, non si può utilizzare una entrata *una tantum* per la copertura di un minor onere a carattere permanente, di cui all'articolo 7.

Un altro problema riguarda l'articolo 5, il quale, al comma 1, fissa una spesa permanente di 4 miliardi come contributo all'Unione italiana

ciechi, con una copertura solo per un triennio su un accantonamento di fondo globale che nella legge finanziaria risulta adeguatamente specificato in dettaglio nelle sue finalizzazioni, tra le quali non vi è quella in esame.

Al riguardo, si pongono tre problemi.

Anzitutto, essendo il contributo permanente, occorre applicare l'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 468, nel senso di far rinvio, per la modulazione, all'apposita tabella della legge finanziaria, se si intende confermare il carattere permanente del contributo. In secondo luogo, così come si deduce da una precedente pronunzia su analoga materia del 5 febbraio u.s., il parere andrebbe subordinato alla pronunzia positiva da parte della Commissione affari costituzionali ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, trattandosi di utilizzo difforme sulla base dell'ormai consolidato criterio della Commissione competente. In terzo luogo, il Governo dovrebbe indicare quale voce specifica dell'accantonamento generico viene imputato a copertura, in mancanza di che non si è in grado di fissare se esiste o meno la copertura finanziaria.

Sono pervenuti poi numerosi emendamenti, che non comportano problemi di gettito: in alcuni casi essi sono ininfluenti, in altri casi essi incrementano le entrate o diminuiscono gli oneri.

A suo avviso, comunque, in merito alla questione dell'articolo 7 si può esprimere un'osservazione, mentre, sulla questione dell'articolo 5, comma 1, occorrerebbe restringere a tre anni il contributo, fermo rimanendo la inopportunità, anche alla luce dei tempi estremamente ristretti, di chiedere il parere alla 1^a Commissione.

Il senatore SPOSETTI dissente da quest'ultima proposta, alla quale consente invece il senatore REDI, il quale fa notare che il Regolamento fa presente che la Commissione bilancio ha una facoltà, non l'obbligo, di chiedere un tale tipo di parere.

Il senatore CREUSO fa osservare che il Governo deve indicare quale sottovoce dell'accantonamento viene imputata a copertura: concorda il presidente PAVAN.

La Sottocommissione delibera quindi di chiedere il parere alla Commissione affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, in merito all'articolo 5, comma 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Emendamento al disegno di legge: conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)

(Parere alla 2^a Commissione. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento)

Riferisce alla Commissione il senatore CREUSO, il quale fa osservare che si tratta di dare il parere sul emendamento presentato dal Governo in conseguenza dei recenti episodi criminosi.

Ai fini della competenza della Commissione rilevano il nuovo articolo 17, l'articolo 22 e la riformulazione della clausola di copertura. Per quanto concerne l'articolo 17 fermo rimanendo il contingente di 2.000 unità di assumere, sono stati incrementati gli importi dell'onere di 4 miliardi per il 1992, 8 miliardi nel 1993 e 10 miliardi nel 1994. Sui riflessi che ciò ha sulla clausola di copertura, tenuto conto delle disponibilità, la quota del 1993 dovrebbe essere abbassata a 78.642 milioni e quindi la quota da finanziare sul capitolo 1587 per il 1993 dovrebbe essere pari a 3.501 milioni. Su tale tipo di copertura vi è l'univo problema formale che non esiste al momento un capitolo nel 1993.

Quanto all'articolo 22, che facoltizza il Ministero dell'interno ad una serie di spese in relazione al soggiorno obbligato, trattandosi di oneri eventuali la Commissione potrebbe condizionare il parere a che tale specificazione venga inserita nel comma 1-ter così come, per la parte relativa ai trasferimenti e ai comuni, per attutire eventuali problemi di copertura, si potrebbe far riferimento al fatto che tali trasferimenti si mantengano nell'ambito degli stanziamenti della finanza locale.

Si apre un dibattito, al quale prendono parte i senatori REDI, SPOSETTI, CARPENEDO nonché il presidente PAVAN: si conviene di eliminare il riferimento alla lettera b) nell'articolo di copertura e di ridurre pertanto l'onere di cui all'articolo 27 per il 1993, a compensazione della soppressione della lettera b).

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di esprimere un parere nei termini convenuti, con la riformulazione, quindi, dell'articolo 28 e la riduzione dell'onere per il 1993 di cui all'articolo 27.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434), approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 4ª Commissione: in parte di nullaosta, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PAVAN ricorda che sul provvedimento è stato espresso, in data 7 luglio 1992 parere contrario, per mancanza di copertura, tra l'altro per utilizzo di capitoli prima dell'assestamento. Giunge la richiesta di revisione del parere, essendo stato presentato il disegno di legge di assestamento. In merito si fa presente che il disegno di legge di assestamento reca variazioni, in diminuzione, per i capitoli 1832, 4031, 4051. Conseguentemente permane la mancanza di copertura relativamente agli articoli 2 e 3, comma 2. Per l'articolo 3 comma 2-bis invece il capitolo di bilancio non è stato modificato con l'assestamento. Esso potrebbe pertanto venire utilizzato sulla base anche dell'interrogazione del sistema informativo RGS. Sulla medesima norma permane la contrarietà già espressa relativamente alla indicizzazione.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente di confermare un parere contrario per mancanza di copertura sugli articoli 2 e 3, comma 2, e di nullaosta sul comma 2-bis dello stesso articolo per la parte relativa all'utilizzo di capitolo.

*SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE
SULLA FINANZA PUBBLICA A CURA DEL SERVIZIO DEL BILANCIO*

Il presidente PAVAN fa presente che fino all'interruzione dei lavori parlamentari per la pausa estiva il Servizio del bilancio concentrerà la propria attenzione essenzialmente sugli strumenti attraverso i quali si articola la manovra di correzione proposta dal Governo: deleghe in materia di previdenza, sanità, pubblico impiego e finanza locale; decreto-legge già presentato alla Camera (n. 333 del 14 luglio 1992). Partendo dagli elementi di valutazione contenuti nelle relazioni tecniche, il Servizio produrrà Note di lettura o, comunque, ulteriori elementi di valutazione e documentazione, compatibilmente con i tempi a disposizione, tenuto conto del programma dei lavori delle Commissioni competenti.

Sul Documento di programmazione economico-finanziaria il Servizio predisporrà la consueta linea di documentazione, integrata con le indicazioni già emerse nell'Ufficio di Presidenza della 5a Commissione (Bilancio).

In particolare si cercherà di mettere ulteriormente a fuoco il ciclo delle proposte di correzione normativa effettivamente adottate a partire dal 1989 utilizzando lo strumento dei provvedimenti collegati; nell'analisi si muoverà dalle indicazioni contenute nelle risoluzioni con le quali sono stati approvati i documenti di programmazione economico finanziaria.

Il Servizio ha avviato, in collaborazione con l'Istituto per le ricerche sociali di Milano un'ipotesi di ricostruzione «istituzionale» del sistema previdenziale italiano.

Lo schema del lavoro di ricerca avrà una durata biennale: tuttavia i primi riscontri si spera possano aversi, sui temi di maggiore interesse, già nel secondo semestre dell'anno. Per la trasmissione dei dati di base si è già preso contatto con l'INPS, che ha mostrato grande disponibilità. In particolare saranno approfonditi, in via prioritaria, i seguenti punti: prolungamento dell'età pensionabile; aumento dell'anzianità contributiva minima e massima; modifiche dei coefficienti di liquidazione; revisione delle pensioni di anzianità.

La ricerca si articolerà, sui punti precedentemente indicati, su tre piani: analisi dell'assetto attuale; analisi dell'impatto a regime delle proposte di modifiche; transizione tra la situazione attuale e quella a regime.

Tra le tematiche che vengono fin da ora rimesse all'attenzione del Servizio sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti Commissioni permanenti, si segnalano: elevazione del limite di età per l'obbligo scolastico (7ª Commissione permanente); tasse ambientali (13ª Commissione permanente); aggiornamento della banca-dati sugli aiuti alle imprese, in collaborazione con il Servizio Studi (10ª Commissione permanente).

È stata infine avviata una collaborazione con l'ISPE - Istituto per la programmazione economica, per una ricerca sulle spese di investimento per il bilancio statale.

La collaborazione si inserisce nel filone di indagine già svolto dal Servizio sulla riclassificazione del bilancio statale e sulla creazione di una banca-dati sugli aiuti alle imprese (vedi precedente punto 4). In sostanza si tratta di verificare la validità di modelli ulteriori di classificazione economico-funzionale della spesa per investimenti allo scopo di conferire a questo tipo di spesa una migliore utilizzabilità sia in sede di definizione delle scelte di bilancio, sia ai fini descrittivi e di valutazione delle spese già attuate.

Il senatore CARPENEDO ritiene che, in vista del prossimo esame del disegno di legge-delega al Governo sarebbe opportuno ottenere un supporto di documentazione tempestivo da parte del Servizio del bilancio.

Analogo avviso esprimono i senatori CREUSO e SPOSETTI.

Il senatore PAGLIARINI ritiene necessario disporre del dato complessivo relativo alla entità delle risorse che sarebbero necessarie se si passasse ad un sistema di capitalizzazione in tutto il settore previdenziale.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di rinviare il seguito dell'esame dell'argomento.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463): *parere in parte favorevole ed in parte contrario.*

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri****MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pulli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti (417): *parere favorevole con osservazioni*;

alla 11ª Commissione:

PELEGATTI ed altri: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122): *parere favorevole*;

SALVATO e FAGNI: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334): *parere favorevole*;

MINUCCI Daria ed altri: Norme in materia di congedi parentali (418): *parere favorevole*;

SMURAGLIA ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210): *parere favorevole*;

PONTONE e MAGLIOCCHETTI: Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321): *parere favorevole*.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Montresori, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463): *rimessione alla sede plenaria;*

alla 8^a Commissione:

ANGELONI ed altri: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126): *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato pareri

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del senatore Struffi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8ª Commissione:

«Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica» (126), d'iniziativa dei senatori Angeloni ed altri: *parere favorevole con osservazioni.*

alla 10ª Commissione:

«Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private» (1), d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del 21 novembre 1990, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 29 febbraio 1992, nuovamente approvato dal Senato nella seduta del 4 marzo 1992: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 23 luglio 1992, ore 14,30

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Campania.
 - Verifica delle elezioni della Regione Abruzzi.
 - Verifica delle elezioni della Regione Marche.
 - Verifica delle elezioni della Regione Lazio.
 - Verifica delle elezioni della Regione Veneto.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 23 luglio 1992, ore 9

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (482).

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti (417).
- Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province (395).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 23 luglio 1992, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 23 luglio 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti (394).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463).

Integrazione dell'Ufficio di Presidenza

Elezione del Presidente della Commissione.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 23 luglio 1992, ore 9,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 23 luglio 1992, ore 9

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e *ad interim*, della marina mercantile sulle prospettive di trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in Società per azioni.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 23 luglio 1992, ore 9,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di crisi di talune imprese assicuratrici: audizione del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 23 luglio 1992, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210).
- PONTONE e MAGLIOCCHETTI. - Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
- GIUGNI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 23 luglio 1992, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (393).

II. Esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421).

III. Esame del disegno di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Disciplina dei trapianti di cornea (439).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 23 luglio 1992, ore 9,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli indirizzi generali della politica del Dicastero.

